

ORIGINALE

Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

Verbale della Seduta del
Consiglio Comunale

dd. 22 MARZO 2012
ad ore 20,30

Il giorno **VENTIDUE** del mese di **MARZO** dell'anno **DUEMILADODICI**, alle **ore 20,30** presso la Sala consiliare della Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione (Avviso di convocazione prot. nr. 3700 dd. 15.03.2012).

Presenti n. 20 Consiglieri, i signori:

1. STEFENELLI GIUSEPPE Presidente del Consiglio comunale
2. GOTTARDI MATTIA..... Sindaco
3. ANTOLINI EUGENIO.....Vice Sindaco
4. FAILONI MARIOAssessore
5. GIRARDINI MIRELLA.....Assessore
6. SALVATERRA FRANCESCO.....Assessore
7. SCALFI LUCA.....Assessore
8. ZAMBONI ROBERTO.....Assessore
9. ARMANI ALBERTOConsigliere
10. BALLARDINI CARLOConsigliere
11. BALLARDINI GIOVANNIConsigliere
12. BONOMI ARRIGOConsigliere
13. LEONARDI LORENZOConsigliere
14. MORSELLINO ANDREA.....Consigliere
15. FERRAI MANUELA..... Consigliere
16. SCANDOLARI GIOVANNA..... Consigliere
17. PELLEGRINI MASSIMO..... Consigliere
18. GIACOMUZZI MARIA EMANUELA Consigliere
19. MARANER ADRIANO..... Consigliere
20. OSS MICHELE Consigliere

Assenti giustificati i signori:

=====

Assiste il Segretario Generale dott. Diego Viviani.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Giuseppe Stefenelli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti iscritti all'Ordine del Giorno.

ORDINE DEL GIORNO
del 22 MARZO 2012

1. Nomina scrutatori. Approvazione verbale della seduta consiliare dd. 25.01.2012.
 2. Eventuali domande di attualità.
 3. Interrogazione su iniziativa "Villaggio Ghiaccio" in occasione delle festività natalizie 2011.
 4. Interrogazione del Consigliere Adriano Maraner del Gruppo Progetto Comune dd. 27.02.2012 concernente l'attivazione della nuova piazzola per l'elisoccorso presso l'Ospedale di Tione.
 5. Interpellanza dei Consiglieri Michele Oss e Adriano Maraner del Gruppo Progetto Comune dd. 22.02.2012 relativa alle dimissioni di alcuni componenti il Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Tione di Trento.
 6. Interpellanza dei Gruppi "Progetto Comune", "Tione & Saone in Comune" e "Rinnovamento" a firma della Consigliera Giovanna Scandolari dd. 13 marzo 2012 in merito a interventi sul Viale centrale di Tione.
 7. Mozione dei Gruppi "Progetto Comune", "Tione & Saone in Comune" e "Rinnovamento" pervenuta in data 7 marzo 2012 relativa a consultazione popolare sul progetto denominato "Renovatio Thione".
 8. Gestione associata del servizio di Polizia Locale. Approvazione convenzione e atti conseguenti.
 9. Regolamento Organico del Personale dipendente. Modifica degli allegati A e B concernenti la dotazione organica del Comune e i requisiti di accesso.
 10. Tariffe di frequenza dell'Asilo nido comunale di Tione. Determinazione mediante applicazione del modello I.C.E.F..
 11. Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento (ASM). Approvazione delle tariffe relative al servizio pubblico di acquedotto per l'anno 2012.
 12. Approvazione dello schema di convenzione con la Comunità delle Giudicarie per il trasferimento volontario del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti ivi compresa la relativa Tariffa di Igiene Ambientale (TIA).
 13. Imposta Municipale Propria (IMUP). Approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'IMUP.
 14. Imposta Municipale Propria (IMUP). Determinazione delle aliquote e della detrazione per l'anno di imposta 2012.
 15. Riduzione addizionale comunale su accisa energia elettrica
 16. Bilancio di previsione 2012, Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2012/2014. Esame ed approvazione.
 17. Lavori di fognatura area Buston - Circonvallazione. Approvazione accordo con la signora Bonenti Monica per spostamento tracciato e cessione area.
 18. Riordino delle partite tavolari relative agli immobili di proprietà comunale sui C.C. Tione I[^], Tione II[^] e Saone.
 19. Approvazione della variante al piano di lottizzazione sulla p.f. 978/2 in C.C. Tione I[^] parte all'incrocio tra via Nazario Sauro e via Roma. Prima adozione.
 20. Approvazione progetto definitivo riqualificazione della piazzetta De Steffanini sulla p.f. 106/1 in C.C. Tione I all'incrocio tra Via del Foro e Via Roma antistante la sede della Comunità delle Giudicarie.
 21. Declassificazione e sdemanializzazione della neo p.f. 1525/2 C.C. Saone.
- Scuola dell'Infanzia di Tione di Trento. Surroga rappresentante comunale nel Comitato di Gestione. Art. 11 L.P. 21.03.1977 n. 13.

Punto 1 all'O.d.G.

OGGETTO: Nomina scrutatori. Approvazione verbale della seduta consiliare dd. 25.01.2012.

Vengono nominati scrutatori i signori Andrea Morsellino e Adriano Maraner.
Si passa quindi all'approvazione del verbale della seduta precedente (dd. 25.01.2012).
Non essendovi nessun intervento si passa alla votazione.
Si approva il verbale con n. 20 voti favorevoli su n. 20 Consiglieri presenti e votanti.

Punto 2 all'O.d.G.

OGGETTO: Domande di attualità.

Non sono pervenute domande di attualità.

Punto 3 all'O.d.G.

OGGETTO: Interrogazione su iniziativa "Villaggio Ghiaccio" in occasione delle festività natalizie 2011.

Il Consigliere Michele Oss dà lettura dell'interrogazione che nell'ultima seduta del Consiglio comunale era stata presentata sotto forma di domanda di attualità e che si era stabilito di ripresentare in questa seduta sotto forma di interrogazione; il documento era posto agli atti e viene di seguito riportato.

Risponde l'Assessore Mario Failoni evidenziando i costi sostenuti per un totale di 15.906 euro, di cui in particolare 1.265 per allestimento, impianti e vari adempimenti collegati, 1.492 per i laboratori, 10.900 per le guide alpine, il resto per pubblicità e varie. Gli operai comunali sono stati impegnati per 52 ore, sono stati utilizzati 100 litri di gasolio e 2460 kw/h. Vi è stata sponsorizzazione per euro 326 cioè la metà del costo della pubblicità da parte dell'Associazione Tione Attività Economiche oltre a varie attività supportate. Inoltre vi è stato il supporto di Pro Loco, Consorzio Turistico, Coro Brenta e Gruppo Fanti e Alpini. Hanno partecipato all'iniziativa 792 bambini per le 13 gironate di pertura. Vi è stato un generale gradimento del pubblico e l'iniziativa ha avuto il favore dei commercianti e vi è interesse anche per il futuro a riproporla.

Michele Oss si dichiara parzialmente soddisfatto.



Gruppo Consiliare
PROGETTO COMUNE



Gruppo Consiliare
RINNOVAMENTO



Gruppo Consiliare
TIONE&SAONE in COMUNE

h. 9, 32



Alla Cortese attenzione del
Sig. Sindaco
Avv. Gottardi Mattia

Oggetto: domanda d'attualità ai sensi dell'art.67/bis del regolamento interno del Consiglio Comunale

Villaggio di Ghiaccio

Il periodo natalizio e di fine anno vede da sempre impegnata l'Amministrazione comunale in iniziative finalizzate a creare un ambiente accogliente per i residenti ed accattivante per gli ospiti.

Se le luminarie, l'albero di Natale ed il presepe sono gli elementi classici e consolidati della veste che assume il paese nel periodo natalizio, da due anni si rileva un' iniziativa comunale quella del villaggio di ghiaccio presso il Parco pubblico del Monumento, che viene rappresentata dall'Amministrazione come elemento di originalità e di novità di rilievo capace di dare valore aggiunto all'offerta natalizia Tionese.

E ' nel ricordo crediamo quasi di tutti il fine anno piovoso del 2010 con il villaggio di ghiaccio ridotto ad una struttura di materiale vario in un ambiente umidiccio da pianura padana ma, come si dice in tema di previsioni (atmosferiche) a lungo termine,..." fammi profeta che ti farò ricco".... o anche"al tempo non si comanda"

Quest'anno viceversa le temperature erano sufficientemente basse da mantenere l'H2O allo stato solido. Stonava a dire il vero l'illuminazione accesa anche durante le ore diurne quasi a voler dimostrare una analogia ambientale, la notte boreale, con i paesaggi originali del profondo nord Europa.

In altri giorni, ma questa è una nostra valutazione, il villaggio assumeva un aspetto di desolato abbandono..

Tutto cio' considerato chiediamo al Sig. Sindaco :

1)Quali sono stati i costi totali (inclusa manodopera comunale, energia elettrica, noleggi e quant'altro) che sono stati sopportati dal Comune per organizzare l'iniziativa "Villaggio di Ghiaccio";?

- 2) L'iniziativa ha avuto il supporto o sponsorizzazione da parte di privati, Associazioni od altro?
- 3) E' stato attivato un sistema per poter quantificare la frequentazione del villaggio e se si ..! quali sono i numeri?
- 4) Ci sono elementi certi e formali per valutare il gradimento dei frequentatori e soprattutto se l'iniziativa ha avuto il favore dei commercianti di Tione?
- 5) E' intenzione di questa Amministrazione riproporre l'iniziativa "Villaggio di ghiaccio anche per gli anni a venire?.

A nome dei gruppi di minoranza Cons. Michele Oss gruppo consigliere PROGETTO
COMUNE



Tione di Trento 24.01.2012



Gruppo consiliare
PROGETTO COMUNE
Tione di Trento

COMUNE DI TIONE DI TRENTO		
Provincia di Trento		
28 FEB. 2012		
Prot. N°	2770	
cat.	cl.	fs.

Oggetto: Interrogazione ai sensi dell'art. 64 del Regolamento interno del Consiglio comunale concernente l'attivazione della nuova piazzola per l'elisoccorso presso l'ospedale di Tione.

Al Sindaco del comune di
Tione di Trento

Da molto tempo ormai sono conclusi i lavori per la realizzazione della piazzola dell'elisoccorso, presso l'ospedale di Tione, **attrezzata per il volo notturno**, con pista riscaldata e munita dei moderni sistemi di sicurezza e di tutto quanto serve per l'esercizio di un sicuro e normale espletamento dell'importantissimo servizio.

Una delle cause per la mancata attivazione della piazzola sembra essere imputabile al ritardo nella formalizzazione dei passaggi di proprietà degli immobili fondiari su cui è stata edificata la cabina tecnologica e di regia della piazzola, posta in fregio alla strada d'accesso nord dell'ospedale.

Immobili ora di proprietà comunale e che dovranno passare in proprietà dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

Posto che servizio di elisoccorso, anche in orari notturni, risulta fondamentale per i casi in cui la rapidità dell'intervento sanitario è determinante per la salvezza delle persone colpite, per esempio da infortuni gravi o patologie cardio-vascolari improvvise, è urgente che il servizio venga attivato, dato anche l'handicap della posizione periferica delle nostre valli.

Tutto ciò premesso interrogo l'Amministrazione comunale per sapere se:

- corrisponde al vero che uno degli inghippi insorti per l'attivazione della piazzola di elisoccorso notturno è determinato dal ritardo nel passaggio di proprietà dell'area su cui sorge il fabbricato tecnologico della piazzola dal Comune all'Azienda Provinciale per i servizi Sanitari?
- se ciò corrisponde al vero, cosa intende fare l'Amministrazione comunale per accelerare le procedure del passaggio di proprietà in modo da pervenire ad una rapida soluzione del problema?

Per PROGETTO COMUNE
cons. Adriano Maraner

Tione di Trento, 27 feb. 2012

Punto 4 all'O.d.G.

OGGETTO: Interrogazione del Consigliere Adriano Maraner del Gruppo Progetto Comune dd. 27.02.2012 concernente l'attivazione della nuova piazzola per l'elisoccorso presso l'Ospedale di Tione.

Il Consigliere Adriano Maraner legge l'interrogazione relativa alla piazzola dell'elisoccorso, posta agli atti e di seguito riportata.

Risponde il Sindaco affermando che corrisponde al vero che uno degli inghippi è connesso ai mancati passaggi di proprietà.

L'Amministrazione è partita già nel 2008, la PAT è stata più volte sollecitata e nel marzo 2012 ha assunto una determina con atti di sua competenza.

I ritardi quindi non erano imputabili all'Amministrazione comunale ma alla PAT. Si intende velocizzare per quanto possibile per pervenire a conclusione nel minor tempo possibile.

Punto 5 all'O.d.G.

OGGETTO: Interpellanza dei Consiglieri Michele Oss e Adriano Maraner del Gruppo Progetto Comune dd. 22.02.2012 relativa alle dimissioni di alcuni componenti il Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Tione di Trento.

Il Consigliere Adriano Maraner dà lettura dell'interpellanza, posta agli atti e di seguito riportata.

Risponde il Sindaco, partendo dal fondo. Non ritiene che la vicenda si possa ricomporre, la vicenda ha avuto un esito e non è possibile tornare indietro. Anche perché un dimissionario con più di 40 anni non può essere riammesso nel corpo, in base alle previsioni del Regolamento.

Ricorda che il Sindaco non ha funzioni specifiche e non può intervenire direttamente sulla vita del corpo, se non per convocare riunioni.

Non era compito del Sindaco consegnare ai Consiglieri la lettera. Nel minor tempo possibile sarebbero state messe a disposizione da parte degli uffici.

Nel corpo vi è stata una vicenda che si è conclusa, vi è stato un compromesso all'interno del Corpo di cui lui si era fatto garante e questo ha portato alla conclusione che si è vista con le dimissioni dei tre vigili.

Di norma le dimissioni sono consegnate al Corpo. In questo caso vista la particolarità sono state consegnate al Sindaco che le ha consegnate al Corpo. Non sa quante dimissioni ci sono state perché di norma sono consegnate al Corpo.

Per quel che riguarda la vita del Corpo invita a prenderne conoscenza direttamente.

Il Consigliere Maraner evidenzia che per la prima domanda ritiene che si poteva conoscere quante persone si sono allontanate dal Corpo.

Il Sindaco afferma che è una domanda da rivolgere al Corpo. Lui non sa quante dimissioni sono state causate da dissidi con il Comandante.

Lui stesso si è dimesso dal Corpo ma non per dissidi. Come altri Consiglieri si sono dimessi e non per dissidi.

Il Consigliere Maraner afferma di non aver certo presentato l'interpellanza per accrescere le divisioni nel Corpo.

Il fatto che i tre Vigili si sono allontanati significa che l'intervento del Sindaco non è servito a far rientrare la questione.

Il loro intervento era volto a far rientrare le dimissioni e a stimolare comportamenti positivi da parte della direzione del Corpo.

Michele Oss ribadisce l'importanza di portare le difficoltà e le questioni all'attenzione del Consiglio, per verificare se è possibile dirimerle.



Gruppo consiliare
PROGETTO COMUNE
Tione di Trento

COMUNE DI TIONE DI TRENTO		
Provincia di Trento		
28 FEB. 2012		
Prot. N°	2769	
cat.	cl.	fs.

Oggetto: Interpellanza ai sensi dell'art. 65 del Regolamento interno del Consiglio Comunale relativamente alle dimissioni di alcuni componenti il corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Tione di Trento.

Al Sindaco del Comune di
Tione di Trento

In data 19 gennaio 2012 sono pervenute al Comune di Tione di Trento le lettere di dimissioni dal Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Tione di tre dei loro componenti: le lettere erano indirizzate, oltre che al Sindaco ed alla Giunta comunale, anche ai consiglieri comunali, i quali, per altro, sono venuti a conoscenza del contenuto delle lettere solo perché qualcuno di loro ne ha fatto esplicita richiesta agli uffici comunali.

Leggendo le motivazioni delle dimissioni dei tre vigili (un capo squadra e due vigili), se ne deduce che le stesse sono state presentate a causa dei difficili rapporti con il comandante Armani e il Direttivo del Corpo.

Ci pare di capire che le frizioni e gli attriti, tra i tre componenti e la Direzione, erano determinate dalla carenza di dialettica all'interno del corpo, dal rifiuto di qualsiasi confronto da parte della Direzione, da incomprensioni e dal soffocamento sistematico di qualsiasi atteggiamento di dissenso circa l'operato del Comandante e del Direttivo: in sostanza viene denunciata, in quelle lettere, una direzione autoritaria, che agisce al di fuori e al di sopra delle regole e che non ammette dissenso all'interno del corpo.

Viene denunciato che: "...il confronto non è accettato, anzi, sono addirittura aprioristicamente e con decisione condannate le voci non allineate al pensiero del Comandante...". E ancora: "... mi spiace che le mie dimissioni si andranno ad aggiungere a quelle di numerosi altri vigili che in questi anni hanno dovuto abbandonare la loro opera di volontariato all'interno del Corpo proprio perché non hanno voluto o potuto allineare il proprio pensiero a quello del Comandante."

Un altro vigile denuncia: "...visto il gravissimo atto di insubordinazione del Comandante Armani, del Direttivo e dei graduati del corpo dei vvff di Tione di Trento nel non ottemperare a ciò che il Collegio dei Probiviri della Federazione vvff del Trentino ha deliberato...", ecc.

A tal proposito, c'è da sottolineare che il contenzioso è stato oggetto di esame da parte del Collegio dei Probiviri della Federazione dei VVFF del Trentino, il quale ha dato sostanziale ragione ai tre vigili, salvo poi "dimenticarsene" in presenza

delle minacciate dimissioni da parte del comandante Armani, dimostrando così una buona dose di incoerenza che intacca la credibilità della Federazione.

Premesso questo, riteniamo che non si tratta di parteggiare per gli uni o per gli altri, ma semmai di cercare di capire quale è la reale situazione all'interno del corpo dei vvff di Tione, quali i problemi che le dimissioni di tre componenti evidenziano, quali le soluzioni da adottare, da parte dell'Amministrazione comunale e degli organi decisionali in seno al Corpo stesso, al fine di riportare tra i vigili del fuoco la serenità e l'armonia, indispensabili per far fronte ai delicati compiti a cui gli stessi sono chiamati ad assolvere.

Riteniamo, inoltre, che la vicenda, che pare passare sotto silenzio, sia stata gestita in modo maldestro, non limpido, dal momento che gli attriti invece che essere ricomposti si sono acuiti fino ad arrivare alle dimissioni dei tre vigili.

La notizia giornalistica, secondo la quale ai tre vigili del fuoco sarebbe stata comminata la punizione della cancellazione dei loro nomi dall'albo storico di appartenenza al corpo dei VVFF di Tione, getta un'ombra non certo edificante sul Corpo stesso.

Tutto ciò premesso, come già parzialmente anticipato sopra, interpelliamo il Sindaco, quale di fatto "comandante in capo dei vigili del fuoco di Tione", per sapere quanto segue:

- quanti e quali sono i vigili del fuoco che, come denunciato dai dimissionari, sotto la gestione Armani hanno presentato le dimissioni dal Corpo o che, semplicemente, se ne sono allontanati per divergenze con la Direzione?
- quale è la posizione ufficiale del Comune rispetto alla vicenda in questione che, comunque la si guardi, getta ombre sul corpo dei Vigili del Fuoco di Tione?
- rammentando che il corpo dei VVFF è composto da individui che svolgono il loro compito a titolo volontaristico e gratuito, non ritiene Sindaco che, scontato l'obbligo della necessaria disciplina comportamentale dei componenti, debba anche essere garantita ai singoli vigili, in un genuino spirito collaborativo, la libertà di esprimere le proprie idee e opinioni anche se queste possano non coincidere con quelle della Direzione?
- non ritiene Sindaco che cambiando atteggiamento da entrambi le parti, e con il suo aiuto determinante, non si possa ancora pervenire ad una ricomposizione della vicenda ed al rientro dei dimissionari, riportando così serenità e credibilità in seno al corpo dei vigili del fuoco di Tione?

Per PROGETTO COMUNE

Cons. Michele Oss

cons. Adriano Maraner

Tione di Trento, 22 febbraio 2012



Gruppo Consiliare

PROGETTO COMUNE



Gruppo Consiliare

TIONE & SAONE IN COMUNE



Gruppo Consiliare

RINNOVAMENTO

X Michele Oss
Adriano Maraner

Emanuela Giacomuzzi
Massimo Pellegrini

Giovanna Scandolari



Alla cortese attenzione del Sindaco
e dell'Assessore competente

Oggetto: Interpellanza ai sensi dell'art.65 del regolamento interno del Consiglio Comunale

Apprendiamo da un articolo apparso su "Il Trentino" il 10 marzo u.s., che l'Amministrazione di Tione ha deciso di intervenire in modo incisivo sull'assetto di Viale Dante, non per attuare quanto propagandato nel progetto della *Renovatio Thione*, e cioè pedonalizzare il viale principale del paese, togliendo il traffico che lo congestionava pesantemente, ma per realizzare nuovi parcheggi, restringendo i marciapiedi nel tratto tra la farmacia e via del Foro, abbattendo le piante ornamentali già pesantemente ridimensionate da un brutale intervento di potatura, il tutto per favorire il traffico automobilistico nei due sensi.

Per questo primo intervento, che interesserà 250 metri di marciapiedi, si approfitterà dei lavori (a carico dell'ASM) per la messa in opera della nuova rete fognaria e il Comune spenderà "solo" 90.000 euro. L'intervento di modifica sarà poi esteso a tutto il viale, su ambo i lati, (con conseguente triplicazione o quadruplicazione della spesa), alterando in maniera non irrilevante l'intero equilibrio estetico e morfologico del viale che, come spiega l'articolo, dall'anno della sua progettazione, ai primi del '900, non era mai stato manomesso in modo così sostanziale.

Premesso tutto ciò, interpelliamo il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. quale congruenza ha questo intervento, che una volta completato avrà costi considerevoli e va in direzione opposta alla finalità di disincentivare il traffico automobilistico lungo l'arteria principale del paese, con quanto previsto nel progetto denominato *Renovatio Thione*, che nel bilancio di previsione 2012, sotto la denominazione *Intervento di valorizzazione del parco pubblico di piazza Cesare Battisti e di un tratto del Viale Principale di Tione*, grava per ben 1.600.000 euro sulle casse comunali e che ha come elemento qualificante la completa pedonalizzazione di viale Dante?

2. un intervento anche minimale sul viale principale di Tione, un *unicum* a livello urbanistico e architettonico nell'intera valle, non può essere lasciato all'improvvisazione e come conseguenza di decisioni estemporanee, perché rischia di modificarne l'intero assetto e compromettere il delicato equilibrio tra spazio pedonale, spazio viario e spazio edificato. Avete speso più di 8000 euro di plastico per presentare alla popolazione il vostro progetto di *valorizzazione del parco e del viale*, affidando l'incarico a uno studio qualificato, che ci ha lavorato per mesi, lo avete pubblicizzato e glorificato e poi, dall'oggi al domani, decidete di fare da soli e intervenire pesantemente proprio sul viale. Non era il caso di chiedere -umilmente-un parere anche per quest'opera a chi ha maggiore competenza, per non dare, ancora una volta, l'impressione che, a Tione, *far e desfar l'è tut en laoràr ...?*

Distinti saluti

Per i consiglieri di minoranza del Comune di Tione

Giovanna Scandolari



Tione di Trento, 13 marzo 2012

Punto 6 all'O.d.G.

OGGETTO: Interpellanza dei Gruppi "Progetto Comune", "Tione & Saone in Comune" e "Rinnovamento" a firma della Consigliera Giovanna Scandolari dd. 13 marzo 2012 in merito a interventi sul Viale centrale di Tione.

La consigliera Giovanna Scandolari firmataria dell'interpellanza chiede se l'interpellanza può essere letta non da lei ma da un altro Consigliere di minoranza.

Il Presidente ed il Segretario affermano che di norma l'interpellanza viene letta dal primo firmatario, peraltro può leggere anche un altro Consigliere. Comunque visto che l'ha firmata lei la può anche leggere.

Giovanna Scandolari dà lettura dell'interpellanza, posta agli atti e di seguito riportata.

Risponde l'Assessore Salvaterra affermando che fa fatica a capire di cosa si sta parlando in quanto ci sono parecchie inesattezze. Non si fanno più parcheggi, non si restringono i marciapiedi, è solo da una parte del viale che si fanno i lavori. I lavori non riguardano la rete fognaria, e non sono un "far e desfar" ma sono lavori di ripristino non fatti prima.

Inoltre lo scavo viene utilizzato per porre molti servizi.

Le piante non vengono tolte ma sostituite da altre. L'arch. Amistadi è stato sentito e ha dato consulenza gratuita.

Massimo Pellegrini evidenzia che i gruppi di minoranza trovavano che ci fosse una incompatibilità con il progetto Renovatio.

Da quel che avevano letto sul giornale ha capito che l'Amministrazione voleva restringere tutti i marciapiedi.

Assessore Salvaterra e Vice Sindaco affermano che i quotidiani riportano errori e inesattezze. La questione riguarda solo un tratto del marciapiede.

Massimo Pellegrini invita a chiedere di rettificare se ci sono inesattezze.

Punto n. 7

OGGETTO: Mozione dei Gruppi "Progetto Comune", "Tione & Saone in Comune" e "Rinnovamento" pervenuta in data 7 marzo 2012 relativa a consultazione popolare sul progetto denominato "Renovatio Thione".

INTERVENTI

Il consigliere Michele Oss dà lettura della mozione, posta agli atti e di seguito riportata.

Il Sindaco afferma di ritenere che ci sia una strumentalizzazione. Il parere dei gruppi di maggioranza è negativo e quindi chiede ai consiglieri di maggioranza di votare contro la mozione.

Conosce le motivazioni della scelta statutaria, che prevede la possibilità che 5 Consiglieri propongano in Referendum, così da poter dare voce alla minoranza.

Relativamente a questo trova che per l'iniziativa "Renovatio" sia stato fatto tutto quello che serviva, dando illustrazione pubblica del progetto e ascoltando molti pareri di tionesi.

Il referendum si farà nel 2015, alle elezioni comunali, magari con il progetto di Renovatio già realizzato.

Massimo Pellegrini si stupisce che la maggioranza non approvi la proposta di Referendum. Trova che sia fondamentale sentire la gente.

In particolare si stupisce dell'arroganza, cioè del fatto che sono convinti di fare sempre le cose giuste.

Un po' più di umiltà non sarebbe male, la maggioranza può certamente decidere però sentire quello che pensano i tionesi su una scelta così significativa trova sarebbe molto importante.

Maraner osserva che da parte dei componenti della maggioranza non vengono fatti interventi. Trova che il grande consenso elettorale abbia dato un po' alla testa alla maggioranza.

Trova che non si voglia sentire la voce della popolazione tionesa. L'arroganza è un po' la caratteristica delle maggioranze.

Il Sindaco ricorda che la democrazia funziona anche quando si perde.

Oggetto: Mozione ai sensi dell'art. 67 del Regolamento interno del Consiglio Comunale una consultazione popolare sul progetto denominato "Renovatio Thione".



Egr. Signor Sindaco

Avv. Mattia Gottardi

del Comune di TIONE DI TRENTO

Ai sensi dell'Art. 7 dello Statuto Comunale, i sottoscritti Consiglieri comunali con la presente intendono impegnare l'intero Consiglio Comunale di Tione affinché venga indetta una "consultazione popolare", attraverso la quale la cittadinanza di Tione possa esprimersi sul progetto di Arredo Urbano, presentato nei mesi scorsi, denominato "Renovatio Thione".

I motivi per cui si ritiene di sollecitare questa democratica procedura di ascolto pubblico trovano ragione nell'ampiezza dell'area che il progetto stesso coinvolge e nell'importanza che da sempre la Piazza Cesare Battisti, il Viale e i Giardini Pubblici con il Monumento ai Caduti, riveste per la Comunità di Tione, per la sua Storia e per il modo in cui la vita del paese è legata alle caratteristiche di questi elementi urbanistici.

La scelta operata dalla Maggioranza Consiliare di Tione di snaturare delle consolidate caratteristiche della nostra Borgata, con l'approvazione del Progetto con delibera Nr. 53 del 29 nov. 2011, senza che preventivamente vi siano stati adeguati momenti di confronto con gli abitanti, le categorie economiche, le associazioni, le attività pubbliche e gli operatori turistici (con i quali realizzare quella che si definisce una "progettualità partecipata"), rende l'intervento poco conosciuto e discusso, con il rischio che l'obiettivo che l'amministrazione si proponeva sia vanificato.

Scelte come questa, che modificano la viabilità, le abitudini e l'aspetto estetico, il modo di relazionarsi tra cittadini e ospiti, etc., devono essere frutto di un'azione concertata e convinta per permettere a tutti di sentirsi parte attiva nel processo di un cambiamento così incisivo.

Da più parti inoltre si sono raccolte opinioni contrarie a quanto il Progetto "Renovatio Thione" propone e ciò non costituisce certamente un buon viatico per un così decantato intento.

E' proprio per questioni così determinanti che lo Statuto Comunale, approvato nelle sue linee fondamentali anche dall'attuale Maggioranza, all'epoca di Minoranza, prevede il ricorso ad un'azione che consiste nel raccogliere l'espressione della volontà della maggioranza dei cittadini e di trarre dai risultati della consultazione le dovute conclusioni.

Sulla base di quanto premesso si impegnano pertanto il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale a:

- attivare le procedure necessarie a far svolgere entro l'estate 2012 una "Consultazione Popolare" avente come oggetto l'approvazione o meno di quanto previsto dal Progetto approvato dal Consiglio Comunale in data 29 novembre 2011 e denominato "Renovatio Thione";
- portare alla discussione del Consiglio Comunale i risultati di tale Consultazione Popolare entro due mesi dalla data di svolgimento della Consultazione.
- riportare all'approvazione del Consiglio Comunale il progetto citato nel caso in cui dalla Consultazione emerga l'espressione di contrarietà della maggioranza di coloro che si sono espressi.

I Consiglieri Comunali:



PROGETTO COMUNE

Michele Ossola

Adriano Maraner



TIONE e SAONE IN COMUNE

Emanuela Giacomuzzi

Massimo Pellegrini



RINNOVAMENTO

Giovanna Scandolari

Tione di Trento, 6 febbraio 2012

Punto 8 all'OdG

Deliberazione n. 11/2012 dd. 22.03.2012

OGGETTO: Gestione associata del Servizio di Polizia Locale. Approvazione convenzione e atti conseguenti. LF/lf

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 21/2006 dd. 03.07.2006 con la quale si approvava lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale e si istituiva il corpo intercomunale "Polizia Municipale delle Giudicarie" tra i Comuni di Bleggio Superiore, Bolbeno, Fivè, Preore, Stenico, Tione di Trento, Zuco e l'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso;
- n. 14/2007 dd. 10.05.2007 con la quale, a seguito dell'adesione dei Comuni di Darè, Pelugo, Vigo Rendena, Villa Rendena e San Lorenzo in Banale alla gestione associata del servizio di polizia locale, si è approvato il nuovo schema di convenzione;
- n. 40/2008 dd. 19.11.2008 con la quale a seguito dell'adesione dei Comuni di Caderzone Terme e Spiazzo alla gestione associata del servizio di polizia locale, si è approvato il nuovo schema di convenzione.

Dato atto che la convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale attualmente in essere prevede come propria naturale scadenza il giorno 31 maggio 2012.

Vista pertanto l'imminente scadenza e ritenuto necessario provvedere al rinnovo della convenzione la quale opererà in continuità con la precedente.

Vista la necessità di allestire in tempo utile la documentazione da inoltrare ai competenti uffici provinciali.

Precisato che il nuovo schema di convenzione è stato sottoposto all'attenzione ed all'esame della Conferenza dei Rappresentanti degli Enti partecipanti alla gestione associata del servizio di Polizia Locale tenutasi in data 22 settembre 2011, e dato atto che entro la fine dell'anno 2011, termine stabilito in quella sede, non sono state presentate osservazioni di alcun genere in merito allo schema stesso.

Esaminato il nuovo schema di convenzione proposto, comprensivo delle tabelle di dati, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Considerato che lo stesso sarà sottoposto all'approvazione dei Consigli Comunali di tutti gli Enti partecipanti alla gestione associata del servizio di Polizia Locale.

Dato atto che il periodo di operatività previsto nel nuovo schema di convenzione va dall'1 giugno 2012 al 31 maggio 2017.

Preso visione del "Progetto Sicurezza del Territorio" approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2554/2002, integrata e modificata dalle deliberazioni n. 2703/2003, n. 807/2006, n. 603/2007 e n. 2315/2008.

Preso visione del Protocollo d'intesa in materia di finanza Locale per l'anno 2011 sottoscritto in data 29 ottobre 2010 e del Protocollo d'intesa in materia di finanza

Locale per l'anno 2012 sottoscritto in data 28 ottobre 2011, che individuano le Comunità di Valle, di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, quali enti di riferimento per la gestione delle funzioni di polizia locale.

Dato atto che le modalità ed i termini di gestione delle funzioni di polizia locale da parte delle Comunità di Valle non sono state ancora ben definite, si ritiene di procedere comunque alla proroga della convenzione come sopra specificato, sottolineando come l'art. 5 c. 5 della stessa preveda tale fattispecie come motivo di scioglimento anticipato.

Vista la L.P. 8/2005, "Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale" nonché la L. 65/1986, "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale".

Visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, e in particolare l'art. 59 a norma del quale i comuni, le associazioni di comuni e le unioni di comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

Sentiti i vari interventi in merito da parte di alcuni consiglieri, per i quali si rinvia al verbale di seduta.

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire l'immediata sottoscrizione del nuovo schema di convenzione e la sua attivazione entro l'1 giugno 2012.

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e contabile, espresso dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005.

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 5 (Giacomuzzi, Maraner, Oss, Pellegrini, Scandolari), astenuti n. zero, espressi per alzata di mano dai n. 20 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il nuovo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale, comprensivo delle tabelle di dati "A" e "B" che allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione di cui sopra, specificando che la stessa opererà in continuità con la precedente in prossimità scadenza alla data del 31 maggio 2012.
3. Di rinviare a successivi provvedimenti gli impegni di spesa sui bilanci annuale e pluriennale, derivanti dalla sottoscrizione della convenzione di cui sopra.
4. Di incaricare il Sindaco, il Segretario Generale e gli uffici comunali, ed in particolare l'Ufficio di Polizia Locale e di Ragioneria, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi della presente deliberazione e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica.
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con n. 15 voti favorevoli, n. 5 contrari (**Giacomuzzi, Maraner, Oss, Pellegrini, Scandolari**) e n. zero astenuti

espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/05, al fine di consentire l'immediata sottoscrizione del nuovo schema di convenzione e la sua attivazione entro l'1 giugno 2012.

6. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, lett. B, della L. 1034/1971 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali";
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Punto n. 8

INTERVENTI

Il Sindaco ringrazia della presenza il Comandante Marchiori che invita al suo fianco per eventuali spiegazioni tecniche sulla gestione associata.

Il Sindaco relaziona spiegando che è un atto conseguente e dovuto connesso all'eccellente lavoro svolto dal Servizio di Polizia locale.

Lunedì si è tenuta una riunione di rappresentanti dei Comuni aderenti alla convenzione. Tutti hanno manifestato l'intenzione di procedere al rinnovo della convenzione visto l'esito positivo della gestione associata del servizio.

Relativamente alla problematica del passaggio delle competenze alla Comunità, nella convenzione si è previsto che la stessa decada se vi sarà l'assunzione delle funzioni da parte della Comunità.

Ricorda anche che recentemente due Comuni della Rendena avevano chiesto di aderire e non si è proceduto solo in quanto vi era la possibilità di passaggio alla Comunità.

Il comandante Marchiori ripercorre la vicenda della convenzione.

Attualmente aderiscono 15 Comuni. Si era partiti in numero minore, poi altri Comuni si sono aggregati.

Considera che la gestione associata sia la formula giusta per gestire le funzioni di polizia locale da parte dei Comuni medio – piccoli.

Rispetto alla convenzione iniziale si è previsto che i Comuni aderenti versino un acconto del 50% sulle spese al Comune di Tione.

Il Consigliere Michele Oss afferma che non vi è niente da dire sulla convenzione e sul servizio. Hanno fiducia negli uomini e nel corpo. Vuole però toccare il tasto dell'armamento che è un argomento che sta loro a cuore. Dà lettura di un intervento in cui si evidenzia come problematico l'armamento ed il fatto che il servizio notturno è assai sporadico.

In Giudicarie vi sono molte voci di disaccordo sulla questione dell'armamento. Trova che i Sindaci dovrebbero muoversi per garantire la presenza delle forze di polizia tradizionale in loco. La scelta dell'armamento non è accettata, non si sente di votare a favore di una convenzione che prevede il servizio armato. Specie se fatto di giorno. Gli pareva infatti che il servizio armato fosse solo di notte.

Giovanna Scandolari afferma che nella convenzione non si parla di armamento. Chiede che costi ci sono stati per le uscite notturne. Come vengono ripartiti i costi, se si tiene conto dei servizi armati.

Il Segretario risponde che tutti i costi sono ripartiti come da convenzione. Non ci sono riflessi della questione armamento sul riparto.

**Convenzione per la gestione associata del servizio
di polizia locale e istituzione del corpo intercomunale
"Polizia Locale delle Giudicarie"**



Il giorno _____, presso la sede municipale del Comune di Tione di Trento, in Piazza Cesare Battisti n. 1, tra i seguenti enti:

- Comune di Bleggio Superiore (cod. fisc. n. 00308700228), in persona del Sindaco signor Alberto Iori, nato a Tione di Trento il 26 marzo 1977, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Santa Croce di Bleggio n. 40, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____;
- Comune di Bolbeno (cod. fisc. n. 86002450228), in persona del Sindaco signor Chiodoga Diego, nato a Tione di Trento il 25 febbraio 1960, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Bolbeno in Via don Ballardini n. 2, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____;
- Comune di Caderzone Terme (cod. fisc. n. 00293350229), in persona del Sindaco signor Emilio Mosca, nato a Tione di Trento il 26 marzo 1974, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Caderzone Terme in Via Regina Elena n. 45, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____;
- Comune di Comano Terme (cod. fisc. n. 02146620220), in persona del Sindaco signor Livio Caldera, nato a Bleggio Inferiore il 24 gennaio 1949, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Comano Terme, in Via Giovanni Prati n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____;
- Comune di Darè (cod. fisc. n. 00291020220), in persona del Sindaco signora Bruna Collini, nata a Spiazzo il 9 ottobre 1953, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Darè in Via Darè n. 38, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____;
- Comune di Fivè (cod. fisc. n. 00308770221), in persona del Sindaco signora Nicoletta Aloisi, nata a Bleggio Superiore il 9 gennaio 1958, domiciliata, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Fivè in Piazza San Sebastiano n. 24, la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____;
- Comune di Pelugo (cod. fisc. n. 86003230223), in persona del Sindaco signor Stefano Pietro Galli, nato a Milano il 24 maggio 1963, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Pelugo in Via Pelugo n. 2, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____;
- Comune di Preore (cod. fisc. n. 00270000227), in persona del Sindaco signor Paolo Paletti, nato a Preore il 24.01.1960, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Preore in Via Serafini n. 90, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____;
- Comune di San Lorenzo in Banale (cod. fisc. n. 86002670221), in persona del Sindaco signor Gianfranco Rigotti, nato a San Lorenzo in Banale l'8 ottobre 1953, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a San

Lorenzo in Banale, frazione Prato n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____;

- Comune di Spiazzo (cod. fisc. n. 86002710225), in persona del Sindaco signor Michele Ongari, nato a Spiazzo il 20 agosto 1951, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Spiazzo in Via San Vigilio n. 2, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____;
- Comune di Stenico (cod. fisc. n. 00308750223), in persona del Sindaco signora Monica Mattevi, nata a Bolzano il 7 gennaio 1971, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Stenico in Via Garibaldi n. 2, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____;
- Comune di Tione di Trento (cod. fisc. n. 00336020227), in persona del Sindaco signor Mattia Gottardi, nato a Tione di Trento l'8 marzo 1980, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Tione di Trento in Piazza Battisti n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____;
- Comune di Vigo Rendena (cod. fisc. n. 86002890225), in persona del Sindaco signor Ezio Loranzi, nato a Vigo Rendena il 21 agosto 1941, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Vigo Rendena in Via 4 Novembre n. 10, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____;
- Comune di Villa Rendena (cod. fisc. n. 00296550221), in persona del Sindaco signor Emanuele Bernardi, nato a Villa Rendena il 18 novembre 1954, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Villa Rendena in Via Verdesina n. 147, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____;
- Comune di Zuolo (cod. fisc. n. 86002990223), in persona del Sindaco signor Paolo Artini, nato a Tione di Trento l'1 febbraio 1964, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Zuolo in Via Ventuno Aprile n. 15, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____;

Premesso:

- che la L.P. 8/2005 "Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale", nel rispetto dei principi stabiliti nella L.R. 5/1992 "Norme sull'ordinamento della polizia municipale" e, in quanto applicabile in ambito provinciale, nella L. 65/1986 "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale", disciplina l'organizzazione delle funzioni di polizia locale, urbana e rurale, dei comuni della Provincia Autonoma di Trento, nelle materie di loro competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali;
- che, ai sensi degli artt. 11, 19, c. 1, lett. b), e 21 della L.P. 8/2005, la Provincia Autonoma di Trento promuove, anche finanziariamente, l'esercizio in forma associata da parte di più comuni delle funzioni di polizia locale, al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio;
- che l'esercizio in forma associata assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme e meno conflittuale sul territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi alla gestione del servizio stesso;
- che l'art. 59 del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, prevede la possibilità per i comuni, le associazioni di comuni e le unioni di comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- che il servizio di polizia locale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei comuni, tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza e da esigere l'immediatezza delle risposte ai cittadini ed agli amministratori;
- che la Giunta Provinciale, d'intesa con le amministrazioni comunali, con deliberazione n. 2554/2002, integrata e modificata dalle deliberazioni n. 2703/2003 e n. 807/2006, ha approvato il "Progetto Sicurezza del Territorio", il quale prevede la riorganizzazione delle funzioni di polizia locale sul territorio provinciale attraverso la suddivisione del territorio provinciale in venti ambiti all'interno dei quali i comuni possono svolgere in forma associata le funzioni di polizia locale;
- che i Comuni di Bleggio Superiore, Bolbeno, Caderzone Terme, Comano Terme, Darè, Fivè, Pelugo, Preore, San Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Tione di Trento, Vigo Rendena, Villa Rendena e Zuclo hanno stipulato una convenzione, tutt'ora in corso, per la gestione associata del servizio di polizia locale nell'ambito del "Progetto Sicurezza del Territorio";

**Tutto ciò premesso e considerato,
tra gli enti sopra indicati si conviene e si stipula quanto segue.**

Art. 1 – Norma generale

1. Le premesse sopra riportate e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati alla sua interpretazione.
2. Negli articoli che seguono gli enti parti della presente convenzione saranno indicati anche come "enti partecipanti".

Art. 2 – Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/T/2005 i Comuni di Bleggio Superiore, Bolbeno, Caderzone Terme, Comano Terme, Darè, Fivè, Pelugo, Preore, San Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Tione di Trento, Vigo Rendena, Villa Rendena e Zuclo convengono di costituire il corpo intercomunale denominato "Polizia Locale delle Giudicarie" per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio, assicurando lo svolgimento dello stesso su tutto il territorio con carattere di continuità e di uniformità.
2. Il servizio associato si svolgerà nell'ambito e nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 5/1992, alla L.P. 8/2005 nonché dei principi stabiliti nella L. 65/1986, in quanto applicabile in ambito provinciale.

Art. 3 – Finalità della gestione associata

1. Scopo della presente convenzione è quello di svolgere in maniera associata e coordinata le funzioni di polizia locale, urbana e rurale demandate ai comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti, anche attraverso il coordinamento con le altre forze dell'ordine, al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione.
2. La gestione associata del servizio è finalizzata in particolare a:
 - prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
 - vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione o esecuzione sia di competenza dei comuni;
 - prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali degli enti partecipanti;
 - vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
 - svolgere incarichi di informazione, accertamento e rilevazione connessi alle funzioni istituzionali comunali e comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;

- predisporre i servizi e collaborare alle operazioni di protezione civile di competenza degli enti partecipanti;
 - collaborare, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
 - esercitare le funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e il controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico - edilizia;
 - esercitare le funzioni di polizia amministrativa in materia di annona e commercio di competenza dei comuni;
 - svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa statale;
 - svolgere le funzioni previste all'art. 20, c. 2, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige" e relative norme di attuazione di cui ai D.P.R. 686/73 e 526/87;
 - esercitare il servizio di polizia stradale attribuito dalla legge alla polizia locale;
 - supportare l'attività di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
 - supportare le attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Gli enti partecipanti si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata il servizio di polizia municipale al fine di assicurare una migliore qualità del servizio, realizzare economie di scala, ridurre i costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e strumentali disponibili e di nuova acquisizione.
 4. Gli enti partecipanti dovranno perseguire l'obiettivo dell'omogeneità dei regolamenti, atti amministrativi e procedure che hanno rilevanza ai fini della polizia locale, urbana e rurale vigenti nelle rispettive amministrazioni nonché l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento.
 5. A tali fini il corpo intercomunale "Polizia Locale delle Giudicarie", anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche presenti in ciascun ente partecipante, provvederà:
 - allo studio e all'esame comparato dei regolamenti e atti amministrativi vigenti nei vari enti partecipanti e alla predisposizione di documenti tipo uniformi per quanto concerne gli aspetti rilevanti ai fini della polizia locale, urbana e rurale;
 - all'adozione di procedure amministrative uniformi in tutti gli enti partecipanti, anche per quanto riguarda l'utilizzo di software informatici specifici;
 - allo studio e alla predisposizione di una modulistica uniforme, valida per tutti gli enti partecipanti;
 - all'adozione di una divisa personale che consenta di individuare il personale come appartenente al corpo intercomunale "Polizia Locale delle Giudicarie".

Art. 4 – Ente capofila

1. Il Comune di Tione di Trento è individuato quale ente capofila della convenzione e come tale sarà l'unico referente nei confronti della Provincia Autonoma di Trento sia per l'assegnazione ed erogazione degli incentivi finanziari sia per i successivi controlli sia per l'eventuale recupero dei finanziamenti in caso di mancata, parziale o difforme realizzazione del progetto di gestione associata del servizio in questione.
2. Il Comune di Tione di Trento provvederà ad effettuare direttamente tutte le spese relative alla gestione del servizio eccettuate le spese relative al personale di polizia locale organicamente dipendente comune di Comano Terme e conferito alla gestione associata da tale ente, il quale anticiperà dette spese.
3. Nei primi mesi di ciascun anno il Comune di Tione di Trento effettuerà, relativamente all'anno solare precedente, il riparto dei costi complessivi di gestione del servizio tra gli enti partecipanti e richiederà agli stessi enti il versamento della rispettiva quota, determinata ai sensi dell'art. 10.

In sede di riparto spese il Comune di Tione di Trento terrà conto delle spese anticipate dal Comune di Comano Terme.

4. A titolo di acconto per il successivo esercizio gli Enti convenzionati verseranno, sempre entro i primi mesi dell'anno, un importo pari al 50% di quanto versato per il riparto dei costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma precedente. Tale previsione non vige per il Comune di Comano Terme che anticipa una parte dei costi come specificato nei commi precedenti.
5. Inoltre, il Comune di Tione di Trento provvederà alla riscossione di tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni irrogate dal personale di polizia locale, le quali dovranno essere versate direttamente al corpo intercomunale o con bonifico su apposito conto corrente postale. Nei primi mesi di ciascun anno il Comune di Tione di Trento effettuerà, relativamente all'anno solare precedente, il riparto di tali entrate tra gli enti partecipanti, secondo la rispettiva competenza territoriale.

Art. 5 – Durata della convenzione, recesso e scioglimento anticipato

1. La presente convenzione, che opera in continuità con la precedente, avrà durata dall'1 giugno 2012 al 31 maggio 2017.
2. Ciascun ente partecipante potrà recedere dalla presente convenzione con specifica istanza adottata con deliberazione dell'organo competente, indirizzata al Comune di Tione di Trento, ente capofila. Tale recesso decorrerà dall'1 gennaio successivo alla presentazione dell'istanza e comporterà l'applicazione all'ente recedente di una penale economica di importo pari alla quota di riparto dei costi di spettanza dell'ente relativa all'anno solare in cui è stata presentata l'istanza di recesso, moltiplicata per il numero di annualità restanti alla scadenza della convenzione.
3. Il recesso simultaneo da parte di più enti che rappresentino la maggioranza, calcolata sul numero di enti partecipanti o sulla popolazione teorica come definita all'art. 10, comporta lo scioglimento anticipato della convenzione, con effetto dall'1 gennaio successivo alla presentazione al Comune di Tione di Trento dell'istanza di recesso, sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli enti recedenti. In tale eventualità non dovrà essere versata la penalità di recesso di cui al comma precedente.
4. In caso di mancato rinnovo della presente convenzione alla sua naturale scadenza o in caso di suo scioglimento anticipato per il recesso simultaneo di più enti partecipanti, ai sensi del precedente comma, il personale del corpo intercomunale assunto a tempo indeterminato dal Comune di Tione di Trento successivamente all'1 giugno 2007 sarà trasferito ad altri enti già associati secondo la ripartizione prevista all'art. 9. Nella stessa eventualità, la destinazione dei mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti in dotazione al corpo intercomunale acquistati successivamente all'1 gennaio 2007 sarà quella stabilita all'art. 12.
5. La presente convenzione potrà sciogliersi inoltre in seguito all'individuazione delle Comunità di Valle, di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, quali enti di riferimento per la gestione delle funzioni di polizia locale, così come previsto dal Protocollo d'intesa in materia di finanza Locale per l'anno 2011 sottoscritto in data 29 ottobre 2010.

Art. 6 – Sedi operative e sportelli decentrati

1. La sede principale e comando del corpo intercomunale sarà ubicata presso il Comune di Tione di Trento.
2. Una sede operativa d'area per le Giudicarie Esteriori sarà situata a Ponte Arche, all'interno di un edificio messo a disposizione dal Comune di Comano Terme, al quale saranno rimborsate le spese relative a riscaldamento, energia elettrica, eventuali canoni telefonici e pulizie.
3. Presso la sede di ciascun ente partecipante sarà possibile organizzare, previo accordo tra il Sindaco competente ed il Comandante del Corpo, uno sportello decentrato del corpo intercomunale per curare i rapporti con il pubblico.

Art. 7 – Conferenza dei rappresentanti

1. Per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del corpo intercomunale sarà attivata una conferenza dei rappresentanti degli enti partecipanti, costituita da un membro per ogni ente e presieduta dal Sindaco del Comune di Tione di Trento.
2. La conferenza dei rappresentanti dovrà stabilire gli obiettivi e le priorità del servizio di polizia locale e verificare, almeno due volte all'anno, l'andamento del servizio anche sulla base di una relazione sull'attività svolta che sarà elaborata dal comandante del corpo intercomunale. Inoltre, spetterà alla conferenza dei rappresentanti la programmazione delle spese relative alla gestione del corpo intercomunale.
3. Su specifica richiesta di un singolo ente partecipante, d'intesa con il comandante del corpo intercomunale, sarà possibile concentrare l'impiego del personale di polizia locale sul territorio dell'ente richiedente in determinati periodi dell'anno che comportino necessità operative particolarmente impegnative.
4. Sarà di competenza del Sindaco di Tione di Trento, quale presidente della conferenza dei rappresentanti:
 - l'adozione dei provvedimenti previsti da leggi e regolamenti che non siano di competenza dei sindaci dei comuni interessati dalla gestione associata in qualità di ufficiali di governo;
 - la realizzazione, in collegamento funzionale con il comandante del corpo intercomunale, di quanto necessario alla concreta attuazione degli indirizzi stabiliti dalla conferenza dei rappresentanti;
 - la vigilanza generale sull'espletamento del servizio di polizia locale.
5. Resterà, invece, in capo ai sindaci dei comuni interessati dal presente accordo, titolari delle funzioni di polizia locale, il compito di impartire al comandante del corpo intercomunale le direttive generali per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale all'interno del territorio di rispettiva competenza.

Art. 8 – Comandante

1. Le funzioni di comandante del corpo intercomunale saranno svolte dal coordinatore di polizia municipale organicamente dipendente dal Comune di Tione di Trento.
2. Al comandante è attribuita la responsabilità di garantire la direzione e la necessaria funzionalità al corpo intercomunale. Il comandante è individuato quale responsabile dei procedimenti amministrativi di competenza del corpo intercomunale.

Art. 9 – Personale

1. Complessivamente, la dotazione organica del corpo intercomunale sarà la seguente:
 - un coordinatore di polizia municipale con funzioni di comandante, a tempo pieno;
 - undici agenti di polizia municipale, a tempo pieno;
 - due assistenti amministrativi, a tempo parziale per diciotto ore settimanali ciascuno.
2. Il personale di polizia locale già in servizio a tempo indeterminato presso gli enti partecipanti e in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di tutte le funzioni e i compiti di polizia locale previsti dalla legge sarà messo a disposizione del corpo intercomunale, e precisamente:
 - un coordinatore, sette agenti di polizia locale, a tempo pieno e due assistenti amministrativi, a tempo parziale, organicamente dipendenti dal Comune di Tione di Trento;
 - un agente di polizia locale, a tempo pieno, organicamente dipendente dal Comune di Comano Terme.
3. In caso di mancato rinnovo della presente convenzione alla sua naturale scadenza o in caso di suo scioglimento anticipato per il recesso simultaneo da parte di più enti che rappresentino la maggioranza, calcolata sul numero di enti partecipanti o sulla popolazione teorica come definita all'art. 10, il personale assunto a tempo indeterminato successivamente all'1 giugno 2007 passerà in organico agli enti già associati nel seguente modo:
 - al Comune di Tione di Trento un agente a tempo pieno;
 - al Comune di Comano Terme un agente a tempo pieno;

- al Comune di Tione di Trento e al Comune di Bleggio Superiore, in convenzione tra loro con la quota di $\frac{1}{2}$ ciascuno, un agente a tempo pieno;
- ai Comuni di Darè, Pclugo, Vigo Rendena e Villa Rendena, in convenzione tra loro, un agente a tempo pieno;
- ai Comuni di Fivè, San Lorenzo in Banale e Stenico e Comano Terme, in convenzione tra loro, un agente a tempo pieno;
- ai Comuni di Caderzone Terme e Spiazzo, in convenzione tra loro, un agente a tempo pieno;
- ai Comuni di Caderzone Terme, Spiazzo e Vigo Rendena, in convenzione tra loro, un assistente amministrativo a part time per diciotto ore settimanali.

Il personale assunto a tempo indeterminato precedentemente all'1 giugno 2007 rimarrà in organico agli enti già associati nel seguente modo:

- al Comune di Tione di Trento un coordinatore, un agente di polizia locale a tempo pieno e un assistente amministrativo, a tempo parziale;
 - al Comune di Comano Terme un agente a tempo pieno;
4. La conferenza dei rappresentanti potrà valutare l'opportunità di modificare la dotazione organica del corpo intercomunale definita con la presente convenzione. A seguito di tali modifiche il testo della convenzione, opportunamente modificato, dovrà essere riapprovato da parte dei competenti organi degli enti partecipanti e nuovamente sottoscritto dai loro legali rappresentanti.
 5. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale del corpo intercomunale, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) con gli enti partecipanti del personale del corpo intercomunale.
 6. Si pattuisce che il rapporto organico del personale appartenente al corpo intercomunale "Polizia Locale delle Giudicarie" sia posto in essere con il comune di rispettiva appartenenza e trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella disciplina del personale dipendente vigente nel rispettivo ente. Attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento. Le amministrazioni provvedono a dotarsi per la disciplina del personale di strumenti normativi uniformi, onde evitare disparità di trattamento.
 7. Il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti gli enti partecipanti ed è regolato secondo le intese del presente atto e del regolamento del corpo intercomunale.

Art. 10 – Ripartizione dei costi

1. Dalla data di entrata in vigore della presente convenzione saranno ripartiti tra gli enti partecipanti i costi relativi al personale di polizia locale già in servizio a tempo indeterminato presso gli enti medesimi e messo a disposizione del corpo intercomunale nonché le spese di gestione generale e tutte le altre spese connesse allo svolgimento delle funzioni di polizia locale che non rientrano nelle ipotesi di finanziamento previste dal "Progetto Sicurezza del Territorio" approvato dalla Giunta Provinciale.
2. I costi relativi al personale di polizia municipale già in servizio presso alcuni enti partecipanti precedentemente alla prima attivazione della gestione associata risalente al 1 giugno 2007 e messo a disposizione del corpo intercomunale (cosiddetto "personale storico") saranno ripartiti nel seguente modo:
 - per il primo 50 % tra tutti gli enti partecipanti alla gestione associata, in proporzione alla popolazione teorica, definita come la somma dei residenti, dei lavoratori occupati (calcolati per cinque giorni alla settimana) e delle presenze turistiche giornaliere (calcolate come dato annuale diviso per 365) sul rispettivo territorio;
 - per il restante 50 % tra il Comune di Tione di Trento e il Comune di Comano Terme nelle rispettive quote di $\frac{2}{3}$ e $\frac{1}{3}$, ossia proporzionalmente alle unità di personale di polizia

municipale già in servizio prima dell'attivazione della gestione associata e messo a disposizione del corpo intercomunale.

Tale ripartizione è quella riportata alla tabella A allegata alla presente convenzione.

3. I costi relativi alle spese di gestione generale e alle ulteriori spese connesse non finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento saranno ripartiti proporzionalmente alla popolazione teorica di ciascun ente. Tale ripartizione è quella riportata alla tabella B allegata alla presente convenzione.
4. Per il periodo compreso tra la cessazione della contribuzione provinciale di cui sopra e il termine della presente convenzione tutte gli altri costi di gestione del corpo intercomunale, compresi quelli relativi al personale, saranno ripartiti tra gli enti partecipanti proporzionalmente alla rispettiva popolazione teorica. Tale ripartizione è quella riportata alla tabella B allegata alla presente convenzione.
5. Le ripartizioni dei costi tra gli enti partecipanti di cui al presente articolo e riportate nelle tabelle A e B allegate sono effettuate sulla base dei dati relativi alla popolazione residente al 31 dicembre 2009, ai lavoratori occupati sul territorio secondo il censimento 2001 e alle presenze turistiche relative al 2009. Tali dati non necessitano di aggiornamento per il periodo di validità della presente convenzione.

Art. 11 – Ripartizione delle entrate

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni irrogate dal personale di polizia locale, versate direttamente al corpo intercomunale o con bonifico su apposito conto corrente postale, saranno ripartite tra gli enti partecipanti dal Comune di Tione di Trento nei primi mesi di ciascun anno relativamente all'anno solare precedente, secondo la rispettiva competenza territoriale.

Art. 12 – Mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti

1. Le attrezzature in dotazione al personale di polizia locale conficito alla gestione associata sono assegnate al corpo intercomunale. Per il periodo di vigenza della presente convenzione, le spese di manutenzione di tali beni rientreranno nel totale dei costi di gestione del corpo intercomunale e come tali ripartite tra gli enti partecipanti.
2. Il Comune di Tione di Trento, ente capofila della convenzione, provvederà all'acquisto dei mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti necessari per l'attività di servizio del corpo intercomunale, inserendo le nuove acquisizioni all'interno del proprio inventario.
3. La custodia e la gestione dei mezzi, delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione al corpo intercomunale sarà di competenza del Comune di Tione di Trento, il quale dovrà garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. In caso di mancato rinnovo della presente convenzione alla sua naturale scadenza o in caso di suo scioglimento anticipato per il recesso simultaneo da parte di più enti che rappresentino la maggioranza, calcolata sul numero di enti partecipanti o sulla popolazione teorica come definita all'art. 10, la destinazione dei mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti in dotazione al corpo intercomunale acquistati successivamente all'1 gennaio 2007 sarà stabilita con apposito accordo tra gli enti già associati sulla base di idonea perizia di stima. Nella stessa eventualità, le attrezzature di proprietà di un singolo ente già associato messe a disposizione del corpo intercomunale rientreranno nella disponibilità dell'ente proprietario.

Art. 13 – Nuove adesioni

1. Future nuove adesioni alla presente convenzione da parte di comuni appartenenti all'ambito "Giudicarie" come individuato dal "Progetto Sicurezza del Territorio" approvato dalla Giunta Provinciale saranno ammesse previo raggiungimento, tra tutti gli enti partecipanti, di un accordo sugli aspetti finanziari e organizzativi derivanti dalla nuova adesione.

2. La quota di compartecipazione alle spese generate dal servizio nonché la quota di proprietà dei mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti relativi all'ente subentrante saranno stabilite dalla conferenza dei rappresentanti di cui all'art. 7.
3. A seguito di tali nuove adesioni il testo della convenzione, opportunamente modificato, dovrà essere riapprovato da parte dei competenti organi degli enti partecipanti e nuovamente sottoscritto dai loro legali rappresentanti.

Art. 14 – Risoluzione di controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie sorte tra gli enti partecipanti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, in sede di conferenza dei rappresentanti.
2. Rimane comunque salva la possibilità di ricorrere alla competente autorità giurisdizionale.

Letto, confermato e sottoscritto.
Tione di Trento, _____

Il Sindaco del Comune di Bleggio Superiore
Alberto Iori

Il Sindaco del Comune di Bolbeno
Diego Chiodega

Il Sindaco del Comune di Caderzone Terme
Emilio Mosca

Il Sindaco del Comune di Comano Terme
Livio Caldera

Il Sindaco del Comune di Darè
Bruna Collini

Il Sindaco del Comune di Fivè
Nicoletta Aloisi

Il Sindaco del Comune di Pelugo
Stefano Pietro Galli

Il Sindaco del Comune di Preore
Paolo Paletti

Il Sindaco del Comune di San Lorenzo in Banale
Gianfranco Rigotti

Il Sindaco del Comune di Spiazzo
Michele Ongari

Il Sindaco del Comune di Stenico
Monica Mattevi

Il Sindaco del Comune di Tione di Trento
Mattia Gottardi

Il Sindaco del Comune di Vigo Rendena
Ezio Loranzi

Il Sindaco del Comune di Villa Rendena
Emanuele Bernardi

Il Sindaco del Comune di Zuclo
Paolo Artini

Tabella A - Ripartizione dei costi relativi al "personale storico"

Ente	Residenti (al 31 dicembre 2009)	Lavoratori occupati (cens. 2001)	Presenze turistiche (dati 2009)	Popolazione teorica	Ripartizione del primo 50% dei costi	Ripartizione del secondo 50% dei costi	Ripartizione percentuale complessiva
Comune di Bleggio Superiore	1.548	367	77.558	2.023	8,18%		4,09%
Comune di Bolbeno	353	94	9.811	447	1,81%		0,90%
Comune di Caderzone Terme	678	146	254.438	1.479	5,98%		2,99%
Comune di Darè	245	57	11.326	318	1,28%		0,64%
Comune di Fiavé	1.129	202	83.455	1.502	6,07%		3,04%
Comune di Pelugo	387	70	11.889	470	1,90%		0,95%
Comune di Preore	389	184	5.008	534	2,16%		1,08%
Comune di San Lorenzo in Banale	1.181	223	116.640	1.660	6,71%		3,36%
Comune di Spiazzo	1.256	363	193.751	2.046	8,27%		4,14%
Comune di Stenico	1.167	164	121.995	1.618	6,54%		3,27%
Comune di Tione di Trento	3.655	2.816	24.770	5.734	23,18%	66,67%	44,92%
Comune di Vigo Rendena	517	118	31.069	686	2,78%		1,39%
Comune di Villa Rendena	959	219	44.570	1.238	5,00%		2,50%
Comune di Zuolo	358	86	7.927	441	1,78%		0,89%
Comune di Comano Terme	2.860	1.069	326.633	4.536	18,35%	33,33%	25,84%
Totali	16.703	6.178	1.320.840	24.735	100,00%	100,00%	100,00%

Tabella B - Ripartizione degli altri costi di gestione

Ente	Residenti (al 31 dicembre 2009)	Lavoratori occupati (cens. 2001)	Presenze turistiche (dati 2009)	Popolazione teorica	Ripartizione percentuale
Comune di Bleggio Superiore	1.548	367	77.558	2.023	8,18%
Comune di Bolbeno	353	94	9.811	447	1,81%
Comune di Caderzone Terme	678	146	254.438	1.479	5,98%
Comune di Darè	245	57	11.326	318	1,28%
Comune di Fiavé	1.129	202	83.455	1.502	6,07%
Comune di Pelugo	387	70	11.889	470	1,90%
Comune di Preore	389	184	5.008	534	2,16%
Comune di San Lorenzo in Banale	1.181	223	116.640	1.660	6,71%
Comune di Spiazzo	1.256	363	193.751	2.046	8,27%
Comune di Stenico	1.167	164	121.995	1.618	6,54%
Comune di Tione di Trento	3.655	2.816	24.770	5.734	23,18%
Comune di Vigo Rendena	517	118	31.069	686	2,78%
Comune di Villa Rendena	959	219	44.570	1.238	5,00%
Comune di Zuolo	358	86	7.927	441	1,78%
Comune di Comano Terme	2.860	1.069	326.633	4.536	18,35%
Totali	16.703	6.178	1.320.840	24.735	100,00%

Commento al punto 8 dell'OdG del Consiglio Comunale di data 22.03.2012

Approfittando della trattazione del punto in questione ribadiamo le ns. perplessità in merito all'armamento della polizia locale anche in relazione al rapporto costi / benefici (si parla di un servizio alla settimana) ed alla ingiustificata situazione di allarmismo che si scontra con la totale o quasi assenza di episodi di criminalità ,come si può ben verificare dalle indagini condotte dall'organismo Transcrime sulla situazione della sicurezza in Trentino e nella nostra zona.

Accenniamo anche agli incontri che sono stati organizzati in zona (Preore) in quest'ultimo periodo per cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica (che non è stata mai ascoltata) su questo argomento e i molti articoli in disaccordo che sono apparsi sui quotidiani locali e sul Giornale delle Giudicarie.

Facciamo presente la forte riduzione delle forze dell'ordine nella nostra zona (si chiede un impegno ai sindaci per questo problema) che contrasta con le enormi spese effettuate per la costruzione e sistemazione di caserme ahimè ancora desolatamente vuote.

L'operazione ci è sembrata un "capriccio" una velleità dei ns.governanti di amplificare a dismisura la percezione di paura dei cittadini (come è purtroppo stato cavalcato negli ultimi anni da talune forze politiche) e ciò ha portato a questa scelta che non accettiamo.

Cons. Michele Oss
Gruppo Consiliare Progetto Comune

Punto n. 9 all'O.d.G.

Deliberazione n. 12/2012 dd. 22.03.2012

OGGETTO: Regolamento Organico del Personale dipendente. Modifica degli allegati A e B concernenti la dotazione organica del Comune e i requisiti di accesso.

MZ/mz

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Il Regolamento Organico del Personale Dipendente, come modificato da ultimo con deliberazione consiliare n. 8/2010 del 9 marzo 2010, stabilisce, all'allegato A, la dotazione di personale del Comune suddivisa per ciascuna categoria professionale.

Specificamente, l'attuale dotazione organica prevista dal regolamento citato è la seguente:

Categoria	Posti
Segretario Generale di seconda classe	1
D	5
C	37
B	11
A	2
Totale	56

La distinzione dei posti tra tempo parziale e tempo pieno è attuata dalla Giunta Comunale.

Ravvisata la necessità di procedere ad aumentare il numero dei posti in organico relativamente alla figura professionale A, in quanto:

- attualmente risulta libero un solo posto inquadrato in tale categoria, che si ritiene di coprire a seguito di assunzione previo concorso pubblico di un operaio, in sostituzione di un operaio che verrà collocato a riposo per pensionamento con il primo di aprile 2012;
- essendo verosimile che nel corso dell'anno 2012 un altro operaio venga collocato a riposo per raggiungimento dell'età pensionabile, creando ora un altro posto in categoria A ciò permetterà di attingere dalla graduatoria del concorso svolto nel prossimo periodo per sostituire tale secondo operaio.

A seguito di tale modifica risulta opportuno togliere dalla dotazione organica due posti in organico inquadrati nella figura professionale B base, in quanto rimangono inutilizzati.

Conseguentemente alle modifiche di cui sopra, l'allegato A al Regolamento Organico del Personale Dipendente risulta essere quello allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto inoltre che si rende necessario procedere ad integrare pure l'allegato B del Regolamento organico relativo alle modalità e requisiti di accesso dall'esterno ai posti a tempo indeterminato, specificando nei requisiti di accesso al posto di operaio qualificato cat. B base che è richiesta la patente di guida categoria B o C a seconda di come sarà determinato nel bando di concorso o di selezione.

Alle variazioni della dotazione di personale dovrà seguire una modifica della pianta organica da parte della Giunta Comunale.

Esaminate le modifiche all'allegato A ed all'allegato B del Regolamento Organico del Personale Dipendente, (regolamento come modificato da ultimo con deliberazione consiliare n. 8/2010 del 9 marzo 2010) riportate negli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto del Comune, nel testo approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 29 febbraio 2008 e ss. mm., e, in particolare, l'art. 40, c. 1;

Visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005 e, in particolare, l'art. 26, c. 3, lett. d);

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire l'immediata modifica della pianta organica da parte della Giunta Comunale e la conseguente attivazione delle procedure di concorso necessarie.

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e contabile, espresso dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

Con voti favorevoli n. 20, contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi per alzata di mano dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

7. **di modificare**, per i motivi esposti nelle premesse, l'allegato A al Regolamento Organico del Personale Dipendente, aumentando di due unità di personale i posti di categoria A e diminuendo di due unità di personale i posti di categoria B base, e specificando che, conseguentemente a tali modifiche, l'allegato A al Regolamento Organico del Personale Dipendente risulta essere quello allegato al presente provvedimento, che si approva e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
8. **di modificare**, per i motivi esposti in premessa, l'allegato B al Regolamento Organico del Personale Dipendente relativamente ai requisiti di accesso al posto di operaio qualificato categoria B base, prevedendo la patente di guida categoria B o C a seconda di come sarà determinato in ogni specifico bando di concorso o di selezione.
9. **di specificare** che le modifiche di cui sopra dovranno essere recepite dalla Giunta Comunale con una modifica della pianta organica e con gli altri atti conseguenti, al fine di dare esecuzione operativa al presente provvedimento;
10. **di incaricare** gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi della presente deliberazione e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
11. **di dichiarare**, con separata votazione con voti favorevoli n. 20, contrari n. zero, astenuti n. zero espressi per alzata di mano dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/05, al fine di consentire l'immediata modifica della pianta organica da parte della Giunta Comunale e la conseguente attivazione delle procedure di assunzione di inquadramento e di concorso necessarie;
12. **di evidenziare** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, lett. B, della L. 1034/1971 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali";
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Punto n. 9 all'OdG

INTERVENTI

Relaziona il Sindaco affermando che sono prossimi i pensionamenti di alcuni operai. Per questo si sono inseriti alcuni posti di categoria A con funzioni di operaio, così da fare un concorso e poter poi utilizzare la graduatoria per più assunzioni.

Inoltre si è modificata la previsione relativa agli operai in cat. B relativa alla possibilità di chiedere la patente B o C.

La Consigliera Giacomuzzi chiede quanti sono gli operai e quali vanno in pensione.

L'Assessore Salvaterra risponde che sono otto, in pensione ne vanno 2 quest'anno e altri 2 nel giro di 2 - 3 anni.

Giacomuzzi trova che il settore sia un po' sotto dimensionato.

Salvaterra afferma che oltre agli operai fissi ve ne sono altri stagionali e vi è pure l'Azione 10.

Giacomuzzi ritiene che servirebbero più operai.

Salvaterra afferma che si sono presi più macchinari per migliorare il lavoro.

Sindaco afferma che vi sono blocchi delle assunzioni e necessità di contenere la spesa corrente nei limiti stabiliti dalla legge.

Giacomuzzi chiede se c'è l'intenzione di assumere operai in cat. A.

Salvaterra afferma che si intende partire con assunzioni di operai in categoria A.

Allegati A e B alla deliberazione consiliare


12/2012 dd. 22.03.2012



IL SEGRETARIO GENERALE

dr. Diego Viviani

Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento



Regolamento Organico del personale dipendente

*dei comuni e loro consorzi
della provincia autonoma di Trento*

Versione adeguata al C.C.P.L. 20.10.2003

Allegato A - Dotazione di personale per categoria

Categoria	Posti
Segretario Generale di seconda classe	1
D	5
C	37
B	9
A	4
Totale	56

NOTA: la distinzione dei posti tra tempo parziale e tempo pieno sarà attuata con delibera della Giunta Comunale

ALLEGATO B

B1 – Modalità e requisiti di accesso dall'esterno ai posti a tempo indeterminato

Categoria e livello	Modalità di accesso	Figura professionale	Requisiti di accesso
A	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami; ✓ formazione di una graduatoria pubblica per soli titoli e prova selettiva; ✓ ricorso al collocamento e prova selettiva; ✓ mobilità; ✓ inquadramento del personale in comando. 	Addetto al servizio ausiliario	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diploma di scuola dell'obbligo.
		Operaio	
B base	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami; ✓ corso – concorso; ✓ mobilità; ✓ inquadramento del personale in comando. 	Operaio qualificato	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diploma di scuola media inferiore; ✓ <u>patente di guida categoria B o C a seconda delle previsioni del bando;</u> ✓ attestato di qualificazione professionale biennale o esperienza di lavoro anche presso privati per almeno due anni in uno dei seguenti indirizzi: edile, carpentiere, meccanico, camionista, falegname, giardiniere.
B evoluto	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami; ✓ corso – concorso; ✓ mobilità; ✓ inquadramento del personale in comando. 	Coadiutore tecnico amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diploma di scuola media inferiore; ✓ attestato di qualificazione professionale almeno biennale nonché esperienza professionale biennale acquisita presso datori di lavoro sia pubblici che privati inerte al posto; L'eventuale possesso del diploma di scuola media superiore si considera riassorbire i precedenti requisiti.
		Coadiutore amministrativo	
C base	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami; ✓ corso – concorso; ✓ mobilità; 	Assistente amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diploma di scuola media superiore.
		Assistente contabile	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diploma di ragioniere o perito commerciale.

	✓ inquadramento del personale in comando.	Assistente tecnico	✓ Diploma di geometra o perito edile.
		Agente di polizia municipale	✓ Diploma di scuola media superiore e attestato di partecipazione al corso preparatorio alle procedure di assunzione previsto nell'ambito "Progetto Sicurezza del Territorio" approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2554/02, integrata e modificata dalle deliberazioni n. 2703/03 e 807/06 oppure esperienza di ruolo nel profilo professionale.
C base	✓ Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami; ✓ corso – concorso; ✓ mobilità; ✓ inquadramento del personale in comando.	Assistente bibliotecario	✓ Diploma di scuola media superiore.
		Coordinatore di squadra di almeno 8 unità	✓ Diploma di geometra o perito edile o altri diplomi di scuola media superiore attinenti al posto da ricoprire (perito industriale meccanico, elettromeccanico, elettronico, chimico o agrario).
C evoluto	✓ Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami; ✓ corso – concorso; ✓ mobilità; ✓ inquadramento del personale in comando.	Collaboratore amministrativo	✓ Diploma di scuola media superiore nonché sei anni di esperienza professionale presso enti pubblici in posizione di lavoro corrispondente anche nel livello immediatamente inferiore oppure presso privati nello svolgimento di mansioni professionalmente equivalenti.
		Collaboratore amministrativo contabile	✓ Diploma di scuola media superiore nonché sei anni di esperienza professionale presso enti pubblici in posizione di lavoro corrispondente anche nel livello immediatamente inferiore oppure presso privati nello svolgimento di mansioni professionalmente equivalenti.
		Collaboratore contabile	✓ Diploma di ragioniere o perito

		Collaboratore responsabile dei tributi	commerciale nonché sei anni di esperienza professionale presso enti pubblici in posizione di lavoro corrispondente anche nel livello immediatamente inferiore oppure presso privati nello svolgimento di mansioni professionalmente equivalenti.
		Collaboratore amministrativo servizi demografici	✓ Diploma di scuola media superiore nonché sei anni di esperienza professionale presso enti pubblici in posizione di lavoro corrispondente anche nel livello immediatamente inferiore.
		Collaboratore bibliotecario	✓ Diploma di scuola media superiore nonché sei anni di esperienza professionale presso enti pubblici in posizione di lavoro corrispondente anche nel livello immediatamente inferiore oppure presso privati nello svolgimento di mansioni professionalmente equivalenti.
		Collaboratore tecnico	✓ Diploma di geometra o perito edile nonché sei anni di esperienza professionale presso enti pubblici in posizione di lavoro corrispondente anche nel livello immediatamente inferiore oppure presso privati nello svolgimento di mansioni professionalmente equivalenti.
		Coordinatore di Polizia Municipale	✓ Diploma di scuola media superiore nonché sei anni di esperienza professionale presso enti pubblici in posizione di lavoro corrispondente anche nel livello immediatamente inferiore oppure presso privati nello svolgimento di mansioni professionalmente equivalenti.

D base	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami; ✓ corso – concorso; ✓ mobilità; ✓ inquadramento del personale in comando. 	Funzionario esperto ingegnere o architetto	✓ Diploma di laurea in ingegneria o architettura o laurea specialistica equiparata, ai sensi del D.M. 5 maggio 2004.
		Funzionario esperto contabile amministrativo	✓ Diploma di laurea in materie economiche, giuridiche o politiche o laurea specialistica equiparata, ai sensi del D.M. 5 maggio 2004.
		Funzionario amministrativo	✓ Diploma di laurea in materie economiche, giuridiche o politiche o laurea specialistica equiparata, ai sensi del D.M. 5 maggio 2004.
D Base	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami; ✓ corso – concorso; ✓ mobilità; ✓ inquadramento del personale in comando. 	Vice Segretario comunale	✓ Diploma di laurea in materie economiche, giuridiche o politiche o laurea specialistica equiparata, ai sensi del D.M. 5 maggio 2004, in aggiunta a certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle Giunte provinciali di TN e BZ.
Segretario generale 2 ^a classe	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Concorso pubblico per titoli ed esami; ✓ Mobilità di compensazione; 	Segretario generale	✓ Requisiti previsti dal testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 19 maggio 1999, n. 3/L.

**B2 – Modalità di accesso ai posti a tempo indeterminato per mezzo della
progressione verticale**

- per tutte le categorie ed i livelli, l'accesso ai posti a tempo indeterminato per mezzo dell'istituto della progressione verticale avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art. 54 del presente regolamento e Accordo relativo all'Ordinamento Professionale del

personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali sottoscritto il 20.07.2007, di cui si richiama in particolare il titolo IV - progressione verticale -);

B3 - Specificazioni relativi all'accesso ai posti a tempo indeterminato da parte di soggetti portatori di handicap o in situazione di disagio sociale

per tutte le categorie ed i livelli, l'accesso ai posti a tempo indeterminato da parte di soggetti portatori di handicap o in situazioni di disagio sociale, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. f) del presente regolamento, può avvenire attraverso procedure particolari, anche attraverso tirocini guidati, sulla base di disposizioni legislative in materia (L. 12 marzo 1999, n. 68).

B4 - Specificazioni relative all'accesso ai posti a tempo indeterminato di Agente di Polizia Municipale.

- Qualora, al termine dell'esperimento della procedura concorsuale bandita per uno o più posti di Agente di Polizia Municipale, non risultino candidati idonei in possesso dei requisiti prescritti, il concorso può essere nuovamente esperito prescindendo dal requisito della partecipazione al corso preparatorio alle procedure di assunzione previsto nell'ambito del "Progetto Sicurezza del Territorio".

B5 - Specificazioni in ordine al mutamento di figura professionale

- Art. 4 comma 1 dell'Accordo relativo all'Ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali:
"in presenza di specifiche ragioni organizzative e con il consenso del dipendente, l'Amministrazione ha facoltà di disporre il mutamento di figura professionale, a parità di inquadramento giuridico-economico, nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti professionali richiesti per la nuova figura professionale."

Punto n. 10 all'O.d.G.

Deliberazione n. 13/2012 dd. 22.03.2012

OGGETTO: Tariffe di frequenza dell'Asilo nido comunale di Tione. Determinazione mediante applicazione del modello I.C.E.F.

MZ/mz

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

L'I.C.E.F., indicatore della condizione economica familiare, è un insieme di dati ed informazioni di natura reddituale, patrimoniale ed anagrafica che, combinati sulla base di parametri e meccanismi di calcolo, consentono di misurare la condizione economica di un nucleo familiare; previsto dalla normativa provinciale sin dal 1993 (LP 01.02.1993 n. 3), nel corso di questi anni l'ICEF è stato utilizzato per alcuni specifici interventi; affinato con recenti provvedimenti normativi (vedi da ultimo la deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 dd. 17.06.2010), che approvano le modalità di valutazione della condizione economica familiare, di presentazione delle dichiarazioni e tutte le relative istruzioni necessarie, il sistema esperto ICEF è, oggi, alla base delle politiche equitative della P.A.T.; viene attualmente adottato, tra l'altro, per il calcolo delle tariffe di numerosi servizi provinciali come ad esempio la mensa scolastica, il trasporto degli alunni, il prolungamento dell'orario nelle scuole dell'infanzia, il diritto allo studio.

Anche la disciplina provinciale in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia assegna agli organismi rappresentativi dei Comuni ed alla Provincia l'individuazione di criteri di equità e omogeneità delle politiche tariffarie applicate dai Comuni per i servizi medesimi: l'art.10 c.1 della LP 12.03.2002 n. 4, così come sostituito dalla LP 19.10.2007 n. 17, dispone infatti al c.1 lett.f) che i Comuni, in coerenza con quanto previsto dalla L.P. 16.06.2003 n. 3 definiscano i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche e patrimoniali delle famiglie nel rispetto di quanto stabilito dall'art.6 della LP 01.02.1993 n. 3 e dall'art.7 della LP 03.02.1997 n. 2, relativi alla valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi.

Il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 29.12.2010, ha espresso parere favorevole all'adozione del sistema ICEF per il calcolo delle tariffe relative ai servizi socio-educativi per la prima infanzia presenti sul territorio provinciale, secondo le modalità di gestione ed i criteri individuati dalla PAT.

Di conseguenza, la Giunta provinciale con deliberazione n. 262 dd. 17.02.2011 ha stabilito che tali criteri devono essere applicati dagli enti locali titolari di servizi socio-educativi per la prima infanzia, ovvero dai Comuni, a partire dal 1° settembre 2012, con possibilità di anticiparne l'applicazione.

Con deliberazione n. 391 dd. 04/03/2011 la Giunta provinciale ha approvato e definito i nuovi criteri per la determinazione dei trasferimenti a sostegno dei servizi pubblici locali di nido di infanzia e di nido familiare-tagesmutter, prevedendo in particolare per la tipologia di servizio di nido d'infanzia un contributo pari ad € 7.100,00 annuo per ogni bambino frequentante il nido con orario tempo pieno.

Tale deliberazione della Giunta provinciale stabiliva altresì che:

- venivano mantenuti per le famiglie solo fino al 31 agosto 2011 gli interventi di sostegno corrispondenti allo sconto del 30% delle tariffe relative al nido d'infanzia ed alla concezione di un sussidi pari ad € 1,20 per ora con riferimento al nido familiare-tagesmutter;
- ciascun ente locale deve procedere ad una revisione delle tariffe da applicarsi a partire dal mese di settembre 2011, anno educativo 2011/2012, ed obbligatoriamente a partire dal mese di settembre 2012, anno educativo 2012/2013, con il vincolo di tutelare le famiglie appartenenti alle fasce più deboli;

Alla luce di tale quadro di riferimento a livello di legislazione provinciale, il Comune di Tione intende riformare le modalità di calcolo della situazione economica delle famiglie utenti del servizio di asilo nido, superando il vecchio sistema di valutazione basato sulle fasce di reddito di cui al regolamento vigente.

Rilevato che tale riforma delle modalità di calcolo della situazione economica delle famiglie è stata già adottata dal Comune di Tione con riferimento al servizio di nido familiare-tagesmutter, come da deliberazione consiliare n. 56/2011 dd. 29.11.2011, a partire dal mese di settembre 2011.

L'Amministrazione comunale intende quindi in particolare adottare, a partire dall'anno educativo 2012/2013, anche per il servizio di nido d'infanzia il sistema I.C.E.F. per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare per la determinazione della tariffa del servizio di asilo nido comunale: il metodo di calcolo ICEF garantirà infatti maggiore equità ed omogeneità nella valutazione della condizione economica delle famiglie.

Pertanto spetta al Comune definire:

- la tariffa minima e la tariffa intera da applicare alle famiglie utenti per quanto riguarda l'orario normale del servizio nido d'infanzia;
- la condizione economica familiare sopra la quale viene attribuita la tariffa intera per il servizio di nido d'infanzia e la condizione economica familiare sotto la quale viene assegnata la tariffa minima per il servizio di nido d'infanzia;
- gli altri criteri generali per il calcolo della tariffa (es. riduzione per secondo figlio).

Dato atto che attualmente le rette di frequenza all'Asilo Nido comunale sono le seguenti:

A. quota giornaliera: € 5,00, non dovuta dall'utente per i primi giorni di inserimento del bambino all'Asilo Nido comunale privi del pasto;

B. quota fissa mensile:

REDDITO ANNUO PRO CAPITE Importo risultante dal reddito netto dei genitori suddiviso per il numero dei componenti (e comunque per tre).	ORARIO NORMALE 7.30 – 16.30	ORARIO RIDOTTO MATTINO 7.30 – 13.00	ORARIO RIDOTTO POMERIGGIO 13.00 – 18.00	PROLUNGAMENTO ORARIO 16.30 – 18.00
PRIMA: reddito fino a € 3.000,00	€ 159,60	€ 134,40	€ 117,60	€ 25,20
SECONDA: reddito da € 3.001,00 a € 4.800,00	€ 210,00	€ 176,40	€ 159,60	€ 25,20
TERZA: reddito da € 4.801,00 a € 6.600,00	€ 252,00	€ 210,00	€ 193,20	€ 25,20
QUARTA: reddito da € 6.601,00 a € 8.500,00	€ 294,00	€ 243,60	€ 226,80	€ 25,20

QUINTA: reddito oltre € 8.501,00	€ 336,00	€ 277,20	€ 260,40	€ 25,20
--	----------	----------	----------	---------

Per valutare il preciso impatto dell'applicazione del nuovo metodo di calcolo sulla tariffa degli utenti del servizio di nido d'infanzia e conseguentemente sulle entrate del bilancio comunale, l'ufficio Segreteria ha elaborato una serie di simulazioni per confrontare le rette attualmente pagate dagli utenti del servizio di nido con quelle determinate in base al sistema ICEF, con due obiettivi:

- garantire che l'incasso delle rette degli utenti, in aggiunta al contributo erogato dalla PAT annualmente, siano in grado di coprire il costo del servizio di asilo nido;
- tutelare le famiglie inserite nelle fasce più basse, mantenendo pressoché inalterata la tariffa minima ed adeguando invece la tariffa massima, cercando di limitare il più possibile comunque il suo incremento.

Dato atto che nel corso dell'anno 2012, prevedibilmente a partire dall'autunno, è previsto che il servizio di asilo nido comunale venga ubicato in una nuova struttura che viene data in locazione al Comune, struttura che consente di ospitare più bambini ma che allo stesso tempo prevede necessariamente una serie di costi aggiuntivi per il Comune, quali l'affitto della stessa struttura e il maggiore compenso che dovrà essere liquidato alla Cooperativa che gestisce il servizio in virtù dei maggiori bambini frequentanti, ai sensi di contratto.

Rilevato che per fare fronte a tali maggiori costi, la Provincia Autonoma di Trento adeguerà il proprio contributo provinciale che non sarà tuttavia sufficiente a coprire interamente gli stessi, i quali dovranno essere necessariamente coperti dalle rette degli utenti.

Alla luce di tutto questo, risulta opportuno introdurre per il servizio di nido d'infanzia i seguenti criteri, che prevedono la corresponsione al Comune da parte dell'utenza che fruisce del servizio di asilo nido delle seguenti quote:

- una quota fissa mensile;
- una quota giornaliera che viene calcolata sulla base delle presenze mensili effettive, pari ad € 5,00 per ogni giorno di effettiva frequenza;
- una quota aggiuntiva fissa mensile per l'orario prolungato, pari ad € 25,00.

Relativamente alla **quota fissa mensile**, la stessa viene così strutturata:

con ICEF inferiore o uguale a 0,13 → tariffa minima pari ad € 180,00 mensili;
 con ICEF superiore a 0,32 → tariffa massima pari ad € 400,00 mensili;
 con ICEF compreso tra 0,13 e 0,32 → tariffa in proporzione diretta al coefficiente ICEF;
 riduzione del 15% per chi usufruisce del part-time mattino;
 riduzione del 25% per chi usufruisce del part-time pomeridiano;
 arrotondamento: 1,00

Vista la L.P. 12.03.2002 n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" e ss.mm. e i..

Visto il regolamento di gestione del servizio di Asilo nido comunale, approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 2/2005 dd. 16.03.2005.

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 56 L.R. 1/93 come modificato dall'art. 16 comma 6 L.R. 10/98, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile rispettivamente dal Responsabile della struttura interessata e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Accertata la competenza del Consiglio comunale a deliberare in materia, ai sensi dello Statuto

comunale vigente.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11/2001 dd. 05.03.2001 e ss.mm..

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 4 (Giacomuzzi, Maraner, Oss e Pellegrini), astenuti n. 1 (Scandolari) su n. 20 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza dal 1° settembre 2012 l'applicazione del modello ICEF per la determinazione delle tariffe di frequenza del servizio di Asilo nido del Comune di Tione di Trento.

2. Di rideterminare ed approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i seguenti criteri per il calcolo delle rette di frequenza per il servizio di asilo nido comunale, criteri che prevedono la corresponsione al Comune da parte dell'utenza che fruisce del servizio di asilo nido delle seguenti quote:

- una quota fissa mensile;
- una quota giornaliera che viene calcolata sulla base delle presenze mensili effettive, pari ad € 5,00 per ogni giorno di effettiva frequenza;
- una quota aggiuntiva fissa mensile per l'orario prolungato, pari ad € 25,00.

Relativamente alla **quota fissa mensile**, la stessa viene così strutturata:

con ICEF inferiore o uguale a 0,13 → tariffa minima pari ad € 180,00 mensili;
con ICEF superiore a 0,32 → tariffa massima pari ad € 400,00 mensili;
con ICEF compreso tra 0,13 e 0,32 → tariffa in proporzione diretta al coefficiente ICEF;
riduzione del 15% per chi usufruisce del part-time mattino;
riduzione del 25% per chi usufruisce del part-time pomeridiano;
arrotondamento: 1,00

3. Di specificare che l'Ufficio ragioneria procederà agli atti esecutivi della presente.

4. Di specificare che la presente modifica le previsioni del regolamento comunale in materia di Asilo nido, ove lo stesso fa riferimento a dichiarazione dei redditi, dovendosi in tali punti intendere il riferimento al valore dell'indicatore ICEF, specificando che si provvederà ad aggiornare il testo regolamentare con prossimo provvedimento consiliare.

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Asilo Nido comunale e di dare atto che alla presente deliberazione verrà data consueta pubblicità e diffusione.

6. Di dichiarare, con voti favorevoli n. 15, contrari n. 4 (Giacomuzzi, Maraner, Oss e Pellegrini), astenuti n. 1 (Scandolari) su n. 20 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

7. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 c. 5 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse.

Punto 10

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Zamboni affermando che in base alla deliberazione della Giunta Provinciale va applicato il modello ICEF alle tariffe di frequenza dell'Asilo nido, come si è già fatto per servizio di tagesmutter.

Spiega che è necessario determinare la tariffa in base a modello ICEF e spiega che la tariffa è formata inoltre da altra voce per spesa giornaliera relativa a pasti - pannolini ed inoltre vi è una quota per l'orario prolungato.

Spiega quindi la tariffa che viene proposta, come indicata in proposta di deliberazione, ad atti, di cui dà illustrazione.

Giovanna Scandolari legge nella proposta di delibera che si prevede di spostare l'Asilo nido in una nuova struttura che verrà locata e che comporterà quindi una serie di maggiori spese. Trova che facendo il confronto con un asilo vicino, quello di Bondo, le tariffe di Tione sono assai più alte. Inoltre da un articolo di giornale legge che l'immobile sarà affittato al Comune chiavi in mano e con spese a carico del proprietario.

L'Assessore Zamboni risponde che l'Asilo di Bondo è molto diverso da quello di Tione. Evidenzia che le tariffe di Tione sono in linea con quelle della gran parte di Comuni trentini. Inoltre si è tenuto conto delle indicazioni provinciali relative al contenimento delle tariffe per le fasce deboli. Spiega perché i costi per il rinnovo della struttura non saranno a carico delle famiglie ma saranno supportate dal Comune.

Giacomuzzi chiede se è vero quello che scrive il giornale che la struttura sarà data chiavi in mano al Comune.

L'affitto sarà di 1.800,00 euro al mese.

L'Assessore Zamboni afferma che il costo della metanizzazione della struttura sarà a carico del Comune. L'affitto richiesto è quello indicato da Giacomuzzi. Per le fasce deboli vi sarà una diminuzione.

Michele Oss afferma che ci si sta inoltrando sulla parte dell'ordine del giorno relativa alle tariffe, chiede che si ponga attenzione ai costi che non vadano a gravare troppo sulle famiglie.

Sindaco non sa se è un intervento serio o se si vuol prendere in giro. Crede che nessuno al mondo provi piacere ad aumentare, nemmeno di un euro, una tariffa.

Gran parte delle tariffe e degli aumenti sono legati a conseguenze delle leggi approvate dallo Stato.

Eviterebbe volentieri di aumentare le tariffe, così pure gli altri della maggioranza.

Giacomuzzi trova che certe scelte siano tali da non andare a favore delle fasce sociali più deboli. Bisognerebbe cercare di fare cassa puntando su altre categorie.

Il Sindaco trova che bisognerebbe criticare facendo proposte e trovando soluzioni, altrimenti sono chiacchiere.

Giacomuzzi afferma che le soluzioni le deve trovare la maggioranza.

Il Sindaco evidenzia che loro chiacchierano e lui governa.

Maraner chiede se la scelta della nuova sede per l'asilo nido sia dovuta anche alle loro critiche, di non andare in un sottotetto.

Sindaco risponde che se vuole saperlo può fare un'interrogazione, ora si sta trattando un altro argomento.

Girardini evidenzia che c'è il coraggio di rivedere le proprie decisioni e trova che questo sia importante e positivo.

Maraner afferma che la nuova scelta ha i suoi costi ed i suoi problemi, inoltre non è definitiva.

Pellegrini chiede se la nuova localizzazione è quella sopra l'asilo.

Sindaco ribadisce di chiederlo tramite un'interrogazione.

Punto 11 all'O.d.G.

Deliberazione n. 14/2012 dd. 22.03.2012

OGGETTO: Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento (ASM). Approvazione delle tariffe relative al servizio pubblico di acquedotto per l'anno 2012.
CZ/cz

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 69/2010 di data 15.12.2010 con la quale veniva approvato il sistema tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto e le tariffe per l'anno 2011 applicate dall'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento per il servizio di distribuzione dell'acqua.

Dato atto che l'ultimo impianto tariffario approvato con la sopra citata deliberazione prevedeva il seguente assetto tariffario:

QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI: EURO 20,26

QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A: EURO 40,51

QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B: EURO 20,26

TARIFFA BASE UNIFICATA: EURO 0,2760 AL MC.

SCAGLIONI	TARIFFA	Euro/mc
fino a 10 mc/mese		
da 10 a 20 mc/mese		
oltre i 20 mc/mese		
UTENZE A CONTATORE	tariffa base	0,276000
USI DOMESTICI		
fino a 10 mc/mese	agevolata	0,223251
da 10 a 20 mc/mese	base	0,276000
oltre i 20 mc/mese	II ^ fascia ecc.	0,397048
USI DIVERSI		
fino a 10 mc/mese	base	0,276000
da 10 a 20 mc/mese	I ^ fascia ecc.	0,397048
oltre i 20 mc/mese	II ^ fascia ecc.	0,452840
USI INDUSTRIALI		
da 0 a 5.000 mc/anno	base	0,276000
da 5.001 a 10.000 mc/anno	I ^ fascia ecc.	0,295807
oltre 10.000 mc/anno	II ^ fascia ecc.	0,318132
USO ALLEVAMENTO ANIMALI	Tariffa unica	0,138000
UTENZE MONTE DI TIONE USI DOMESTICI ED ALTRI USI		
fino a 10 mc/mese	base	0,276000
da 10 a 20 mc/mese	I ^ fascia ecc.	0,391991
oltre i 20 mc/mese	II ^ fascia ecc.	0,522654
USO IRRIGUO		
fino a 10 mc/mese	base	0,276000
da 10 a 20 mc/mese	I ^ fascia ecc.	0,432373

oltre i 20 mc/mese	II ^ fascia ecc.	0,576497
FONTANE PUBBLICHE		GRATUITA
UTENZE A SPINA		€/anno/spina
USI DOMESTICI POTABILE		28,540000
USI NON DOMESTICI POTABILE		48,800000
USI DOMESTICI NON POTABILE		14,270000
USI NON DOMESTICI NON POTABILE		24,400000
BOCCE ANTINCENDIO PRIVATE		€/anno/bocca
	fino a DN 50	29,62
	oltre DN 50	44,44
QUOTA FISSA USO DOMESTICO	€/anno	20,26
QUOTA FISSA USO ALLEVAMENTO	€/anno	10,13
QUOTA FISSA USI DIVESI/FONTANE PU.	€/anno	40,51
N.B.: IVA al 10%		

Dato atto che l'art. 9 della LP 36/1993 stabilisce come obiettivo della politica tariffaria dei Comuni quello della copertura integrale dei costi e la possibilità da parte della Provincia, d'intesa con la Rappresentanza unitaria dei comuni, di individuare delle linee di indirizzo per definire dei modelli tariffari omogenei.

Dato atto che la Giunta provinciale con propria deliberazione n. 2437 dd. 09.11.2007 ha approvato, in attuazione dell'art. 9 della LP n. 36/1993, il Testo Unico delle disposizioni concernenti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto.

Considerato che in sintesi gli elementi ed i criteri base della nuova tariffa sono:

- a) calcolo dei costi complessivi di gestione;
- b) eliminazione della possibilità, per il Comune, di prevedere un consumo minimo obbligatorio (c.d. "minimo garantito");
- c) eliminazione della quota fissa nota anche come "nolo contatore";
- d) ripartizione dei costi tra fissi e variabili, fermo restando che in ogni caso i costi fissi non possono essere superiori al 45% del totale;
- e) determinazione di una quota fissa tariffaria da applicare ad ogni utenza di tipo civile (domestico o assimilato) derivante dalla divisione tra i costi fissi e il numero di utenti;
- f) determinazione di una quota fissa tariffaria da applicare ad ogni utenza di tipo non domestico, che può risultare uguale a quella delle utenze di tipo domestico ovvero essere parametrata secondo un coefficiente da 1 a 4;
- g) determinazione di una tariffa a metro cubo di acqua scaricata, denominata "tariffa base unificata" identica per utenze domestiche e non domestiche;
- h) definizione di scaglioni di consumo differenziati per i quali determinare tariffe diverse, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, sia in senso agevolativo che incrementativo rispetto alla tariffa base unificata. Tale suddivisione (che risponde alla necessità di prevedere una progressività

- tariffaria al crescere dei consumi, anche con fine di contenimento degli stessi) corrisponde al criterio già in vigore dal 1999;
- i) copertura obbligatoria dall'1.1.2007 del 100% dei costi individuati nel piano finanziario a mezzo del gettito derivante dalla tariffa.

Viste le indicazioni fornite dall'ASM di Tione di Trento circa la modifica delle tariffe che si rende necessario approvare al fine di conseguire la copertura integrale dei costi del servizio, come previsto dal modello tariffario provinciale.

Dato atto che sono cambiati gli scaglioni per gli usi domestici, gli usi diversi, le utenze domestiche 'monte di Tione' e l'uso irriguo come segue: fino a 120 mc/annuo – da 121 a 240 mc/annuo – oltre i 240 mc/annuo.

Rilevato che, nel rispetto del modello per il calcolo delle tariffe stabilito dalle norme provinciali, viene proposto dall'ASM l'approvazione del seguente assetto tariffario:

QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI: EURO 25,94
 QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A: EURO 51,88
 QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B: EURO 25,94
 TARIFFA BASE UNIFICATA: EURO 0,2984 AL MC.

SCAGLIONI	TARIFFA	Euro/mc
fino a 120 mc/annuo		
da 121 a 240 mc/annuo		
oltre i 240 mc/annuo		
UTENZE A CONTATORE	tariffa base	0,298400
USI DOMESTICI		
fino a 120 mc/annuo	agevolata	0,241370
da 121 a 240 mc/annuo	base	0,298400
oltre i 240 mc/annuo	II ^ fascia ecc.	0,429272
USI DIVERSI		
fino a 120 mc/annuo	base	0,298400
da 121 a 240 mc/annuo	I ^ fascia ecc.	0,429272
oltre i 240 mc/annuo	II ^ fascia ecc.	0,489592
USI INDUSTRIALI		
da 0 a 5.000 mc/anno	base	0,298400
da 5.001 a 10.000 mc/anno	I ^ fascia ecc.	0,319815
oltre 10.000 mc/anno	II ^ fascia ecc.	0,343952
USO ALLEVAMENTO ANIMALI	Tariffa unica	0,149200
UTENZE MONTE DI TIONE		
USI DOMESTICI		
fino a 120 mc/annuo	base	0,298400
da 121 a 240 mc/annuo	I ^ fascia ecc.	0,391991
oltre i 240 mc/annuo	II ^ fascia ecc.	0,522654
USO IRRIGUO		
fino a 120 mc/annuo	base	0,298400
da 121 a 240 mc/annuo	I ^ fascia ecc.	0,467464
oltre i 240 mc/annuo	II ^ fascia ecc.	0,623285

FONTANE PUBBLICHE		GRATUITA
UTENZE A SPINA		€/anno/spina
USI DOMESTICI POTABILE		34,8920000
USI NON DOMESTICI POTABILE		60,8320000
USI DOMESTICI NON POTABILE		17,446000
USI NON DOMESTICI NON POTABILE		30,416000
BOCCE ANTINCENDIO PRIVATE		€/anno/bocca
	fino a DN 50	29,62
	oltre DN 50	44,44
QUOTA FISSA USO DOMESTICO	€/anno	25,94
QUOTA FISSA USO ALLEVAMENTO	€/anno	12,97
QUOTA FISSA USI DIVESI/FONTANE PU.	€/anno	51,88
N.B.: IVA al 10%		

Visto il prospetto di calcolo di copertura dei costi di gestione che comprende anche il calcolo della quota fissa della tariffa e la tariffa base unificata nonché il prospetto delle nuove tariffe per scaglioni sopra illustrate (allegato A), predisposti entrambi dall'ASM.

Considerato che applicando le tariffe sopra esposte, proposte dall'ASM di Tione di Trento, la stessa prevede di raggiungere una percentuale di copertura dei costi pari al 100%.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3413 del 22.12.2000 che ha introdotto la possibilità di istituire una tariffa gratuita per le fontane pubbliche qualora il comune non soffra di carenze idriche e dato atto che è stata fissata una tariffa idrica per le fontane pubbliche gratuita in quanto il Comune di Tione di Trento non ha sofferto di carenze idriche negli ultimi cinque anni.

Dato atto che in data 30.01.2012 con deliberazione n. 1 il Consiglio di amministrazione dell'ASM ha approvato le tariffe che qui si propone di deliberare ed ha inviato a questo Comune il calcolo della copertura dei costi del servizio, il calcolo della quota fissa della tariffa e la tariffa base unificata determinate secondo il modello provinciale, ed il prospetto delle tariffe per scaglioni da applicare a far data dal 1° gennaio 2012, allegato A) dd. 03.02.2012.

Dato atto che i dati che compongono il modello di calcolo della quota fissa della tariffa e la tariffa base unificata (come ad esempio i costi fissi e variabili, il numero di utenze, le tipologie di utenze, i consumi espressi in mc, la determinazione della tariffa agevolata e della tariffa di I^ e II^ fascia, ecc...) derivano dalla contabilità interna dell'ASM e da stime di previsione determinate dai tecnici dell'ASM, che sono competenti ad adottarli.

Considerato che la competenza e la responsabilità relativa ai dati inclusi nel modello di calcolo della quota fissa della tariffa e della tariffa base unificata e le scelte relative

ai parametri sopra menzionati rientrano tra le attività svolte dall'Asm, che ha curato l'istruttoria della presente deliberazione.

Accertato che in base al combinato disposto dell'art. 26 comma 3 lettera i) del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, e dell'art. 15 comma 6 lettera f) dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 29.02.2008, la competenza ad approvare la presente deliberazione è del Consiglio comunale poiché l'aumento percentuale delle tariffe, che si rende necessario approvare per raggiungere la copertura integrale dei costi del servizio di acquedotto, è superiore all'indice Istat di aumento dei prezzi.

Dato atto che il presente provvedimento, avendo natura tariffaria, deve essere approvato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012, per entrare in vigore dal 1° gennaio 2012.

Vista l'urgenza per l'Asm di procedere con la fatturazione di alcune posizioni.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espressa dal Responsabile della Struttura per quanto di competenza, precisando che la competenza si limita agli aspetti formali del modello di tariffa predisposto dall'Asm sulla base dei dati da essa detenuti ed elaborati, nonché in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Vista la L.P. 15.11.1993, n. 36 e ss. mm..

Visto il TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto del Comune di Tione di Trento approvato con deliberazione consiliare n. 10/2008 del 29.02.2008.

Con n. 16 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Maraner, Oss e Pellegrini) e n. 1 astenuto (Scandolari) espressi in forma palese dai n. 20 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare, secondo la proposta presentata dall'ASM, in conformità con le indicazioni della Giunta provinciale contenute nella deliberazione n. 2437 del 09.11.2007, le tariffe per il servizio pubblico di acquedotto da applicarsi a far data dal 1° gennaio 2012, secondo quanto di seguito riportato:

QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI: EURO 25,94
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A: EURO 51,88
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B: EURO 25,94
TARIFFA BASE UNIFICATA: EURO 0,2984 AL MC.

SCAGLIONI	TARIFFA	Euro/mc
fino a 120 mc/annuo		
da 121 a 240 mc/annuo		

oltre i 240 mc/annuo		
UTENZE A CONTATORE	tariffa base	0,298400
USI DOMESTICI		
fino a 120 mc/annuo	agevolata	0,241370
da 121 a 240 mc/annuo	base	0,298400
oltre i 240 mc/annuo	II ^ fascia ecc.	0,429272
USI DIVERSI		
fino a 120 mc/annuo	base	0,298400
da 121 a 240 mc/annuo	I ^ fascia ecc.	0,429272
oltre i 240 mc/annuo	II ^ fascia ecc.	0,489592
USI INDUSTRIALI		
da 0 a 5.000 mc/anno	base	0,298400
da 5.001 a 10.000 mc/anno	I ^ fascia ecc.	0,319815
oltre 10.000 mc/anno	II ^ fascia ecc.	0,343952
USO ALLEVAMENTO ANIMALI	Tariffa unica	0,149200
UTENZE MONTE DI TIONE		
USI DOMESTICI		
fino a 120 mc/annuo	base	0,298400
da 121 a 240 mc/annuo	I ^ fascia ecc.	0,391991
oltre i 240 mc/annuo	II ^ fascia ecc.	0,522654
USO IRRIGUO		
fino a 120 mc/annuo	base	0,298400
da 121 a 240 mc/annuo	I ^ fascia ecc.	0,467464
oltre i 240 mc/annuo	II ^ fascia ecc.	0,623285
FONTANE PUBBLICHE		GRATUITA
UTENZE A SPINA		€/anno/spina
USI DOMESTICI POTABILE		34,8920000
USI NON DOMESTICI POTABILE		60,8320000
USI DOMESTICI NON POTABILE		17,446000
USI NON DOMESTICI NON POTABILE		30,416000
BOCCE ANTINCENDIO PRIVATE		€/anno/bocca
	fino a DN 50	29,62
	oltre DN 50	44,44
QUOTA FISSA USO DOMESTICO	€/anno	25,94
QUOTA FISSA USO ALLEVAMENTO	€/anno	12,97
QUOTA FISSA USI DIVERSI/FONTANE PU.	€/anno	51,88
N.B.: IVA al 10%		

2. Di dare atto che applicando le tariffe sopra esposte, proposte dall'ASM di Tione di Trento, la stessa prevede di raggiungere una percentuale di copertura dei costi pari al 100%, secondo le risultanze desumibili dal modello di calcolo

della quota fissa della tariffa e della tariffa base unificata, allegato A) alla presente e costituente parte integrante della presente deliberazione.

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento.
4. Di dichiarare la presente deliberazione vista l'urgenza di procedere, ai sensi della normativa vigente, con voti n. 16 favorevoli, n. 3 contrari (Maraner, Oss e Pellegrini) e n. 1 astenuto (Scandolari), immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi.
5. Di dare evidenza del fatto che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm.; ricorso giurisdizionale entro 60 giorni avanti al T.R.G.A. di Trento, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Punto n. 11 all'OdG

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Mario Failoni che spiega la struttura delle tariffe, che rispecchia le previsioni provinciali e che descrive. Si è modificato il riferimento al consumo che è considerato annuale e non mensile, con fatturazione semestrale. La tariffa è composta di quota fissa e di quota base, di cui dà illustrazione.

La motivazione dell'adeguamento tariffario è collegata al calo dei mc. di acqua fatturati, che sono calati del 40% (da circa 1.000.000 a circa 600.000 mc. all'anno).

Giacomuzzi afferma che la notizia della riduzione del 40% del consumo di acqua la riempie di gioia, anche perché oggi è il giorno internazionale dell'acqua. Voterà quindi favorevolmente.

Michele Oss afferma che la proposta delle tariffe è dell'ASM, che di solito sul comparto acqua ha risultati negativi. Con queste tariffe si pensa di pareggiare.

Failoni afferma che si prospetta una tariffa a pareggio, c'è attenzione ai costi, che sono contenuti.

Michele Oss trova che la quota fissa sia piuttosto alta, si chiede se non si potrebbe escogitare un altro sistema.

Failoni risponde che ci sono delle normative che comportano di doversi comportare in questo modo.

Maraner afferma che i cittadini risparmiano acqua ma poi sono colpiti dalle tariffe, si chiede come mai.

Failoni risponde che vi sono più aspetti. Il calo del consumo è collegato anche all'uso industriale e questo è legato alla crisi economica.

COSTI PREVISTI PER IL PROSSIMO ESERCIZIO	
COSTI FISSI	INSERIRE I VALORI
ammortamento impianti	35.600
ammortamento attrezzature	41.700
ammortamento automezzi	4.750
oneri finanziari	1.700
inserire eventuali altri costi fissi	5.500
Canoni	10.100
Contributi di Allacciamento	
TOTALE COSTI FISSI (Cf)	77.450 automatico
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Cfa)	77.450 automatico
COSTI VARIABILI	INSERIRE I VALORI
energia elettrica (pompaggio)	160.500
personale	
servizi	
materie di consumo	81.500
inserire eventuali altri costi variabili	118.000
Materie Prime	4.500
Canoni	105.000
Costi Capitalizzati	45.000
Prestazioni a Terzi	8.000
Altri Ricavi	
TOTALE COSTI VARIABILI (Cv)	186.500 automatico
TOTALE COSTI (C)	263.950 automatico

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Diego Vianini

VERIFICA AUTOMATICA COSTI FISSI AMMESSI A QUOTA FISSA (Cfa <= 45% C) Valore di Cf ammissibile automatico

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

INSERIRE IL NUMERO TOTALE DI UTENTI (N):	2.490	obbligatorio
INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI DOMESTICI (Nd):	1.695	obbligatorio
NUMERO UTENTI NON DOMESTICI (Nnd)=	795	automatico
INSERIRE IL NUMERO DI ALLEVATORI USO ABBEVERAM. (Na - Nnt; è una componente di Nnd):	-	obbligatorio
INSERIRE NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A (*):	496	facoltativo
INSERIRE NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B (*):	299	facoltativo
ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE AL NILO DI ALLEVATORI)	-	automatico

nota *: questi dati devono essere inseriti solo nel caso in cui si vogliono differenziare le quote fisse tra diverse tipologie di utenza non domestica

INSERIRE IL PESO DA ATTRIBUIRE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI UTENTI NON DOMESTICI (1<p<4) RISPETTO A QUELLI DOMESTICI (*)		
**PESO UTENTI CATEGORIA A:	2,00	facoltativo
**PESO UTENTI CATEGORIA B:	1,00	facoltativo
PESO UTENTI NON DOMESTICI		obbligatorio

nota *: se p = 1, la quota fissa per questa categoria di utenza non domestica sarà uguale a quella delle utenze domestiche; se p = 2, 3 o 4, la quota fissa ammonterà rispettivamente al doppio, al triplo o al quadruplo di quella degli utenti domestici.

nota **: questi dati devono essere inseriti solo nel caso in cui si vogliono differenziare le quote fisse tra diverse tipologie di utenza non domestica

22/3/2012



CALCOLO DELLA QUOTA FISSA		
QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI (Qd)=	25,94	automatico
QUOTA FISSA ALLEVATORI (Qa)=	12,97	automatico

QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A =	51,88	automatico
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B =	25,94	automatico
QUOTA FISSA ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE) =	-	automatico

COSTI FISSI ESUBERANTI NON COPERTI DA QUOTA FISSA DA COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE (Cf+) - automatico

INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA

INSERIRE IL NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE (Mc):	625.000	obbligatorio
INSERIRE IL NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI ALLEVATORI PER USO ABBEVERAMENTO (Mc _a - componente di Mc):		obbligatorio
INSERIRE RICAVI DIVERSI (R _d) + RICAVI DA TARIFFE SPECIALI (R _{ts})		obbligatorio

CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA (T_{bu}) = 0,2984000 automatico

CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA ALLEVATORI PER USO ABBEVER. (T_{bu_a}) = 0,1492000 automatico

I SUCCESSIVI CAMPI SONO FACOLTATIVI E DEVONO ESSERE COMPILATI SOLO NEL CASO IN CUI SI VOGLIA MAGGIORARE LA QUOTA VARIABILE A CARICO DELLE RESIDENZE SECONDARIE

INSERIRE IL NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE ALLE RESIDENZE SECONDARIE (Mc _{rs}):		obbligatorio
INSERIRE IL NUMERO UTENTI DELLE RESIDENZE SECONDARIE (N _{rs}):		obbligatorio
METRI CUBI CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AD ESCLUSIONE DELLE RESIDENZE SECONDARIE E DEGLI ALLEVATORI PER USO ABBEVERAMENTO (Mc _{au})	625.000	automatico
CONSUMO MEDIO PREVISTO RESIDENZE SECONDARIE (Mc _{mrs})=	#DIV/0!	automatico
CONSUMO MEDIO PREVISTO UTENTI DIVERSI DALLE RESIDENZE SECONDARIE (Mc _{mau})=	251,00	automatico

E' POSSIBILE MAGGIORARE LA TARIFFA A CARICO DELLE RESIDENZE SECONDARIE? (verifica automatica delle condizioni per poter maggiorare la tariffa a carico delle residenze secondarie) #DIV/0! automatico

CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA		
TBU A CARICO DELLE RESIDENZE SECONDARIE (T _{bu_{rs}})	#DIV/0!	automatico
TBU A CARICO DI TUTTI GLI ALTRI USI (T _{bu_{au}})	0,2984000	automatico
TBU ALLEVATORI PER USO ABBEVERAMENTO (T _{bu_a})	0,1492000	automatico



TARIFE ACQUA dal 01/01/2012

TIPI DI UTENZA	TARIFFA 2012	MC PREVISTI	RICAVI TOTALI
UTENZE A CONTATORE:	tariffa base		
USI DOMESTICI	€/mc	0,298400	
fino a 120 mc/anno	agevolata	€/mc	0,241370
oltre 120 fino a 240 mc/anno	base	€/mc	0,298400
oltre 240 mc/anno	II ^a fascia ecc.	€/mc	0,429272
USI DIVERSI	base	€/mc	0,298400
fino a 120 mc/anno	I ^a fascia ecc.	€/mc	0,429272
oltre 120 fino a 10 a 240 mc/anno	II ^a fascia ecc.	€/mc	0,489592
oltre 240 mc/anno			
USI INDUSTRIALI	base	€/mc	0,298400
da 0 a 5.000 mc/anno	I ^a fascia ecc.	€/mc	0,319815
da 5.001 a 10.000 mc/anno	II ^a fascia ecc.	€/mc	0,343952
oltre 10.000 mc/anno			
USO ALLEVAMENTO ANIMALI	tariffa unica	€/mc	0,148200
UTENZE MONTE DI TIONE USI DOMESTICI			
FD ALTRI USI	base	€/mc	0,298400
fino a 120 mc/anno	I ^a fascia ecc.	€/mc	0,391991
oltre 120 fino a 240 mc/anno	II ^a fascia ecc.	€/mc	0,522654
oltre 240 mc/anno			
USO IRRIGUI	base	€/mc	0,298400
fino a 120 mc/anno	I ^a fascia ecc.	€/mc	0,467464
oltre 120 fino a 240 mc/anno	II ^a fascia ecc.	€/mc	0,623285
oltre 240 mc/anno			
FONTANE PUBBLICHE	€/mc	GRATUITA	GRATUITA
UTENZE A SPINA	€/anno/spina		
USI DOMESTICI POTABILE		34,892000	13,00
USI NON DOMESTICI POTABILE		60,832000	4,00
USI DOMESTICI NON POTABILE		17,446000	20,00
USI NON DOMESTICI NON POTABILE		30,416000	2,00
BOCCE AN INCENDIO PRIVATE	€/anno/bocca		
fino DN 50		29,62	54,00
oltre DN 50		44,44	3,00
QUOTA FISSA USO DOMESTICO	€/anno	25,94	1.994,00
QUOTA FISSA USO ALLEVAMENTO	€/anno	12,97	2,00
QUOTA FISSA USI DIVERSI/ FONTANE PUL.	€/anno	51,88	496,00
SERVIZIO DI FOGGIATURA UTENZE CIVILI	€/mc	0,0000	0,0000
SERVIZIO DI DEPURAZIONE UTENZE CIVILI	€/mc	0,6300	0,0000
			281.341,81



Punto 12 all'O.d.G.

Deliberazione n. 15/2012 dd. 22.03.2012

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione con la Comunità delle Giudicarie per il trasferimento volontario del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti ivi compresa la relativa Tariffa di Igiene Ambientale (TIA).
CZ/cz

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che negli anni scorsi i Comuni delle Giudicarie hanno affidato al Comprensorio delle Giudicarie la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dal 1° gennaio 2007 anche la riscossione, in base a tariffa, del corrispettivo del servizio.

Considerato che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2889 del 23 dicembre 2011, in attesa dell'attuazione dell'articolo 13 della L.P. 3/2006 che dispone una riorganizzazione del ciclo dei rifiuti sulla base di ambiti territoriali ottimali, è stata data la possibilità ai Comuni di avviare una gestione intercomunale su base convenzionale del servizio rifiuti, stabilendone le principali modalità.

Dato atto che la Comunità delle Giudicarie, dopo il parere favorevole della Conferenza dei sindaci di data 23 gennaio 2012 che si è espressa all'unanimità, con deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 7 febbraio 2012 ha approvato la convenzione relativa alla gestione della TIA nel testo che qui si propone di approvare.

Giudicato opportuno svolgere il servizio dei rifiuti a livello di ambito territoriale comunitario per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio in oggetto così come per una migliore ed unificata organizzazione dello stesso nell'ambito del territorio di tutta la Comunità delle Giudicarie.

Rilevato che per adempiere a quanto sopra è necessario provvedere all'approvazione ed alla stipulazione di una nuova convenzione fra gli enti interessati, Comunità delle Giudicarie e Comuni dell'ambito territoriale comunitario.

Ritenuto di trasferire volontariamente la titolarità del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa d'igiene ambientale (Tia), alla Comunità delle Giudicarie previa stipulazione di apposita convenzione contenente le finalità, la durata, le forme di consultazione, la regolamentazione dei rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie, così come stabilito dall'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Ritenuto opportuno approvare il suddetto testo della convenzione che verrà successivamente sottoscritto dal Sindaco per il Comune di Tione di Trento.

Richiamato l'art. 14 del DL 06.12.2011, n. 201 e dato atto quanto ivi previsto riguardo all'istituzione del tributo comunale sui rifiuti a far data dal 1° gennaio 2013, precisando che saranno assunte tutte le eventuali necessarie modifiche in adeguamento alla normativa nazionale e provinciale sulla materia.

Dato atto che il presente provvedimento deve essere approvato entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2012, che è stato fissato il 31 marzo 2012 a seguito della sottoscrizione del protocollo d'intesa in materia di finanza locale tra la Provincia

Autonoma di Trento e la Rappresentanza unitaria dei Comuni in data 28 ottobre 2011, per entrare in vigore dal 1° gennaio 2012.

Rilevata la propria competenza all'adozione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 26 del T.U. delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

Vista l'urgenza di procedere per dare tempestiva attuazione al nuovo sistema organizzativo.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espressa dal Responsabile della Struttura nonché in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Visto il T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m..

Visto il TU delle Leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg 28 maggio 1999 n. 4/L - modificato dal D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 4/L.

Visto lo Statuto del Comune di Tione di Trento approvato con deliberazione consiliare n. 10/2008 del 29.02.2008.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2889 del 23 dicembre 2011.

Con n. 19 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Giacomuzzi) e n. zero astenuti espressi in forma palese dai n. 20 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **Di approvare** lo schema di convenzione con la Comunità delle Giudicarie per il trasferimento volontario del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti ivi compresa la relativa Tariffa di igiene ambientale (Tia), nel testo che viene allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. **Di autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione suddetta.
3. **Di dichiarare** la presente deliberazione vista l'urgenza di procedere, ai sensi della normativa vigente, con voti n. 19 favorevoli, n. 1 contrario (Giacomuzzi) e n. zero astenuti espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi.
4. **Di dare evidenza** del fatto che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm.; ricorso giurisdizionale entro 60 giorni avanti al T.R.G.A. di Trento, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE - PROVINCIA di TRENTO

Rep. atti n.

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.P.Reg 01.02.2005 N. 3/LI,
DISCIPLINANTE IL TRASFERIMENTO VOLONTARIO DEL SERVIZIO PUBBLICO
LOCALE DEL CICLO DEI RIFIUTI IVI COMPRESA LA RELATIVA TARIFFA DI IGIENE
AMBIENTALE (T.I.A.).

IL SEGRETARIO GENERALE

01.02.2005 N. 3/LI

L'anno ***** il giorno ***** del mese di ***** presso la sede della Comunità delle
Giudicarie;tra la **COMUNITA' DELLE GIUDICARIE** con sede in Tione di Trento, Via P. Gnesotti, 2,
C.F. 95017360223, rappresentata dal Presidente pro tempore, dott.ssa Patrizia Ballardini,
il quale interviene ed agisce nel presente atto in esecuzione della deliberazione
dell'Assemblea della Comunità medesima n. ***** di data *****
ed il **COMUNE** di *******PREMESSO CHE**

- negli anni scorsi i Comuni delle Giudicarie hanno affidato al corrispondente Comprensorio, dapprima, la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in un secondo momento, la riscossione, in base a tariffa, del corrispettivo del servizio stesso;
- con decreto n. 130 di data 25.06.2009, il Presidente della Provincia ha disposto la soppressione del Comprensorio delle Giudicarie con contestuale trasferimento della titolarità delle relative funzioni alla Comunità delle Giudicarie, con decorrenza dal 01.01.2010;
- le convenzioni in essere stipulate con il Comprensorio delle Giudicarie sono, di conseguenza, da ritenersi superate e, permanendo la necessità di svolgere il servizio di cui trattasi a livello dell'attuale ambito territoriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.P. 14.04.1998 n. 5, occorre provvedere alla approvazione e stipulazione di una nuova convenzione fra gli enti interessati, Comunità delle Giudicarie e Comuni del relativo ambito territoriale;
- per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio in oggetto così come per una migliore ed unificata organizzazione dello stesso nell'ambito del territorio della Comunità delle Giudicarie, i Comuni sopra rappresentati hanno disposto di trasferire volontariamente la titolarità del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa d'igiene ambientale (T.I.A.), alla Comunità medesima, previa stipulazione di apposita convenzione contenente le finalità, la durata, le forme di consultazione, la regolamentazione dei rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie, così come stabilito dall'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/LI;
- lo statuto della Comunità delle Giudicarie, ed in particolare gli artt. 33 e seguenti, prevede che la Comunità può esercitare e svolgere le funzioni, i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai Comuni;
- l'art. 3 della L.P. 14.04.1998 n. 5 definisce gli ambiti di gestione della raccolta differenziata individuandoli nei servizi di gestione in atto alla data di entrata in vigore della legge con divieto di frammentazioni dei servizi;
- l'art. 13, comma 6, della L.P. 16.06.2006 n. 3 contempla il ciclo dei rifiuti tra i servizi da organizzare su ambiti territoriali ottimali;
- con delibera n. 2889 del 23.12.2011 la Giunta provinciale in attesa dell'attuazione dell'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 ("legge di riforma istituzionale") che dispone una riorganizzazione del ciclo dei rifiuti sulla base di ambiti territoriali ottimali, ha dato la possibilità ai Comuni di avviare una gestione intercomunale su base convenzionale del servizio in oggetto, stabilendone le principali modalità.

Ciò premesso, fra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

Titolo I - Norme generali

ART. 1- Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione si adottano le seguenti definizioni:
 - a. Comunità, o Ente Gestore: si intende la Comunità delle Giudicarie;
 - b. Comuni: si intendono i Comuni facenti parti del territorio della Comunità delle Giudicarie;
 - c. regolamento della Comunità: si intende il regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani;
 - d. regolamento comunale: si intende il regolamento approvato dai Comuni in ordine alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene
 - e. servizio R.S.U.: si intende il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati ed assimilati;
 - f. T.I.A.: si intende la tariffa di igiene ambientale, così come prevista e disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge statali e provinciali.

Art. 2- Oggetto

1. La presente convenzione ha per oggetto il trasferimento volontario dai Comuni alla Comunità del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti (servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati e assimilati nonché delle procedure di determinazione, applicazione o riscossione, in base a tariffa, del corrispettivo del servizio stesso) e la disciplina dei rapporti tra Comuni e Comunità in seguito al trasferimento del medesimo servizio.

Art. 3 - Finalità e contenuti della convenzione

1. Scopo della presente convenzione è la gestione unificata del ciclo dei rifiuti, ispirata ai principi di efficacia, efficienza ed economicità e improntata al rispetto e salvaguardia dell'ambiente.
2. A tal fine ciascun Comune, come sopra rappresentato, con la presente convenzione trasferisce alla Comunità che, come sopra rappresentata accetta, la gestione del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti.
3. La presente convenzione disciplina i termini e le modalità del suddetto trasferimento nonché di gestione del relativo servizio.
4. Il raggiungimento delle finalità di cui ai commi precedenti deve essere dimostrato periodicamente attraverso l'elaborazione di un modello organizzativo in cui siano individuati specifici indicatori di rendicontazione.

Titolo II - Servizio Smaltimento Rifiuti Urbani

ART. 4 – Modalità di espletamento del Servizio

1. La Comunità gestisce il servizio smaltimento rifiuti urbani secondo le modalità di gestione dei servizi pubblici locali previste dall'ordinamento provinciale in materia.

ART. 5 – Gestione del Servizio

1. Il servizio viene gestito con le modalità stabilite dal Regolamento di smaltimento dei rifiuti della Comunità.
2. La Comunità provvede all'esecuzione di tutte le fasi relative al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani, differenziati ed assimilati, che per legge o regolamento competono obbligatoriamente ai Comuni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7.
3. Ai Comuni sono garantite, su specifica e motivata richiesta, modalità di svolgimento del servizio migliorative ed integrative, purché compatibili, a giudizio della Comunità, con l'organizzazione generale del servizio.

ART. 6 – Compiti della Comunità

1. Alla Comunità competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali la stessa può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi:
 - a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche nei limiti dell'assimilazione come previsto dal regolamento della Comunità;
 - b) l'attuazione di tutte le iniziative di raccolta differenziata utili per la riduzione della produzione dei rifiuti, il riuso e riciclo dei materiali e del recupero energetico;
 - c) l'adozione di idonei sistemi volti allo smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
 - d) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.;
 - e) la distribuzione in numero adeguato dei contenitori, in accordo col comune, per far fronte alle esigenze del servizio, la cura della manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia dei contenitori, nonché la loro sostituzione in caso di degrado in modo da mantenere l'attrezzatura in perfetta efficienza;
 - f) l'individuazione delle piazzole ed aree per il posizionamento dei contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani in accordo col comune;
 - g) la stipula degli atti necessari per le utenze non domestiche ai fini dello smaltimento dei rifiuti speciali;
 - h) la promozione di campagne di sensibilizzazione, di informazione e di controllo in campo ambientale e, nello specifico, in materia di rifiuti;
 - i) la stipulazione delle convenzioni con il CONAI e con i consorzi previsti dalla vigente normativa statale in materia e l'introito dei corrispettivi derivanti dalle convenzioni stesse.
 - l) la gestione della discarica della comunità sita in Località Bersaglio – C.C. Zuclo.
 - m) la gestione dei centri di raccolta materiali.
2. Le verifiche periodiche necessarie ai fini gestionali sui centri di raccolta, situati sui rispettivi territori comunali, sono svolte dalla Comunità con le modalità previste dal Sistema di Gestione Ambientale in tema di EMAS.

ART. 7 – Compiti dei Comuni

1. Ferma restando la competenza della Comunità di cui all'art. 5, ai Comuni competono le seguenti attività:
- a) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbano o dallo smaltimento dei rifiuti urbani derivanti da impianti comunali;
 - b) lo spazzamento delle strade, vie, piazze ed aree pubbliche nonché la raccolta dei rifiuti nei cestini e dei rifiuti abusivamente abbandonati;
 - c) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte dei Sindaci per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli Enti preposti;
 - d) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.;
 - e) l'emissione di ordinanza da parte del Sindaco di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.192, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e s. m.;
 - f) la delega alla Comunità alla stipula delle convenzioni con il CONAI in attuazione dell'accordo di programma quadro ANCI-CONAI e con i consorzi previsti dalla vigente normativa statale in materia, riconoscendo alla Comunità i corrispettivi derivanti dalle convenzioni stesse;
 - g) il controllo sull'osservanza da parte degli utenti delle norme contenute nel regolamento della Comunità e nei regolamenti dei Comuni interessati;
 - h) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei centri di raccolta materiali, fatto salvo diverse modalità da definirsi in convenzione con l'Ente gestore.
 - i) I parametri di determinazione della quota tariffaria stabiliti a preventivo dal Comune devono essere inviati alla Comunità entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello oggetto della tariffa.

ART. 8 - Proprietà delle attrezzature

1. Tutti gli strumenti ed attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti e per la gestione del servizio, sono di proprietà della Comunità.
2. Le strutture, di proprietà Comunale – tra cui in particolare i centri di raccolta – sono messe a disposizione della Comunità in comodato gratuito, fatto salvo diverse modalità da definirsi in convenzione con l'Ente gestore.

Titolo III – Tariffa d'Igiene Ambientale

Art. 9 - Gestione della T.I.A.

1. In base alle vigenti disposizioni normative citate in premessa, la determinazione, l'applicazione e la riscossione della T.I.A. competono alla Comunità.
2. La titolarità giuridica della T.I.A. è in capo alla Comunità, con particolare riferimento alla potestà deliberativa in ordine ai provvedimenti amministrativi finalizzati alla determinazione degli elementi tariffari.
3. L'adozione dei suddetti provvedimenti deve avvenire nel rispetto delle procedure individuate dalle norme statali e provinciali nonché dallo statuto della Comunità.

Art.10 - Compiti della Comunità

1. Tutte le fasi giuridiche della T.I.A. competono alla Comunità che deve:
- a) determinare, applicare e riscuotere il corrispettivo del servizio R.S.U. attraverso la T.I.A. garantendo il coinvolgimento dei Comuni con le modalità previste dalla normativa provinciale in tema di riforma istituzionale e dallo statuto della Comunità;
 - b) predisporre e approvare il regolamento nonché il piano finanziario al fine della determinazione, applicazione e riscossione della T.I.A., garantendo il coinvolgimento dei Comuni con le modalità previste dalla normativa provinciale in tema di riforma istituzionale e statuto (conferenza dei Sindaci);
 - c) aggiornare periodicamente l'archivio informatico con i dati relativi allo svuotamento dei contenitori;
 - d) provvedere alla verifica dei dati ed alla conservazione dell'archivio informatico consentendone la visione via telematica ai Comuni;
 - e) attivare azioni di controllo e verifica in ordine alla regolarità dei dati dichiarati dagli utenti con il supporto e la collaborazione dell'Ufficio Tributi di ogni singolo Comune e/o dei servizi associati;
 - f) predisporre tutte le attività inerenti l'elaborazione e l'emissione delle fatture;
 - g) curare la riscossione della tariffa, sia quella ordinaria che coattiva (direttamente o a mezzo di soggetto esterno abilitato per legge);
 - h) procedere a rimborsi o conguagli;
 - i) curare i rapporti con eventuali soggetti esterni a qualsiasi titolo incaricati delle predette fasi sia sotto il profilo tecnico che sotto quello finanziario;
 - l) distribuire i contenitori per la raccolta del rifiuto residuo per le Utenze Non Domestiche, il loro ritiro e/o sostituzione;
 - m) abbinare ad ogni utente il numero di codice dei cassonetti assegnati per le Utenze Non Domestiche, con aggiornamento dei dati in presenza di variazioni;
 - n) definire uno schema standard per il calcolo delle spese sostenute dai Comuni per le attività attinenti lo svolgimento del servizio R.S.U., tra cui a titolo esemplificativo quelle relative allo spazzamento stradale di cui al successivo art. 11, comma 1, lettera c), adottabile dai singoli comuni in via discrezionale. Si richiama comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 1 - lettera i).
2. La Comunità, per l'espletamento delle funzioni sopra esposte, può avvalersi, in completa autonomia organizzativa e finanziaria, di professionalità interne alla propria struttura ovvero, in tutto o in parte, affidare a soggetti esterni l'attività secondo le modalità di legge.

Art. 11 - Compiti dei Comuni

1. Ferma restando la competenza della Comunità di cui all'art. 9, ai Comuni competono le seguenti attività:
- a) aggiornare periodicamente le informazioni anagrafiche nonché gli eventuali altri elementi utili ai fini della gestione e determinazione della T.I.A.;
 - b) distribuire le chiavette elettroniche per il conferimento del rifiuto residuo alle Utenze Domestiche e non Domestiche;
 - c) determinare e comunicare alla Comunità, entro il 31 ottobre di ogni anno, i costi dagli stessi sostenuti per le attività attinenti lo svolgimento del servizio R.S.U. di cui all'art. 7,

eventualmente sulla base delle indicazioni contenute nel precedente art. 10, comma 1, lettera n);

d) individuare e comunicare alla Comunità il funzionario referente con le funzioni di interlocutore unico nei rapporti Comune-Comunità;

e) trasmettere alla Comunità l'elenco dei titolari delle utenze che esercitano il commercio ambulante sul territorio comunale (mercati) e definire, in accordo con la Comunità medesima, le modalità per la riscossione della T.I.A. giornaliera.

Titolo IV – Norme finali.

Art. 12 - Durata della convenzione

1. La durata della presente convenzione è stabilita fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello della sua stipulazione. La convenzione potrà essere modificata in qualsiasi momento previo assenso di tutti gli enti coinvolti e al termine potrà essere prorogata previa deliberazione in tal senso degli enti partecipanti. Le parti possono recedere dalla presente convenzione, mediante lettera raccomandata o PEC, entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere sul secondo esercizio finanziario successivo. (es. recesso entro il 31.12.2012 a valere dall'esercizio finanziario 2014)

Art. 13 – Forme di consultazione

1. Le forme di consultazione, necessarie a garantire il controllo e l'indirizzo sul corretto svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione, sono garantite dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 17 bis della L.P. 16.06.2006, n. 3 e all'art. 15 dello statuto della Comunità.

2. Spetta, in particolare, alla Conferenza dei Sindaci:

a) esprimere pareri obbligatori di cui all'art. 17 bis, comma 2, della L.P. 16.06.2006 n. 3 e sul piano finanziario della TIA;

b) esprimere pareri sulla proposta di regolamento della T.I.A. e del Servizio Igiene Ambientale e sulle relative modifiche.

3. La Conferenza si riunisce ogni qualvolta uno degli Enti sottoscrittori ne segnali l'opportunità al fine di indirizzare e controllare lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione e promuovere forme di pianificazione partecipata e comunque almeno due volte all'anno per trattare il piano finanziario preventivo e il consuntivo dell'esercizio.

4. La Conferenza dei Sindaci adotta tutte le decisioni necessarie e/o opportune per garantire l'attuazione della presente convenzione che non rientrino nell'espressa competenza della Comunità o di ciascuno dei Comuni convenzionati.

5. La Conferenza dei Sindaci, ove ritenga necessario, ha facoltà, in accordo con la Comunità, di individuare gruppi di lavoro specifici per affrontare determinate questioni con la presenza del Presidente o Assessore competente della Comunità.

6. La Conferenza dei Sindaci si esprime sulla definizione del modello di verifica di cui al precedente art. 3 comma 4.

Art. 14 - Responsabilità

1. La Comunità assume piena e totale responsabilità, espressamente sollevando e mantenendo indenni i Comuni, per ogni e qualsiasi danno a persone e a cose che potesse derivare dalla gestione del servizio.
2. A tal fine la Comunità deve, direttamente od indirettamente, munirsi di adeguata ed idonea copertura assicurativa.
3. Spetta altresì alla Comunità, in collaborazione con i Comuni, porre in essere tutte le misure ed iniziative atte a consentire un corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

Art. 15 - Rapporti finanziari

1. Il gettito annuale della T.I.A. è riscosso dalla Comunità e contabilizzato sul bilancio della medesima, che ne acquisisce la titolarità e disponibilità giuridica.
2. La T.I.A. viene deliberata annualmente dalla Comunità in modo da prevedere la copertura del 100% dei costi di gestione individuati dal piano finanziario.
3. Con separati provvedimenti la Comunità provvede a rimborsare ai rispettivi Comuni i costi dei servizi svolti direttamente dagli stessi, ai sensi dell'art. 7.
4. Il rimborso dei predetti costi avviene di norma entro 90 giorni successivi alla scadenza di pagamento delle relative fatture, emesse dai Comuni.
5. Nel caso di scostamenti tra bilancio ordinario di previsione e consuntivo del servizio igiene ambientale l'eventuale avanzo o disavanzo rimane a carico della Comunità che provvede a gestirlo secondo le modalità previste dal regolamento della Comunità sulla determinazione e applicazione della T.I.A.

Art. 16 - Contenzioso

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti sottoscrittori deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui al precedente art. 13.
2. Tutte le controversie non definibili in via breve che insorgessero relativamente agli impegni previsti dalla presente convenzione, sono definite in via amministrativa ed in subordine si procede ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 17 - Norme finali e transitorie

1. La presente convenzione viene redatta in esenzione da bollo ai sensi dell'art. 16, allegato B), del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e ss. mm. ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e ss. mm.
2. La presente convenzione scritta su n. 7 fogli comprese le firme viene letta, approvata e sottoscritta come segue.

Tione di Trento, li

Punto n. 12 INTERVENTI

Relazione l'Assessore Failoni. Spiega che si è pervenuti ad un accordo tra i 39 Comuni della Comunità per trasferire in toto il servizio del ciclo rifiuti alla Comunità compresa la determinazione delle tariffe TIA, che saranno non più comunali e cioè diverse da Comune a Comune ma parificate e cioè uguali per tutta la Comunità. Ciò avrà dei riflessi positivi per il Comune di Tione in quanto comporterà per i tionesi una diminuzione delle tariffe, globalmente con minori costi per circa 100.000 euro.

Giacomuzzi considera che questo sistema è fallito, fa riferimento al sistema della chiavetta. Con la firma della convenzione Tione delega il problema alla Comunità. Così i Comuni non potranno fare granché in merito alla gestione del ciclo rifiuti. Prevede effetti negativi sul servizio e sulla discarica. Lei voterà contrario anche per coerenza con quanto ha sempre sostenuto. Trova che il settore sia gestito in modo inadeguato e pensa che continuerà così.

Failoni richiama la normativa PAT che prevede che il ciclo dei rifiuti sia gestito dalle Comunità, per via della previsione di gestirle in ambito territoriale adeguato.

Giacomuzzi afferma che se le cose sono fatte male vanno cambiate, questo vale anche per la legge. Se sono sbagliate vanno cambiate.

Michele Oss chiede se lasciando tutto alla Comunità non è che il Comune si sentirà disimpegnato nel settore e lascerà perdere l'educazione ambientale.

Failoni afferma che Tione non intende "lavarsi le mani" riguardo a questo settore. Anzi si vuole ampliare la raccolta differenziata e migliorare il CRM.

Giacomuzzi afferma che si sa che chi non faceva la differenziata adesso la fa ancora meno. C'è chi abbandona i sacchetti. Trova che il sistema non funziona.

Il Vice Sindaco afferma che se esiste un minimo di senso civico il sistema funziona. Bisogna lavorare in questo settore.

Giacomuzzi chiede cosa si conta di fare per i turisti.

Il Vice Sindaco risponde che si cercheranno le soluzioni anche per questo problema.

Giacomuzzi afferma che il sistema è costato molto ma che funziona solo parzialmente. Molte cose vengono buttate, mentre potrebbero essere riutilizzate.

Michele Oss afferma che bisogna lavorare in questo settore utilizzando anche l'appuntamento dell'Ecofiera.

Punto n. 13 all'odg

Deliberazione n. 16/2012 dd. 22.03.2012

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMUP). Approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'IMUP. CZ/cz

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con l'art. 13 del DL 06.12.2011 n. 201, cosiddetto decreto "Salva Italia", è stata introdotta l'Imposta Municipale Propria (Imup) e che la normativa di riferimento è rappresentata dall'art. 13 del DL 06.12.2011 n. 201 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, in quanto compatibili.

Premesso che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che *"è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*.

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 riguardante la potestà regolamentare dei comuni.

Considerato che i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*, e che i regolamenti in parola sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Ritenuto opportuno esercitare la predetta facoltà regolamentare.

Visto il testo del Regolamento come allegato alla presente e formante parte integrante e sostanziale.

Dato atto in particolare che ai sensi dell'art. 13 comma 10 del DL 06.12.2011 n. 201 è data facoltà ai comuni di prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si possano applicare anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: *"I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"*.

Ritenuto di prevedere nel Regolamento comunale la predetta fattispecie evidenziando che tale agevolazione non si riferisce alla quota di imposta dovuta allo Stato e versata dal contribuente contestualmente all'imposta municipale propria poiché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano

alla quota di imposta riservata allo Stato.

Considerati gli indirizzi di politica tariffaria contenuti nel Protocollo d'intesa integrativo in materia di finanza locale per il 2012 sottoscritto il 27 gennaio 2012.

Rilevato che nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e in osservanza delle indicazioni contenute nel Protocollo d'intesa integrativo di data 27 gennaio 2012 si ritiene opportuno proporre l'approvazione del Regolamento comunale nel testo che viene allegato come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

Dato atto che il presente provvedimento deve essere approvato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012, per entrare in vigore dal 1° gennaio 2012 e che detto termine viene rispettato.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espressa dal Responsabile della Struttura nonché in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Visto l'art. 13 del DL 06.12.2011 n. 201 e gli artt. 8 e 9, in quanto compatibili, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23.

Visto l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 e ss.mm..

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 in quanto applicabile all'Imup.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 41 dd. 13.03.2012, esecutiva, con cui è stato nominato il funzionario Imup.

Visto il T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m..

Visto lo Statuto del Comune di Tione di Trento approvato con deliberazione consiliare n. 10/2008 del 29.02.2008.

Con n. 15 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Giacomuzzi) e n. 4 astenuti (Maraner, Oss, Pellegrini e Scandolari) espressi in forma palese dai n. 20 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **di approvare**, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'I.MU.P, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto che** il predetto regolamento decorre dal 1° gennaio 2012;
3. **di dare atto che** per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge;

4. **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento;
5. **di dichiarare** la presente deliberazione vista l'urgenza di procedere, ai sensi della normativa vigente, con voti n. 15 favorevoli, n. 1 voto contrario (Giacomuzzi) e n. 4 astenuti (Maraner, Oss, Pellegrini e Scandolari), espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi;
6. **di dare evidenza del fatto che** avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm.; ricorso giurisdizionale entro 60 giorni avanti al T.R.G.A. di Trento, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ^{CONSIGLIO} CONSILIARE

N. 16/2012 DD. 22.03.2012



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Diego Vipi

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.P.) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

Art. 2 - Aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993.
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3 - Aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 4 - Esenzioni

1. Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, si stabilisce che l'esenzione, prevista dal combinato disposto dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 7 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi (Enti non commerciali), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, compete esclusivamente per i fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente utilizzatore.

Art. 5 - Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della Legge n. 984/77 ed alla L.P. 15/1993.

Art. 6 - Agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, si applica l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo, applicabili alla sola quota d'imposta di competenza comunale, sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria relativa all'anno interessato.

TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTI, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 7 - Denunce e richieste di agevolazioni

1. La dichiarazione IMUP deve essere presentata al Comune nei casi, con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge.
2. Le richieste di agevolazioni, da presentarsi entro i termini di cui al comma 1, possono essere effettuate utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie.

Art. 8 – Modalità di versamento

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011, il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello di versamento denominato F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 12,00.

Art. 9 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la Giunta Comunale, se non diversamente disposto con apposito decreto ministeriale, può stabilire il

differimento di sei mesi del termine di pagamento della quota comunale dell'imposta nel caso di calamità naturali di grave entità.

2. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 2.000,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 10.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).
3. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:
 - a) periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
 - b) numero massimo di 4 rate trimestrali;
 - c) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
 - d) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
 - e) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

Art. 10 - Accertamenti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997.

L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
4. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sono considerati regolari e quindi non sanzionabili i pagamenti effettuati dagli eredi entro i 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo.

Art. 11 – Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo art. 13.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario IMUP oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
4. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dell'art. 8, comma 4, del presente regolamento.

Art. 12 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, si stabilisce per le aree divenute inedificabili il rimborso dell'imposta di competenza comunale versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 quali aree fabbricabili.
2. Il rimborso suddetto compete per i 5 anni precedenti alla data del provvedimento di seconda adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante) e decorre dall'anno d'imposta in cui il provvedimento è stato adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.
3. Per le aree soggette a vincolo espropriativo il sopra indicato rimborso compete per 10 anni.
4. La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Il diritto al rimborso è ammissibile in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni edilizie non ancora decadute e non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
 - b) per tali aree non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti;
 - c) lo strumento urbanistico o la relativa variante abbia ottenuto l'approvazione definitiva da parte della Giunta Provinciale.
5. Il rimborso è attivato su specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate.
6. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura di cui al successivo art. 13.
7. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del presente regolamento.

Art. 13 - Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Art. 14 - Funzionario responsabile

1. Il Comune nomina il Funzionario Responsabile per la gestione dell' IMUP, ai sensi e con i poteri di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 504/1992.

Art. 15 – Spese di notifica

1. L'ammontare della spesa derivante dalla notificazione al contribuente dell'avviso di accertamento a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento viene posta a carico del contribuente unitamente all'avviso ed è quantificata in Euro 3,90 per ogni atto notificato. Detto importo potrà essere aggiornato con provvedimento della Giunta comunale.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.	2
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	"	2
Art. 2 – Aliquote e detrazioni di imposta	"	2
Art. 3 – Aree fabbricabili	"	2
	"	3
TITOLO II – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI	"	3
Art. 4 – Esenzioni	"	3
Art. 5 – Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali	"	3
Art. 6 – Agevolazioni	"	3
	"	4
TITOLO III – DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTI, CONTROLLI E RIMBORSI	"	4
Art. 7 – Denunce e richieste di agevolazioni	"	4
Art. 8 – Modalità di versamento	"	4
Art. 9 – Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta	"	4
Art. 10 – Accertamenti	"	5
Art. 11 – Rimborsi	"	6
Art. 12 – Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree	"	7
Art. 13 – Calcolo degli interessi	"	7
Art. 14 – Funzionario responsabile	"	8
Art. 15 – Spese di notifica	"	8
	"	8
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	"	8
Art. 16 – Norme di rinvio	"	8
Art. 17 – Entrata in vigore	"	8

Punto 13 odg

Interventi

Relaziona l'Assessore Failoni informando che per l'IMUP vi sono all'ordine del giorno due punti e vengono adottate due delibere.

Una per il Regolamento e un'altra per le aliquote.

Si ritiene che tenere separate le due delibere permetta di poter annualmente ragionare sulle aliquote, tenendo fermo il Regolamento.

Il Regolamento è uno schema proposto dal Consorzio dei Comuni.

E' un documento omogeneo per tutto il Trentino così da intervenire nel settore in modo omogeneo.

L'unica particolarità è quella delle spese di notifica che vengono recuperate, come già si faceva per l'ICI. Chiede di fermarsi sul Regolamento. Poi si parlerà di aliquote.

Oss afferma che il Regolamento è imposto dal Ministero ed è una somma di indicazioni statali. Hanno notato che non si parla di case.

Giacomuzzi afferma che si sa che la situazione è frutto della famosa crisi economica iniziata con le speculazioni di alcune grosse banche. Per lei è chiaro che quello che è crollata è un'economia non reale, ma virtuale.

Questa situazione e quel che è successo in Italia fanno riflettere e per lei questa situazione non è convincente. Trova che ci sia qualcosa che non va, sente "puzza di bruciato" e poi alla fine pagano le persone oneste, così per la tassa sulla prima casa, che trova del tutto sbagliata. E' tutta una speculazione bancaria. Voterà quindi contrario alla proposta.

PUNTO N. 14 ODG

Deliberazione n. 17/2012 dd. 22.03.2012

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMUP). Determinazione delle aliquote e della detrazione per l'anno di imposta 2012.

CZ/cz

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con l'art. 13 del DL 06.12.2011 n. 201, cosiddetto decreto "Salva Italia", è stata introdotta l'Imposta Municipale Propria (Imup) e che la normativa di riferimento è rappresentata dall'art. 13 del DL 06.12.2011 n. 201 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, in quanto compatibili.

Vista la propria precedente deliberazione n. 16/2012 dd. odierna, esecutiva, che ha approvato il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'I.MU.P, in vigore dal 1° gennaio 2012.

Visto l'art. 13 commi 6, 7, 8, 9, 9-bis e 10 del DL 06.12.2011 n. 201 in materia di determinazione delle aliquote e della detrazione per l'abitazione principale.

Tenuto conto che i commi da 6 a 9-bis dell'articolo 13 del DL 06.12.2011 n. 201 riguardanti le aliquote hanno già stabilito nel merito che:

- l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta nella misura dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta nella misura dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità per i comuni di modificarla in diminuzione fino allo 0,1 per cento;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- i Comuni possono inoltre ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Tenuto conto che i Comuni, ai sensi dell'art. 9-ter della L.P. 18/2011, come introdotto dalla L.P. n. 2 del 07.02.2012, possono prevedere un'ulteriore riduzione

dell'aliquota dell'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino ad un massimo dello 0,1 per cento.

Considerato che l'art. 13 comma 10 del DL 06.12.2011 n. 201 prevede che *"dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; (...omissis). Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (...)"*.

Evidenziato che il DL 06.12.2011 n. 201 prevede che la detrazione si applichi anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, in specifico, quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Tenuto conto che il medesimo decreto dispone inoltre che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992, recante *"Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta (...)"*.

Dato atto che è data inoltre facoltà ai comuni di prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: *"I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"*.

Dato atto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

Considerati gli indirizzi di politica tariffaria contenuti nel Protocollo d'intesa integrativo in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto in data 27 gennaio

2012, ove si invitavano i comuni, fra l'altro, a valutare l'opportunità di contenere la pressione fiscale per le fattispecie dell'abitazione principale e dei fabbricati non abitativi destinati ad attività produttive.

Rilevato che nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e in osservanza delle indicazioni contenute nel Protocollo d'intesa integrativo di data 27 gennaio 2012 si ritiene opportuno proporre l'approvazione delle aliquote Imup e della detrazione per l'abitazione principale nelle misure base.

Dato atto che il presente provvedimento deve essere approvato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012, per entrare in vigore dal 1° gennaio 2012 e che detto termine viene rispettato.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espressa dal Responsabile della Struttura nonché in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Visto l'art. 13 del DL 06.12.2011 n. 201 e gli artt. 8 e 9, in quanto compatibili, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23.

Visto l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 e ss.mm..

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 in quanto applicabile all'Imup.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.41 dd. 13.03.2012, esecutiva, con cui è stato nominato il funzionario Imup.

Visto il T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m..

Visto lo Statuto del Comune di Tione di Trento approvato con deliberazione consiliare n. 10/2008 del 29.02.2008.

Con n. 15 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Giacomuzzi, Maraner, Oss e Pellegrini) e n. 1 astenuto (Scandolari), espressi in forma palese dai n. 20 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **di determinare** le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno di imposta 2012:

- aliquota ordinaria → **0,76 per cento**
- aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → **0,4 per cento**
- aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola → **0,2 per cento;**
- aliquota per l'unità immobiliare posseduta da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultino assegnatari della casa coniugale → **0,4 per cento**

- aliquota per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata → **0,4 per cento**;
2. **di determinare** nell'importo di **Euro 200,00 (duecento)** la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:
 - immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
 - immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
 - unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
 3. **di determinare** nell'importo di Euro 200,00 (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota di possesso:
 - unità immobiliari possedute da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultino assegnatari della casa coniugale;
 4. **di determinare** che la detrazione di cui ai punti 2 e 3 è maggiorata di **Euro 50,00 (cinquanta) per ciascun figlio** di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 200,00;
 5. **di dare atto che** le predette aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;
 6. **di dare atto che** per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina e l'applicazione del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale;
 7. **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento;
 8. **di dichiarare** la presente deliberazione vista l'urgenza di procedere, ai sensi

della normativa vigente, con voti n. 15 favorevoli, n. 4 voti contrari (Giacomuzzi, Maraner, Oss e Pellegrini) e n. 1 astenuto (Scandolari), **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi;

9. **di dare evidenza del fatto che** avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm.; ricorso giurisdizionale entro 60 giorni avanti al T.R.G.A. di Trento, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

PUNTO 14 ODG

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Failoni. Si riallaccia all'impostazione provinciale fondata sul concetto di invarianza tra entate sommando ICI, ora IMUP, e trasferimenti provinciali. Con riferimento al Comune di Tione si stima un'entrata da IMUP di € 619.000,00 in previsione, secondo le indicazioni della PAT.

La PAT stessa spiega che si prevedono entrate in più rispetto all'ICI di € 98.000,00.

Peraltro il trasferimento provinciale sul Fondo perequativo è diminuito di oltre 200.000 €. Per cui il saldo è negativo per le casse comunali di oltre 100.000 €.

Questo spiega molte questioni che si sono poste. Vi sono minori entrate per circa 130 – 140 mila euro, complessivamente tra IMUP e trasferimenti PAT.

Sulla base di tutto questo si propone di adottare le aliquote standard e cioè l'aliquota imposta del 7,6 per mille per tutti i cosiddetti "altri fabbricati" (da seconda casa a edifici produttivi a edifici rurali a aree fabbricabili) e l'aliquota del 4 per mille per le prime case.

La proposta è quindi di adottare l'aliquota ordinaria dello 0,76% per edifici diversi da prima casa, 0,4% prima casa e 2% fabbricati rurali, ecc, come da proposta di deliberazione di cui dà lettura. Con detrazione di 200 € per la prima casa e immobili pertinenziali e 50,00 per ciascun figlio sotto i 26 anni dimorante con i genitori.

Sono consapevoli che l'impatto sulla cittadinanza sarà importante.

Michele Oss afferma che sono molti gli argomenti da trattare. Quali margini di manovra ci sono?

Failoni spiega i margini di manovra illustrando la normativa. Si è proposto il 7,6 per mille, va tenuto presente che la PAT aveva proposto il 7,83 per mille.

Oss afferma che si è scelta un'aliquota che poteva essere più bassa.

Failoni afferma che si è tenuto presente quel che si poteva fare a fronte della diminuzione dei trasferimenti PAT. Si cercherà di collaborare con la cittadinanza per facilitare gli adempimenti IMUP.

Giacomuzzi domanda se si è pensato di offrire un servizio alla cittadinanza per aiutare a redigere le dichiarazioni IMUP.

Oss afferma che si potrebbe realizzare un specie di sportello di informazione sull'IMUP.

Failoni afferma che ci si sta ragionando.

Maraner con riferimento alle proposte della maggioranza in delibera, si domanda se non si può pensare a qualche beneficio per i cittadini.

Failoni afferma che ogni diminuzione comporta un appesantimento per il Comune in quanto lo Stato incassa comunque lo 0,38%.

Pellegrini chiede spiegazioni in merito ai costi che ci possono essere per i cittadini.

Failoni risponde che si può pensare complessivamente, ad un raddoppio dei costi rispetto all'ICI, tenendo conto sia della quota che va allo Stato che di quella che va al Comune.

Punto n. 15 all'odg

Deliberazione n. 18/2012 dd. 22.03.2012

OGGETTO: Riduzione addizionale comunale su accisa energia elettrica.
CB/cb

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e s.m. ha istituito l'addizionale provinciale e comunale dell'accisa erariale sul consumo di energia elettrica;
- l'addizionale comunale in parola è pari ad € 18,59 per mille Kilowattora relativamente alle abitazioni, e ad € 20,40 per mille Kilowattora relativamente alle seconde case. Il gettito viene riversato ai Comuni dai soggetti che vendono energia elettrica. I Comuni non detengono alcun potere in ordine alla quantificazione o alla gestione di tale tributo, essendo solo titolari dell'entrata (che costituisce appunto addizionale rispetto all'accisa erariale sul consumo di energia elettrica);
- l'art. 2 comma 6 del D.L.vo n. 23/2011 (Norme in materia di Federalismo Fiscale Municipale) ha stabilito nelle Regioni a Statuto Ordinario l'abrogazione dell'addizionale comunale e provinciale, e l'aumento di pari importo dell'accisa erariale. Viceversa, lo stesso articolo ha disposto che nelle Regioni a Statuto Speciale le addizionali continuino a trovare applicazione ma non venga aumentata l'accisa erariale;
- con due distinti Decreti del 30 dicembre 2011, il ministero dell'Economia e delle Finanze ha dato attuazione alla disposizione di cui all'art. 2 c. 6 del D.L.vo n. 23/2011. Peraltro, rispetto alla lettera di tale disposizione, i D.M. stabiliscono l'aumento dell'accisa erariale anche nelle Regioni a Statuto Speciale, senza peraltro abrogare l'addizionale comunale e provinciale;

Dato atto che in base al quadro normativo fin qui illustrato, agli utenti della Provincia Autonoma di Trento verrebbero quindi applicate sia l'accisa erariale aumentata degli importi delle addizionali provinciale e comunale, sia le stesse addizionali, con conseguente duplicazione di imposizione.

Rilevato ora che:

- La Legge Provinciale n. 2 dd. 7 febbraio 2012 dispone nuove norme in materia di addizionale comunale dell'accisa sul consumo di energia elettrica. Le novità trovano immediata applicazione e rivestono un interesse diretto sul bilancio 2012 del Comune;
- In particolare, la L.P. n. 2/2012 prevede norme volte a correggere tale duplicazione nell'applicazione dell'accisa e delle addizionali in parola. Con l'art. 1 comma 2 viene ridotta a zero l'addizionale provinciale, mentre per quanto

concerne l'addizionale comunale la competenza viene rimessa dall'art. 1 comma 3 ai Comuni nei seguenti termini:

1. Il Comune, utilizzando la facoltà stabilita con il medesimo art. 1 comma 3, attuativo dell'art. 80 comma 1bis dello Statuto Speciale di Autonomia, può ridurre le due tariffe dell'addizionale comunale per il loro completo importo;
2. la riduzione, in base alla lettera della norma, non può essere parziale **ma solo totale**, ed è facoltativa per il Comune;
3. il mancato gettito derivante al bilancio del Comune dall'azzeramento dell'addizionale, troverà compensazione con un trasferimento di pari importo a valere sul fondo perequativo della finanza locale (art. 6 della L.P. n. 36/1993 e s.m.). Di conseguenza, per il Comune la manovra avverrà a saldo zero;

Ritenuto quindi di avvalersi della facoltà di riduzione (a zero) dell'addizionale in parola, al fine di non aggravare l'onere tributario collegato al consumo di energia elettrica per gli utenti di questo Comune nei termini sopra illustrati;

Dato atto che tale decisione non comporta oneri a carico del bilancio del Comune, visto il trasferimento compensativo a valere sulla finanza locale previsto dall'art. 1 comma 3 della L.P. n. 2/2012;

Dato atto che la presente deliberazione va adottata prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2012, e trova applicazione dall'1 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 e s.m.;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dal Responsabile della struttura interessata ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Con n. 19 voti favorevoli, n. zero contrari e n. 1 astenuto (Giacomuzzi), espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti,

Delibera

1. di ridurre, per i motivi meglio espressi in premessa, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1 c. 3 della L.P. n. 2/2012, l'addizionale comunale dell'accisa erariale sul consumo di energia elettrica di un importo pari ad € 18,59 per mille Kilowattora relativamente alle abitazioni, e ad € 20,40 per mille Kilowattora relativamente alle seconde case;
2. di dare atto che la riduzione di cui al punto 1 avrà applicazione dall'1.1.2012 ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006;
3. di prendere atto che ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L.P. n. 2/2012 il minor gettito derivante dalla riduzione di cui al punto 1 troverà copertura sul bilancio

del Comune a mezzo di trasferimento compensativo a valere sulla finanza locale provinciale;

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011¹;
5. di **dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere secondo quanto esplicitato in premessa, con n. 19 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 1 astenuto (Giacomuzzi) espressi dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.
6. Di **dare evidenza che** avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 c. 5 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse.

Punto n. 15 all'odg

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Failoni che spiega che lo Stato ha deciso di creare un'addizionale erariale, abrogato l'addizionale comunale per le Regioni ordinarie ma non per le Regioni a statuto speciale. Così facendo nella nostra provincia si sarebbe dovuto pagare sia l'addizionale erariale che l'addizionale comunale (cioè il doppio). Si propone di ridurre l'addizionale comunale, portandola a zero.

Oss evidenzia che è una spesa, per lui, di circa 8 € a bimestre. Quindi ora che succederà?

Failoni risponde che si pagherà solo l'addizionale erariale e non quella comunale. Di fatto il cittadino pagherà come prima. Inoltre la PAT trasferirà ai Comuni un importo pari al 90% della ex addizionale.

Punto n. 16 all'odg.
Deliberazione n. 19/2012 dd. 22.03.2012

OGGETTO: Bilancio di previsione 2012, Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2012/2014. Esame ed approvazione. CB/cb

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati gli articoli 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L e 3 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L, che, nel dettare i principi in materia di contabilità e di bilancio, dispongono che gli enti locali deliberino annualmente il bilancio di previsione per l'anno successivo, rispettando criteri di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

Considerato che, in base alle norme citate, il bilancio è corredato da una Relazione previsionale e programmatica contenente il Programma generale delle opere pubbliche e di un bilancio pluriennale di durata non inferiore a tre anni e non superiore alla durata del mandato.

Premesso che il termine ultimo per l'approvazione dei bilanci di previsione e loro allegati del 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento, per il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 è stato fissato al 31 marzo 2012 dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2012.

Vista la deliberazione giunta n. 23/2012 dd. 14.02.2012 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2012, Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2012/2014. Esame ed approvazione.

Constatato e verificato che copia dello schema di bilancio è stata posta a disposizione dei Consiglieri comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati dal vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare nr. 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni.

Visto il rendiconto dell'esercizio 2010, penultimo esercizio antecedente il bilancio, approvato con atto del Consiglio comunale n. 20/2011 del 29.04.2011.

Vista l'ulteriore documentazione agli atti.

Atteso che il bilancio di previsione 2012 si chiude nel prescritto pareggio finanziario nella complessiva somma in termini di competenza di **Euro 16.566.690,00.-** con l'applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione presunto per Euro 318.658,00.-.

Dato atto che le previsioni di bilancio sono state redatte nel rispetto degli obiettivi imposti dal Patto di Stabilità, come risulta dalla relazione agli atti.

Dato atto che le imposte, le tasse e le tariffe saranno riscosse nella misura stabilita dalla legge e secondo le previsioni delle deliberazioni comunali in materia.

Dato atto che per dare attuazione ai programmi ed alle previsioni del Bilancio per l'esercizio finanziario 2012 si rende necessario dichiarare le presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Dato atto che con deliberazione giuntales nr. 91/2011 di data 31.03.2011 si è provveduto per l'anno 2011 all'approvazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per il trattamento dei dati personali di cui agli artt. 22 e 24 della L. 675/1996 e s.m. (D.L. 196/2003).

Visto lo Statuto ed il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare nr. 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile espressi dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Visto il parere dell'organo di revisione economico – finanziaria pervenuto al protocollo municipale in data 22.02.2012 al nr. 2546, così come previsto dall'art. 43 del D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, che si richiama agli atti.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri e l'ampia discussione e dato atto che nei termini previsti dal Regolamento di Contabilità vigente e sopra richiamato non sono pervenuti emendamenti alla proposta di Bilancio Previsionale per l'esercizio finanziario 2012, della Relazione Previsionale e Programmatica nonché del Bilancio pluriennale per il periodo 2012 - 2014 per cui viene posta in votazione la proposta definitiva di bilancio predisposta dalla Giunta di cui agli atti e risultanze finali predette e meglio esposte in dispositivo ed allegati.

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 5 (Giacomuzzi, Maraner, Oss, Pellegrini e Scandolari), espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di **approvare** il bilancio annuale finanziario di previsione per **l'esercizio 2012** le cui risultanze finali sono riportate nel seguente quadro generale riassuntivo:

ENTRATE	EURO		SPESA	EURO	
Tit. I - Entrate tributarie	761.400,00		Tit. I - Spese correnti	4.713.460,00	
Tit. II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione o dalla provincia	2.412.760,00		Tit. II - Spese in conto capitale	9.503.350,00	
Tit. III - Entrate extratributarie	1.690.350,00				
Tit. IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	8.711.008,00				
TOTALE ENTRATE FINALI	13.575.518,00		TOTALE SPESE FINALI	14.216.810,00	
Tit. V - Entrate derivanti da concessioni di prestiti	1.621.014,00		Tit. III - Spese per rimborso di prestiti	1.298.380,00	
Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi	1.051.500,00		Tit. IV - Spese per servizi per conto terzi	1.051.500,00	
TOTALE	2.672.514,00		TOTALE	2.349.880,00	
TOTALE ENTRATE	16.248.032,00		TOTALE SPESE	16.566.690,00	
Avanzo di Amministrazione	318.658,00				
TOTALE COMPLESSIVO A PAREGGIO	16.566.690,00		TOTALE COMPLESSIVO SPESE	16.566.690,00	

2. di approvare, contestualmente, la Relazione previsionale e programmatica con l'allegato Programma generale delle Opere pubbliche ed il Bilancio pluriennale 2012/2014, dando atto che il Bilancio Pluriennale per l'esercizio finanziario **2013** si chiude nel prescritto pareggio finanziario di **Euro 7.494.763,00.=** e per l'esercizio finanziario **2014** si chiude nel prescritto pareggio finanziario di **Euro 7.494.763,00.=**.

3. di dichiarare la presente deliberazione – vista l'urgenza di procedere – ai sensi della normativa vigente, secondo quanto esplicitato in premessa con voti nr. 15 favorevoli, n. 5 contrari (Giacomuzzi, Maraner, Oss, Pellegrini e Scandolari) e n. zero astenuti espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L, e viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.

4. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199; ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, nr. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

Punto n. 16 all'odg

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Failoni che spiega che si arriva all'approvazione al 22 marzo in quanto gli ultimi mesi sono stati caldi per la finanza locale, con grandi cambiamenti.

Il Bilancio arriva a 16 milioni, di cui le spese correnti sono circa il 28%.

La quota principale delle spese, circa 9 milioni, è destinata a spese d'investimento 9 milioni di spesa d'investimento è una cifra importante. Si tratta di molti interventi, molto importanti per Tione e per i riflessi sull'economia e sui cittadini.

Si può analizzare per macro aree.

L'area "Patrimonio" che ha una duplice validità, quella di mantenere il patrimonio e quella dello sviluppo.

In questo settore è importante la risorsa della montagna e gli interventi previsti per la montagna.

L'area "Servizi alla persona", che riguarda sia immobili che servizi alla comunità e comporta una previsione di spesa di oltre 5 milioni di euro (Biblioteca, Scuole, ecc.).

Spiega che in questo settore ci sono molte problematiche da affrontare, tra cui l'età media che avanza ed i tionesi provenienti da altri luoghi e che quindi sono previsti vari interventi di welfare e l'aiuto delle associazioni volontaristiche.

Sottolinea che non sono stati tagliati contributi e interventi verso il sociale e verso le Associazioni.

Via è poi l'area delle Opere urbanistiche di adeguamento nel campo dei trasporti, dei parcheggi, dell'arredo urbano, della sistemazione del territorio e della valorizzazione centro abitato (Renovatio). Sottolinea che va rinnovato il paese, per garantire il futuro.

Si deve pensare alla sistemazione delle fontane storiche, a parcheggi, anche pertinenziali e sotterranei, a viabilità e parchi. In questo settore sono previsti anche gli interventi di prevenzione di caduta massi in località Brevine (Via dei Monti) per dare sicurezza al paese ed evitare situazioni di pericolo.

Per questo insieme di ragionamenti e per questi obiettivi propone l'approvazione del Bilancio di previsione.

Il Sindaco ringrazia l'Assessore sia per la precisione con cui ha descritto i programmi sia per l'impegno e la precisione, anche nei punti precedenti.

Oss afferma che l'Assessore Failoni riesce a tener svegli i Consiglieri in quanto con enfasi dà una spiegazione complessiva del progetto dell'Amministrazione comunale. Dà quindi lettura dell'intervento riferito al bilancio di previsione. Analizza le cifre. Guardando oltre si vedranno le priorità e le scelte. È un momento economico difficile in generale. Nel bilancio è prevista una mole notevole di investimenti, circa il 60% dei 16 milioni totali. Questo fa pensare che molte somme sono stanziare ma poi si chiede se saranno realizzate. Non è il loro bilancio, contiene molti progetti diversi da quelli che loro vorrebbero realizzare. Vorrebbero che la popolazione fosse intervenuta, vorrebbero una programmazione concertata. Faranno comunque sentire la loro voce.

Massimo Pellegrini afferma che su alcuni passaggi è d'accordo con l'Assessore Failoni. Però è stupito dalle scelte pratiche, che non sono conseguenti all'analisi della situazione di Tione.

Dà quindi lettura del suo intervento, che sottolinea i limiti del modello di sviluppo proposto rispetto alla realtà dell'ente.

Trova che l'ordine di priorità dovrebbe scaturire dal modello di sviluppo e dalle esigenze pensate per la collettività e che andrebbero analizzate le linee di tendenza della Comunità e verificato se le scelte sono coerenti con queste linee di tendenza.

La popolazione vede aumentare le percentuali di stranieri e di anziani.

Il valore dei flussi migratori del 2010 ha visto una contrazione del numero di abitanti, per la prima volta dal 2001 la popolazione è calata (-19). Solo l'aumento di stranieri ha mantenuto le proporzioni consuete nelle fasce d'età.

Sottolinea che le giovani generazioni vedono aumentare la percentuale di stranieri (circa il 20% nella fascia di età giovanile).

Trova che prima si prende coscienza di questi dati e prima si può pianificare secondo le esigenze reali. Se ci si muove con convinzioni vecchie di venti anni non si colgono gli obiettivi necessari. L'intervento allegato passa quindi ad analizzare le opere previste: opere per montagna (acquedotto) e malghe e opere estetiche per l'abitato, visto che Renovatio non si pronuncia per la chiusura del Centro storico.

Destinare ogni anno ingenti somme a malghe e montagna è segno dell'incapacità di questa Amministrazione di pensare al futuro come nella realtà si prospetta.

E' più semplice stare sull'attuale biologico ma così non si affronta il futuro. Tione sarà sempre più multiculturale e avrà problemi culturali e sociali, che però non vengono affrontati.

Per certe problematiche (es. Biblioteca, Asilo nido, piano Giovani) si è visto che le scelte fatte erano le più semplici e immediate e non pensate per il futuro, con i necessari approfondimenti.

Sottolinea che va costruita comunità, questa è la cosa più importante.

Oss annuncia il voto contrario delle minoranze.

COMMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI TIONE PER L'ANNO 2012

Signor Sindaco, Signori consiglieri

- Il bilancio 2012 del Comune di Tione , sebbene condizionato dalla crisi economica e dalle disposizioni ministeriali per il contenimento della spesa, nella scelta degli investimenti e dei tagli conferma l'impostazione di quello dello scorso anno, mantenendo quindi una sua coerenza negativa, riguardo i limiti del modello di sviluppo, sotteso alle scelte effettuate dall'Attuale amministrazione.
- Ogni intervento programmatico (e il **bilancio di previsione** è per eccellenza lo strumento di programmazione di un ente), dovrebbe basarsi su una precisa valutazione delle necessità della comunità, che vanno attuate ovviamente nei limiti delle risorse disponibili.
- L'ordine di priorità delle necessità scaturisce, a sua volta, dal **modello di sviluppo** e dal **modello di comunità** che si intende attuare.
- ma un modello, per non rimanere puramente teorico e soprattutto per evitare errori di programmazione e spreco di risorse, deve partire dalla **situazione concreta** dell'utenza a cui si rivolge, ricordando prioritariamente che il paese, inteso come comunità, è fatto di **persone** , non di strade o edifici: una comunità può esistere anche senza strade o case, ma se esistono solo queste e mancano le persone, non esiste nessun paese.
- Pertanto, per attuare qualsiasi **credibile ipotesi di sviluppo** della comunità, è prioritario analizzare gli indicatori della composizione della comunità stessa e ragionare sulle linee di tendenza che ne modificheranno la composizione.
- E' necessario pertanto chiedersi: **come sarà la comunità tionesca tra 5,10,15 anni?** Quali saranno le **esigenze prioritarie** di questa comunità? Gli investimenti pensati per l'attuale situazione socioeconomica, saranno efficaci se si confermano le dinamiche demografiche in atto ?
- Due dati sono inconfutabili : l' **invecchiamento** costante della popolazione e l' aumento della **popolazione di origine straniera**.
- Gli **stranieri** a Tione - i dati a cui facciamo riferimento sono dati ufficiali ISTAT¹ ,quindi suscettibili di essere errati per difetto- nel **2001** erano **145** su 3425 abitanti e costituivano il **4,2%** della popolazione :al **31 dicembre 2010** gli stranieri erano **471** e costituivano il **13%** della popolazione ;l'aumento in termini percentuali è stato costante :erano il **7,7%** nel 2005, l'**8,4** nel 2006, il **10** nel 2007, l'**11,3** nel 2008, il **12,6** a fine 2009 .
- Il rallentamento dei flussi migratori a seguito della crisi economica ha avuto immediate conseguenze sul nostro saldo demografico: a **fine 2010**, per la prima volta dal **2001**, la popolazione di Tione è diminuita rispetto all'anno precedente (da 3655 a 3637,-18 unità) proprio a causa di un saldo migratorio negativo di **23** unità.
- Gli studi a livello internazionale hanno confermato infatti una brusca diminuzione delle migrazioni a seguito della crisi in atto dal 2008 .Tuttavia, con i primi segnali di ripresa economica, riprenderanno anche gli ingressi di migranti per rimediare alla carenza di manodopera .
- Ricordiamo che a **fine 2010**, dei **471** stranieri presenti a Tione **134** erano minorenni. Erano **115** a **fine 2008** e ancora **134** a **fine 2009** (su **459** stranieri: il **30%** circa del totale) .E' solo questo aumento della componente straniera che ha permesso una relativa stabilità, nell'ultimo decennio, nel rapporto tra popolazione in età lavorativa e popolazione non attiva, e ha arginato la progressiva diminuzione della popolazione tionesca nella fascia tra 0 e 14 anni; per inciso ricordiamo che in Trentino, nel 2009, il **tasso di natalità**² risultava pari a **20,2‰ (per mille)** per gli stranieri e a **9,3‰** per gli italiani.

¹ cfr. <http://demo.istat.it>

² è il rapporto tra il numero dei nati in un anno e la popolazione media.

- La popolazione residente **oltre i 65 anni** ha raggiunto, al 1 gennaio 2011, le **702** unità, pari al **19,2%** della popolazione, aumentando, rispetto all'anno precedente, di ben 18 individui, nonostante la popolazione, nel suo complesso, sia diminuita. L'**indice di vecchiaia**,³ è passato dal 135,1% al **140** del 2011, facendo aumentare di conseguenza, anche l'**Indice di carico Sociale**⁴. Una percentuale destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni.
- Questa la realtà. Un dato in particolare deve attirare la nostra attenzione: il numero di **stranieri minorenni** presenti nella nostra comunità. Anch'esso è costantemente aumentato, passando dagli 84 del 2005, ai 134 del 2010, costituendo attualmente il **21%** dei residenti tionesi per quella fascia d'età.
- Questo significa che i **futuri tionesi** saranno sempre meno appartenenti alle famiglie storiche della borgata e avranno, in percentuale sempre maggiore, i cognomi esotici di una delle 29 nazioni di cui sono originari gli stranieri presenti a Tione. E alcuni di loro, in un futuro non troppo lontano, siederanno tra i banchi di quest'aula consiliare.
- Prima prenderemo -e prenderete- atto di questo processo e delle conseguenze che comporta ad ogni livello di gestione della vita comunitaria e prima -lo vogliamo ribadire- eviteremo -ed eviterete- irrimediabili **errori di programmazione** e quindi **spreco di denaro pubblico**.
- Chiudere gli occhi di fronte a questa nuova realtà sociale, fare finta che non esista, che sia una situazione temporanea, e che si possa gestire Tione con le stesse logiche di 20 anni fa, è non solo un clamoroso errore di prospettiva storica, ma è una **atto altamente irresponsabile**.
- Posta questa premessa, andiamo a verificare in che direzione si muovono gli investimenti che avete messo in cantiere per questo e per i prossimi anni.
- Non considerando le spese per il completamento delle opere o iniziative già avviate dalla precedente amministrazione, i **progetti più rilevanti (sopra i 100.000 euro)** presenti nel bilancio 2012 sono i seguenti:

INTERVENTO PROGRAMMATO	Previsione di spesa per il 2012 (in euro)
valorizzazione del parco pubblico e piazza Cesare Battisti e del viale principale (<i>Renovatio Thione</i>)	1.600.000
realizzazione e sistemazione acquedotto zone montane	600.000
opere di prevenzione caduta massi via dei Monti	343.000
realizzazione piazza area lascito de Steffanini	220.000
sistemazione malga Lanciada	180.000
realizzazione parcheggi a Tione e Saone	180.000
interventi di arredo urbano nelle aree limitrofe all'abitato	100.000
sistemazione malga Cengledino	97.500

- C'è da chiedersi ,osservando il quadro di questi investimenti ,quali siano, per voi, i problemi più importanti e le necessità più urgenti che la comunità di Tione dovrà affrontare nei prossimi anni.
- La destinazione della spesa percentualmente più consistente è per opere che **non interessano direttamente il paese** (Acquedotto del Monte , ristrutturazione malghe) o per opere di rinnovamento **estetico** (la cd. RENOVATIO THIONE ,la piazzetta Steffanini) o connesse alla viabilità.

³ cioè il rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e quella più giovane (0-14 anni)

⁴ calcolato rapportando la popolazione in età non lavorativa, convenzionalmente "a carico" perché giovane o anziana, a quella in età lavorativa compresa tra i 15 ed i 64 anni

- Ho volutamente limitato la portata della *Renovatio* al campo estetico, perché la parte più qualificante a livello urbanistico (la pedonalizzazione del viale), sembra clamorosamente smentita dalle recentissima decisione di restringerne i marciapiedi per favorire il traffico automobilistico e i parcheggi.
- Che migliorare l'efficienza dell'**acquedotto del monte** sia opera utile è evidente: che sia necessario rifarlo integralmente, in questa contingenza economica, è quantomeno discutibile. I dubbi riguardano oltre che la spesa (**oltre 4 milioni di euro**), i tempi di realizzazione e la percentuale di popolazione interessata dall'intervento.
- Se è infatti importante salvaguardare e valorizzare il nostro patrimonio silvo-pastorale e le strutture ad esso relative, anche in un'ottica di utilizzo per attività di turismo montano integrato col territorio, il destinare ogni anno ingenti risorse per interventi di sistemazione delle maghe e per la manutenzione delle strade forestali (lo scorso anno **217.000 euro** solo per queste ultime) è uno degli indici della **marginalità** degli interventi programmati in bilancio, rispetto alle reali esigenze del paese.
- Da una lettura che potremmo chiamare *filosofica* di questi dati, è evidente come questa Amministrazione, oltre al livello di vita *biologica* dei suoi residenti, non riesca a pensare.
- Lo scorso anno sono stati stanziati oltre **765.000 euro** per il settore degli impianti e attrezzature sportive (cfr. pag. 103 del bilancio 2011)
- Quest'anno **600.000 euro** per il primo lotto dell'**acquedotto del monte** e **1.350.000 euro** per iniziare la "*valorizzazione*" del parco pubblico e piazza Cesare Battisti e del viale principale.
- Ma il livello *biologico*, senza dubbio essenziale, è tuttavia il livello più semplice e immediato di soddisfacimento: quello che richiede meno idee nell'elaborazione e meno sforzo nell'attuazione
- Soprattutto, se si investe solo in questo livello, non si costruisce una comunità: avremo un insieme di individui, forse più sani e tonici, ma separati, che non interagiscono, che non dialogano, insomma non integrati, che non diventeranno mai **comunità**.
- Come abbiamo dimostrato, Tione sarà progressivamente un paese sempre più **multiculturale** e con un numero sempre più elevato di **anziani**. Quindi i problemi che dovrà affrontare saranno soprattutto di natura **sociale** e **culturale**. Sembra tuttavia che questa prospettiva fatichi ad entrarvi in testa. Sembra che i termini "**socializzazione**" e "**cultura**" vi producano allergie solo a sentirli nominare. Ma tra non molto saranno problemi **reali** e non solo astratti dati statistici.
- E' emblematico al riguardo come avete affrontato 3 iniziative relativi a questi ambiti:
 1. **L'asilo nido**
 2. **Il Piano Giovani**
 3. **La nuova biblioteca**
- In tutti e tre i casi avete optato per le soluzioni più sbrigative e più semplicistiche; non quelle più efficaci e adeguate per le esigenze della comunità, ma quelle più economiche e veloci da realizzare, per cercare di togliervi dai piedi il **problema**. Perché, per voi, queste iniziative, erano problemi, non potenzialità per aiutare la comunità a crescere -non solo fisicamente- nel migliore dei modi.
- L'**asilo nido** è forse il caso più macroscopico di miopia progettuale e sociale: qualsiasi persona di buon senso capiva che relegare una struttura così importante, necessitante di aria, luce e ampi spazi verdi in quanto rivolta a un'utenza particolarmente sensibile, in un sottotetto, sfiorava il sadismo. Di fronte alle nostre critiche e alle richieste di un ripensamento, le vostre risposte sottolineavano, con arroganza, che quella che avevate fatto era la scelta migliore. Al punto da stanziare 254.000 euro per avviarne la realizzazione. Oggi, nel bilancio, è comparso uno stanziamento di 15.000 euro per *Locazione edificio per sede asilo nido*. Un'altra soluzione di ripiego, ma sicuramente meno disumana di quella precedente.
- Del **Piano Giovani** abbiamo già parlato in altra sede; attendiamo ansiosamente la presentazione di quello nuovo per essere smentiti, ma possiamo affermare che, sino ad ora, questa amministrazione, per i giovani, **dal punto di vista sociale e culturale**, sta facendo assai poco, a meno che non si vogliano chiamare iniziative qualificanti di socializzazione e crescita le serate di Halloween o del Carnevale.

- Il caso della **nuova Biblioteca** ne è un ulteriore esempio. Non l'abbiamo inserita tra le iniziative più rilevanti di questa Amministrazione, sebbene l'ammontare della somma investita lo giustificasse ampiamente, semplicemente perché **non è un progetto di questa amministrazione**. Anche in questa circostanza, di fronte a una necessità non cludibile, e non più rinviabile - quella di trovare un'altra sede all'attuale biblioteca ormai al limite del collasso - la Giunta Gottardi ha dimostrato di **non capire cosa serva realmente alla comunità**; ha ridotto, tagliato, stravolto il progetto precedente, che voleva dare a Tione e alle Giudicarie un **Polo culturale territoriale** che qualificasse il paese e diventasse centro di aggregazione di tutte le componenti sociali della nostra comunità. E non volendo spendere **un euro** delle casse comunali - come di fatto risulta dal bilancio - ritenendola un'opera in fondo inutile, concependo la biblioteca ancora come un semplice deposito di libri, secondo una mentalità che speravamo estinta anche nelle nostre zone, ha chiesto soldi alla **Provincia** tramite la **Comunità di Valle: 2.400.000 euro** per un'opera che - secondo i criteri di assegnazione del F'UT - deve avere una **valenza sovracomunale**, ma che, con il progetto presentato, non soddisfa nemmeno le necessità attuali.
- Anche in questo caso sconcerta l'**arroganza** di voler decidere in totale autonomia, senza coinvolgere la popolazione, senza chiedere la consulenza di esperti del settore, per progettare una struttura che dovrebbe servire l'intera valle, in un settore di vitale importanza per la comunità. E spiace constatare che nel confronto con altre realtà (vedi le iniziative messe in campo da **Pergine** per progettare il nuovo **Polo Culturale**) dimostriamo, ancora una volta, di essere - per colpa vostra - la periferia più arretrata della provincia, altro che il *Comune modello* che tanto vorreste diventare. Emblematico anche il titolo dell'articolo de *Il Trentino* del 10 marzo, che presentava l'iniziativa perginese: *La biblioteca del futuro cerca idee*. Proprio quelle che a voi mancano.
- Pensiamo ci sia poco da aggiungere di fronte a questo quadro per molti aspetti desolante. Ed è veramente triste, sfogliando il bilancio di previsione, arrivare, verso la fine, alla pagina 118, dove una serie di iniziative indirizzate ai **giovani** e alla **famiglia**, messe in programma dalla precedente amministrazione sono rimaste in bilancio, in quanto già completate o **non portate avanti** dalla attuale amministrazione, con la scritta PER MEMORIA, che, a questo punto, sarebbe più onesto cambiare in **ALLA MEMORIA**.
- Eppure nelle vostre famose **LINEE PROGRAMMATICHE** discusse nel consiglio del 13 agosto 2010 parlavate di *particolare attenzione all'utenza "debole", della volontà di porre al centro del vostro programma amministrativo.... la famiglia e le problematiche ad essa correlate, di istituire un Tavolo permanente sulla famiglia, di realizzare spazi autogestiti per i giovani, di attivare un "patto territoriale per l'educazione" etc...*
- Già lo scorso anno evidenziammo talune **profonde incongruenze**, tra quanto contenuto nell'unico documento disponibile per conoscere quale **ipotesi di sviluppo** della nostra comunità ha in testa e intende attuare la nuova Amministrazione e ciò che è presente nel bilancio di previsione.
- Sintetizzando quanto emerge da questa disamina, il bilancio di cui chiedete l'approvazione rivela **mancanza di coerenza, mancanza di analisi della situazione reale del paese e mancanza di idee per il futuro**: francamente non sappiamo quale delle tre sia più grave.
- Ma prima di chiudere quest'analisi, ci preme ribadire quello che **noi** riteniamo il **concetto cardine**, il concetto che dovrebbe essere alla base di ogni scelta di programmazione, oggi come nei prossimi anni: inutile rifare l'estetica del paese, dare più acqua alle case di montagna, ristrutturare malghe, costruire parcheggi, se, preventivamente, non pensiamo a **costruire una comunità**. E' un impegno molto più faticoso, ma molto più necessario.

Grazie per l'attenzione

GRUPPO MINORANZE COMUNE DI TIONE

Punto 16 dell'Odg del consiglio comunale del 22.03.2012

Bilancio di previsione 2012

Eccoci dunque alla discussione del Bilancio di previsione per l'anno 2012. E' un momento fra i più importanti per il consiglio comunale che da l'idea delle scelte amministrative della giunta e dei progetti messi in cantiere per l'anno che stiamo vivendo e per gli anni a venire.

L'analisi delle cifre e dei capitoli può essere un arido esercizio di controllo e confronto, ma se si guarda oltre e si entra nei particolari delle varie partite si può comprendere in quale direzione l'amministrazione vuole condurre il proprio paese, quali scelte intende portare avanti e quali priorità intende perseguire.

Come ben sappiamo stiamo vivendo un momento economicamente difficile per le nostre amministrazioni (in conseguenza del periodo economico molto critico che investe l'Europa e si riflette a cascata sulla nostra nazione e giù fino a toccare anche le realtà locali come la nostra.) La nostra autonomia è costantemente guardata dall'opinione pubblica con l'occhio critico di chi pensa ad una situazione privilegiata, senza mai considerare la tradizione di autogoverno che sappiamo esprimere e lo Stato chiede sempre più sacrifici al Trentino sia come riduzione delle risorse sia come nuove imposizioni e sia come spinta per l'assunzione di nuove competenze, con il risultato di limitare i trasferimenti di risorse dalla Pat ai comuni e di costringere l'ente locale, con una serie di paletti sugli investimenti, a rispettare severamente gli equilibri di bilancio che finora il Comune di Tione ha puntualmente mantenuto. Saprà farlo anche in futuro? Ce lo auguriamo, anche se la grossa mole di investimenti (che assorbe il 60% delle risorse che pareggiano a € 16.566.000) ci fa pensare che molte opere siano messe in bella mostra con forti dubbi sulla loro realizzazione definitiva e soprattutto ancor più dubbi sui costi effettivi e sul mantenimento gestionale con tutte le problematiche per i bilanci del prossimo futuro..

Come consiglieri di minoranza riteniamo importante questo momento di dibattito sul bilancio preventivo, vogliamo portare il nostro contributo dato da un'attenta verifica dei documenti contabili e degli elaborati messi a nostra disposizione. Siamo dibattuti, da un lato dobbiamo guardare con occhio attento, soprattutto in questo momento storico ad un contenimento della spesa pubblica, dall'altro vorremo che questo denaro fosse speso bene per opere che possano elevare la qualità della vita dei nostri concittadini.

Non è sicuramente il nostro bilancio, lo conosciamo solo in questo periodo non potendolo condividere prima ed è anche lontano dalla nostra idea di Tione e dalle nostre sensibilità; contiene infatti molti progetti che abbiamo osteggiato (contrastato) anche duramente nei passati consigli o che avremmo immaginato in maniera totalmente diversa. Ci saremo incatenati simbolicamente alle altalene

del parco giochi di Via Bastia l'altro giorno quando le ruspe hanno fatto scempio di quell'unico spazio verde e vorremo poi che la popolazione fosse interessata consapevolmente sulle scelte che comportano cambiamenti radicali fatti all'interno del paese si chiama "concertazione partecipata", come ci aspetteremo dalla giunta Gottardi più coraggio e risorse meglio spese per progetti innovativi e sostenibili che possano proiettare in avanti la ns.borgata e caratterizzarla come centro di riferimento per tutte le Giudicarie, ma tant'è purtroppo. Faremo comunque sentire anche stasera la nostra voce diversa, non voce di rottura stonata e fine a se stessa ma contributo che vuol essere costruttivo, se lo vorrete ascoltare, finalizzato unicamente alla crescita socio culturale ed economica del nostro paese che è quello che sta nel cuore a tutti noi .

Dopo questa mia breve introduzione passo la parola al cons. Pellegrini per il suo intervento e alle eventuali domande degli altri colleghi consiglieri riservandomi alla fine la dichiarazione di voto a nome di tutti i gruppi d'opposizione. Grazie.

Cons. Michele Oss

Punto n. 17 all'odg

Deliberazione n. 20/2012 dd. 22.03.2012

OGGETTO: Lavori di fognatura area Buston – Circonvallazione. Approvazione accordo con la signora Bonenti Monica per spostamento tracciato e cessione area.

MZ/mz

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che l'Amministrazione comunale ha appaltato i lavori di realizzazione di sdoppiamento della fognatura comunale nell'area Buston - Circonvallazione e che il direttore lavori ing. Luciano Chiodega ha ipotizzato una variante al tracciato della fognatura tale da comportare economie di spesa relativamente alla realizzazione della stessa.

Dato atto che l'ipotesi di variante comporta una modifica di tracciato che va ad interessare aree di proprietà della signora Bonenti Monica che ha manifestato la sua disponibilità ad addivenire ad un accordo con l'Amministrazione comunale tale da permettere la modifica di tracciato ed una serie di economie di spesa a fronte della cessione alla stessa di un'area di circa 150 metri interclusa all'interno di proprietà private e non suscettibile di utilizzo pubblico.

Considerato che per poter formalizzare il contratto di cessione dell'area predetta a fronte delle controprestazioni in opere che saranno effettuate dalla signora Bonenti è necessario disporre preliminarmente di una serie di documenti ed in particolare del tipo di frazionamento.

Considerato inoltre che è opportuno e necessario approvare le linee fondamentali dell'accordo fin da ora così da consentire la rapida realizzazione della variante al tracciato fognario specificando che la Giunta comunale procederà agli atti esecutivi necessari per la definizione dell'accordo e del contratto ai sensi dell'art. 26 comma 3 lett. l) del TULLRROC .

Richiamato l'assenso preliminare formulato dalla signora Bonenti Monica in data 15 marzo 2012 prot. n. 3701 ad atti, ed evidenziato che l'accordo comporta quanto segue:

- la sig.ra Bonenti Monica, chiedendo in cambio all'Amministrazione comunale la cessione di una porzione delle pp. ff. 637/3 e 636/1 (circa mq 150) si rende disponibile alla traslazione del tracciato della linea fognaria e relativi pozzetti così come da ipotesi di variante redatta dall'ing. Chiodega impegnandosi inoltre a realizzare i seguenti interventi tutti a proprie spese:

1. *abbassamento del piano di campagna dall'attuale propria quota di progetto alla quota di circa + 2,3 m (quota finita 2,8/2,5 m) per una superficie così come risulta dalla*

- planimetria ad atti in modo tale da agevolare notevolmente le operazioni di realizzo della tratta fognaria;*
2. *abbattimento e smaltimento del muro di contenimento collocato a ovest della neo p.ed. 2577;*
 3. *abbattimento e smaltimento di parte del muro a nord ovest della p.f. 636/1 di delimitazione del confine tra la p. f. 636/1 e la p. f. 542/2;*
 4. *demolizione dei gabbioni di contenimento del pendio della p.f. 542/2;*
 5. *frazionamento delle porzioni delle pp.ff. 637/3 e 636/1 cedute alla stessa da parte del Comune.*
- gli interventi predetti dovranno essere realizzati secondo un crono programma stabilito dall'Amministrazione;
 - l'area che verrà ceduta dal Comune sarà gravata da servitù di fognatura a favore del Comune medesimo;
 - le operazioni di scavo della tratta fognaria in corrispondenza del realizzando edificio e del volume oggetto della variante su citata, saranno realizzate con scavo a sezione ristretta onde non pregiudicare la stabilità degli edifici;
 - tutte le spese inerenti il trasferimento del diritto di proprietà, tranne quelle per il frazionamento, saranno divise a metà tra il Comune e la sig.ra Bonenti;
 - la signora Bonenti Monica concede al Comune di Tione la possibilità di dare avvio ai lavori di variante della fognatura sopra illustrati dopo l'approvazione da parte dell'organo comunale competente.

Richiamata la perizia di stima formulata dal geom. comunale Edoardo Floriani asseverata in data 15 marzo 2012 che evidenzia un valore dell'area che il Comune cede alla signora Bonenti di € 3.650,00 a fronte di un valore stimato delle controprestazioni che la signora Bonenti effettuerà a sue spese utili al Comune di Tione per un importo presunto di € 12.818,82, IVA inclusa, come da specifico computo redatto dal Direttore dei Lavori ing. Luciano Chiodega dd. 06.03.2012 che quantifica i minori lavori da eseguire a spese del Comune.

Sottolineata la pubblica utilità dell'accordo sopra descritto che presenta un evidente vantaggio economico a favore dell'Amministrazione ed inoltre è tale da permettere un'esecuzione dei lavori di fognatura maggiormente distante dal pendio che scende verso la zona di Vat e quindi è tale da garantire una maggiore sicurezza dell'opera fognaria stessa.

Dato atto che la Giunta provvederà con suo provvedimento all'impegno delle spese contrattuali necessarie per la stipula del contratto, che sarà sottoscritto dal Sindaco.

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile rispettivamente dal Responsabile della struttura interessata e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il vigente Regolamento di contabilità.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L.

Con n. 20 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti,

Delibera

1. di approvare, per quanto specificato in premessa, l'accordo con la signora Bonenti Monica per spostamento tracciato della fognatura e cessione area illustrato in premessa e che comporta quanto segue:
 - l'Amministrazione comunale cede in proprietà alla signora Bonenti Monica una porzione delle pp.ff. 637/3 e 636/1 (circa mq 150) e in controprestazione la signora Bonenti Monica consente la traslazione del tracciato della linea fognaria e relativi pozzetti così come da ipotesi di variante redatta dall'ing. Chiodega e si impegna a realizzare i seguenti interventi tutti a proprie spese:
 1. *abbassamento del piano di campagna dall'attuale propria quota di progetto alla quota di circa + 2,3 m (quota finita 2,8/2,5 m) per una superficie così come risulta dalla planimetria ad atti in modo tale da agevolare notevolmente le operazioni di realizzo della tratta fognaria;*
 2. *abbattimento e smaltimento del muro di contenimento collocato a ovest della neo p.ed. 2577;*
 3. *abbattimento e smaltimento di parte del muro a nord ovest della p.f. 636/1 di delimitazione del confine tra la p. f. 636/1 e la p. f. 542/2;*
 4. *demolizione dei gabbioni di contenimento del pendio della p.f. 542/2;*
 5. *frazionamento delle porzioni delle pp.ff. 637/3 e 636/1 cedute alla stessa da parte del Comune.*
 - viene specificato inoltre quanto segue:
 - gli interventi predetti dovranno essere realizzati secondo un crono programma stabilito dall'Amministrazione;
 - l'area che verrà ceduta dal Comune sarà gravata da servitù di fognatura a favore del Comune medesimo;
 - le operazioni di scavo della tratta fognaria in corrispondenza del realizzando edificio e del volume oggetto della variante su citata, saranno realizzate con scavo a sezione ristretta onde non pregiudicare la stabilità degli edifici;
 - tutte le spese inerenti il trasferimento del diritto di proprietà, tranne quelle per il frazionamento, saranno divise a metà tra il Comune e la sig.ra Bonenti;
 - la signora Bonenti Monica concede al Comune di Tione la possibilità di dare avvio ai lavori di variante della fognatura sopra illustrati ad avvenuta approvazione della presente deliberazione da parte del Consiglio comunale.
2. di specificare che il Sindaco e la Giunta vengono autorizzati a procedere all'assunzione degli atti necessari al raggiungimento delle finalità di cui alla presente deliberazione.

3. di dichiarare la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere secondo quanto esplicitato in premessa, con n. 20 voti favorevoli, n. zero astenuti e n. zero contrari espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.

4. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971 n. 1034, entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse.

Punto n. 17 all'odg
INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Salvaterra relativamente alla pratica

Si rende opportuno spostare la fognatura per economizzare le spese relative ai lavori. Lo spostamento avviene sull'area della signora Bonenti. La signora Bonenti è d'accordo se le viene ceduta un'area di circa 150 mt.

Punto n. 18 all'odg

Deliberazione n. 21/2012 dd. 22.03.2012

OGGETTO: Riordino delle partite tavolari relative agli immobili di proprietà comunale sui C.C. Tione I^, Tione II^ e Saone.

GS/gs

IL CONSIGLIO COMUNALE

I beni immobili di proprietà comunale situati sui C.C. Tione I, Tione II e Saone sono attualmente iscritti nel libro fondiario in numerose partite tavolari senza alcuna distinzione logica, ciò che spesso comporta una certa difficoltà nella classificazione degli immobili quali "beni demaniali", "beni patrimoniali indisponibili" o "beni patrimoniali disponibili". Inoltre, si ritiene opportuno raggruppare in un'unica partita tavolare tutti gli immobili vincolati ad uso civico, attualmente suddivisi in più partite.

Infine, risulta necessario definire le nuove intestazioni delle partite tavolari secondo una nomenclatura concordata con l'Ufficio del Libro Fondiario di Tione, in modo da individuare immediatamente la natura dei beni inclusi in ciascuna partita.

Specificamente, in considerazione di quanto sopra, sul C.C. Tione I risulta opportuno creare quattro partite tavolari principali in sostituzione delle quarantatre attualmente esistenti, come di seguito indicato:

- P.T. 13, intestata "Comune di Tione di Trento – Beni demaniali", in cui saranno inseriti strade, marciapiedi, piazze, parcheggi, giardini pubblici e altri beni rientranti nel demanio come definito nel Codice Civile (come riportato nella tabella allegata sub "A");
- P.T. 601, intestata "Comune di Tione di Trento – Patrimonio indisponibile", in cui saranno inseriti gli edifici e le relative pertinenze destinati a sede di uffici pubblici e gli altri beni destinati ad un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 826, c. 3, Cod. Civ., quali il municipio, le scuole, le caserme, il tribunale, il C.R.M., la stazione delle autocorriere, la biblioteca comunale e altri (come riportato nella tabella allegata sub "B");
- P.T. 125, intestata "Comune di Tione di Trento – Frazione di Tione", in cui saranno inseriti tutti i beni vincolati ad uso civico ai sensi della L. 1766/1927 (come riportato nella tabella allegata sub "C");
- P.T. 54, intestata "Comune di Tione di Trento", in cui saranno inseriti tutti gli altri immobili di proprietà comunale rientranti nella categoria residuale del patrimonio disponibile, in particolare gli edifici non rientranti nel patrimonio indisponibile, quali i magazzini e i depositi comunali, il centro tennis, l'ex caserma V.V.F., l'ex casello in Piazza Centrale nonché i terreni e i boschi non vincolati ad uso civico (come riportato nella tabella allegata sub "D").

Inoltre, sul C.C. Tione I il Comune è comproprietario di ulteriori beni immobili (asilo nido e circolo anziani all'interno del Condominio Piazza, portico pedonale in Via Trentin, parte di marciapiedi in Via Cenglo, parcheggio in Via del Foro, porzioni di edifici situati in montagna

vincolate ad uso civico) per i quali non risulta possibile lo spostamento in una delle partite tavolari sopra indicate: per tali beni, pertanto, risulta possibile solo la modifica dell'intestazione della porzione materiale o della quota proprietà (come riportato nella tabella allegata sub "E").

Sul C.C. Tione II, risulta opportuno modificare l'intestazione delle due partite tavolari esistenti, come di seguito indicato:

- P.T. 2, intestata "Comune di Tione di Trento – Beni demaniali", in cui saranno inserite le uniche due strade individuate mappalmente ed accertate (come riportato nella tabella allegata sub "I");
- P.T. 1, intestata "Comune di Tione di Trento – Frazione di Tione", in cui saranno inseriti tutti i beni vincolati ad uso civico ai sensi della L. 1766/1927 (come riportato nella tabella allegata sub "G").

Infine, sul C.C. Saone, risulta opportuno creare tre partite tavolari principali in sostituzione delle nove attualmente esistenti, come di seguito indicato:

- P.T. 300, intestata "Comune di Tione di Trento – Beni demaniali", in cui saranno iscritti strade, marciapiedi, piazze, parcheggi, giardini pubblici e altri beni rientranti nel demanio come definito nel Codice Civile (come riportato nella tabella allegata sub "H");
- P.T. 367, intestata "Comune di Tione di Trento – Frazione di Tione" in cui saranno inseriti tutti i beni vincolati ad uso civico ai sensi della L. 1766/1927 (come riportato nella tabella allegata sub "I" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale);
- P.T. 460, intestata "Comune di Tione di Trento", in cui saranno iscritti tutti gli altri immobili di proprietà comunale rientranti nella categoria residuale del patrimonio disponibile, in particolare l'ex casa cantoniera e l'ex cabina elettrica di Saone nonché i terreni e i boschi non vincolati ad uso civico (come riportato nella tabella allegata sub "L").

Poiché all'interno della casa comunale di Saone (p.ed. 282) SET Distribuzione spa è proprietaria della p.m. 4, costituita da una cabina elettrica, detto immobile non può essere iscritto in una delle partite tavolari sopra indicate. Inoltre, l'intestazione delle porzioni materiali 1, 2, 3 e 5, di proprietà comunale, rimarrà "Comune di Tione di Trento", rientrando tali beni all'interno del patrimonio disponibile (come riportato nella tabella allegata sub "M").

Da un confronto tra le risultanze tavolari e lo stato di fatto esistente è emerso che le p.f. 3850/1, 3895/2 e 3968/2 C.C. Tione I, tutte iscritte in P.T. 1051, attualmente classificate quali "strada" e, come tali, appartenenti al demanio, costituiscono, in realtà, beni patrimoniali disponibili. Specificamente:

- la p.f. 3850/1 è una striscia di terreno attigua all'ex caserma V.V.F.;
- la p.f. 3895/2 è un relitto stradale in località Coré a lato della S.S. 237;
- la p.f. 3868/2 è un relitto stradale a lato di Via Buston.

Conseguentemente, risulta opportuno declassificare, ai sensi degli art. 6 e 9 della L.P. 42/1973, e sdemanializzare, ai sensi dell'art. 829, c. 2, del Codice Civile, detti immobili.

- Esamine le tabelle, numerate da "A" ad "M", allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, sopra richiamate;
- esamine le risultanze del libro fondiario relativamente agli immobili di proprietà comunale situati sui C.C. Tione I, Tione II e Saone;
- visti gli art. da 822 a 829 del Codice Civile;
- vista la L.P. 42/1973 "Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico di interesse provinciale";
- visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Rcg. 3/L/2005;
- visto lo Statuto del Comune, come modificato da ultimo con la deliberazione consiliare n. 41/2010 del 13 agosto 2010;

- acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e rilevato che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e, pertanto, non è necessaria l'espressione del parere del responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
- con voti favorevoli n. 20, contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi per alzata di mano dai n. 20 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di riordinare, per le motivazioni esposte in premessa, le partite tavolari relative agli immobili di proprietà comunale situati sui C.C. Tione I, Tione II e Saone come sopra descritto e specificamente illustrato nelle tabelle, numerate da "A" ad "M", allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
2. di declassificare, ai sensi degli art. 6 e 9 della L.P. 42/1973, e demanializzare, ai sensi dell'art. 829, c. 2, del Codice Civile, per le motivazioni esposte in premessa, le p.f. 3850/1, 3895/2 e 3968/2 C.C. Tione I, evidenziando che detti immobili, attualmente classificati quali "strada" costituiscono, in realtà, relitti stradali;
3. di specificare che, ai sensi dell'art. 6 della L.P. 42/1973, il presente provvedimento dovrà essere pubblicato all'albo del comune per quindici giorni consecutivi (ulteriori rispetto al periodo di pubblicazione di cui all'art. 79, c. 1, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005), evidenziando che gli interessati potranno presentare opposizione entro i quindici giorni successivi alla scadenza di detto termine;
4. di evidenziare che costituiscono beni demaniali tutti gli immobili elencati nelle tabelle allegata sub "A" (C.C. Tione I), sub "I" (C.C. Tione II) e sub "II" (C.C. Saone) nonché quelli specificamente indicati come tali nella tabella allegata sub "E" (C.C. Tione I);
5. di evidenziare che costituiscono beni patrimoniali indisponibili tutti gli immobili elencati nella tabella allegata sub "B" (C.C. Tione I) nonché quelli specificamente indicati come tali nella tabella allegata sub "E" (C.C. Tione I);
6. di evidenziare che costituiscono beni vincolati ad uso civico gestiti dal Comune di Tione di Trento a favore della Frazione di Tione tutti gli immobili elencati nelle tabelle allegata sub "C" (C.C. Tione I), sub "G" (C.C. Tione II) e sub "T" (C.C. Saone) nonché quelli specificamente indicati come tali nella tabella allegata sub "E" (C.C. Tione I);
7. di evidenziare che costituiscono beni patrimoniali disponibili tutti gli immobili elencati nelle tabelle allegata sub "D" (C.C. Tione I), sub "L" (C.C. Saone) e sub "M" (C.C. Saone);
8. di incaricare gli uffici comunali degli atti esecutivi della presente deliberazione e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, il Segretario Generale e l'Ufficio Segreteria della presentazione all'Ufficio del Libro Fondiario di Tione delle istanze tavolari necessarie per il riordino di cui sopra;
9. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, lett. B, della L. 1034/1971 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali" o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Allegato "A" - P.T. 13 C.C. Tione I - "Comune di Tione di Trento - Beni demaniali"

Immobile		Partita tavolare di provenienza	Vincoli speciali e note
p.f.	441	13	Vincolo ai fini assistenziali e sociali ai sensi della L.R. 2/1985
p.f.	472/1	13	Vincolo ai fini assistenziali e sociali ai sensi della L.R. 2/1985
p.f.	2755/2	13	
p.f.	798	59	
p.f.	1010/1	115	
p.f.	1010/3	115	
p.f.	1016	115	
p.ed.	31	124	Parte di Piazza Marconi
p.ed.	1639	124	Parte del giardino pubblico in Via Bastia
p.ed.	1726	124	Parte del parco giochi attiguo al municipio
p.ed.	1735	124	Piazzale dietro la sede della Cassa Rurale Adamello Brenta
p.ed.	1742	124	Fontana di Via don Failoni con vincolo di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004
p.f.	43	124	
p.f.	211/2	124	Parco giochi attiguo al municipio
p.f.	258/1	124	
p.f.	285/1	124	
p.f.	378	124	
p.f.	445	124	
p.f.	796	124	
p.f.	915/1	124	
p.f.	970	124	
p.f.	1010/2	124	
p.f.	1046/6	124	
p.f.	1359/5	124	
p.f.	3978/2	124	
p.f.	4085	124	
p.f.	1022/1	126	
p.f.	1022/2	126	
p.f.	2631/2	126	
p.f.	2752/5	126	
p.f.	2755/3	126	
p.f.	1035/1	167	
p.f.	807/2	195	
p.ed.	2045/2	230	Strada attigua agli edifici ITEA in località Polin
p.ed.	2045/3	230	Strada attigua agli edifici ITEA in località Polin
p.f.	945/1	291	
p.f.	945/3	291	
p.f.	3146/1	291	
p.f.	3147/1	291	
p.f.	3148/1	291	
p.ed.	803/20	341	Parcheggio attiguo all'Eurocenter in Via Fabbrica. Consortalità sulle p.f. 3878/1, 3878/2 e p.ed. 804/2 e 804/7
p.f.	638/4	341	
p.f.	640/1	341	
p.f.	640/2	341	
p.f.	642/9	341	
p.f.	706/2	341	
p.f.	706/3	341	
p.f.	714/2	341	
p.f.	714/3	341	
p.f.	714/4	341	
p.f.	715/2	341	
p.f.	715/3	341	
p.f.	715/4	341	
p.f.	715/5	341	
p.f.	992	341	
p.f.	4058/1	341	
p.f.	4058/2	341	
p.ed.	260	473	Capitello in località Cantes con vincolo di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004

Allegato "A" - P.T. 13 C.C. Tione I - "Comune di Tione di Trento - Beni demaniali"

Immobile		Partita tavolare di provenienza	Vincoli speciali e note
p.f.	727/3	701	
p.f.	872	894	
p.ed.	660/1	1051	
p.ed.	1745	1051	Area in località Pleù
p.ed.	2399	1051	Aiuola in Via Prati, nei pressi del Municipio
p.f.	6/2	1051	Parte del sedime di Via dei Monti
p.f.	8/2	1051	
p.f.	111/3	1051	
p.f.	126/2	1051	
p.f.	127/2	1051	
p.f.	136/2	1051	
p.f.	387	1051	
p.f.	388	1051	
p.f.	390	1051	
p.f.	391	1051	
p.f.	993	1051	
p.f.	2704/5	1051	
p.f.	2709/4	1051	
p.f.	2712/2	1051	
p.f.	2717/3	1051	
p.f.	3841/3	1051	
p.f.	3841/4	1051	
p.f.	3841/5	1051	
p.f.	3842	1051	
p.f.	3843/1	1051	
p.f.	3844/1	1051	
p.f.	3844/2	1051	
p.f.	3844/4	1051	
p.f.	3844/5	1051	
p.f.	3844/8	1051	
p.f.	3845	1051	
p.f.	3846/1	1051	
p.f.	3846/2	1051	
p.f.	3848	1051	
p.f.	3849	1051	
p.f.	3851/1	1051	Vincolo di interesse culturale ai sensi del D.l.gs. 42/2004 sulle otto fontane situate sull'immobile (strade e piazze dell'abitato storico)
p.f.	3851/5	1051	
p.f.	3852	1051	
p.f.	3853/1	1051	
p.f.	3853/2	1051	
p.f.	3854/1	1051	
p.f.	3854/2	1051	
p.f.	3856	1051	
p.f.	3863	1051	
p.f.	3864	1051	
p.f.	3867	1051	
p.f.	3869/1	1051	
p.f.	3869/2	1051	
p.f.	3870	1051	
p.f.	3871	1051	
p.f.	3872/1	1051	
p.f.	3872/2	1051	
p.f.	3873/1	1051	
p.f.	3873/2	1051	
p.f.	3874	1051	
p.f.	3875/1	1051	Ex sedime stradale in località Vat
p.f.	3875/2	1051	
p.f.	3875/3	1051	Ex sedime stradale in località Vat
p.f.	3875/7	1051	
p.f.	3875/8	1051	

Allegato "A" - P.T. 13 C.C. Tione I - "Comune di Tione di Trento - Beni demaniali"

Immobile		Partita tavolare di provenienza	Vincoli speciali e note
p.f.	3875/9	1051	Ex sedime stradale in località Vat
p.f.	3875/12	1051	
p.f.	3880/1	1051	
p.f.	3881	1051	
p.f.	3882/1	1051	
p.f.	3882/2	1051	
p.f.	3882/3	1051	
p.f.	3884	1051	
p.f.	3885/1	1051	
p.f.	3885/2	1051	
p.f.	3886	1051	
p.f.	3887/1	1051	
p.f.	3889/2	1051	
p.f.	3889/3	1051	
p.f.	3889/4	1051	
p.f.	3889/5	1051	
p.f.	3890	1051	
p.f.	3893/1	1051	
p.f.	3893/2	1051	
p.f.	3893/3	1051	
p.f.	3894/2	1051	
p.f.	3895/1	1051	
p.f.	3896	1051	
p.f.	3900	1051	
p.f.	3901	1051	
p.f.	3902	1051	
p.f.	3903	1051	
p.f.	3904	1051	
p.f.	3905/1	1051	
p.f.	3905/2	1051	
p.f.	3905/3	1051	
p.f.	3905/4	1051	
p.f.	3906	1051	
p.f.	3907	1051	
p.f.	3908	1051	
p.f.	3909	1051	
p.f.	3911	1051	
p.f.	3912	1051	
p.f.	3913/1	1051	
p.f.	3913/2	1051	
p.f.	3913/3	1051	
p.f.	3915/1	1051	
p.f.	3915/2	1051	
p.f.	3916	1051	
p.f.	3917	1051	
p.f.	3919	1051	
p.f.	3920	1051	
p.f.	3921/1	1051	
p.f.	3921/2	1051	
p.f.	3921/3	1051	
p.f.	3923	1051	
p.f.	3926	1051	
p.f.	3928	1051	
p.f.	3929/1	1051	
p.f.	3929/2	1051	
p.f.	3929/3	1051	
p.f.	3929/4	1051	
p.f.	3929/5	1051	
p.f.	3930/2	1051	
p.f.	3931	1051	
p.f.	3933	1051	

Allegato "A" - P.T. 13 C.C. Tione I - "Comune di Tione di Trento - Beni demaniali"

Immobile		Partita tavolare di provenienza	Vincoli speciali e note
p.f.	3934	1051	
p.f.	3935	1051	
p.f.	3936/1	1051	
p.f.	3936/2	1051	
p.f.	3937	1051	
p.f.	3938/1	1051	
p.f.	3938/2	1051	
p.f.	3939/1	1051	
p.f.	3939/2	1051	
p.f.	3940	1051	
p.f.	3941/1	1051	
p.f.	3941/2	1051	
p.f.	3941/3	1051	
p.f.	3941/4	1051	
p.f.	3942/1	1051	
p.f.	3942/2	1051	
p.f.	3943	1051	
p.f.	3944	1051	
p.f.	3945	1051	
p.f.	3946/1	1051	
p.f.	3946/2	1051	
p.f.	3946/3	1051	
p.f.	3946/4	1051	
p.f.	3947	1051	
p.f.	3948	1051	
p.f.	3950	1051	
p.f.	3951	1051	
p.f.	3953/1	1051	
p.f.	3953/2	1051	
p.f.	3955	1051	
p.f.	3956	1051	
p.f.	3957	1051	
p.f.	3958	1051	
p.f.	3959	1051	
p.f.	3960	1051	
p.f.	3961	1051	
p.f.	3962/1	1051	
p.f.	3966	1051	
p.f.	3967	1051	
p.f.	3968/1	1051	
p.f.	3968/3	1051	
p.f.	3969/2	1051	
p.f.	3971	1051	
p.f.	3973/1	1051	
p.f.	3974	1051	
p.f.	3975	1051	
p.f.	3976	1051	
p.f.	4000	1051	
p.f.	4001	1051	
p.f.	4002/1	1051	
p.f.	4002/2	1051	
p.f.	4002/3	1051	
p.f.	4002/4	1051	
p.f.	4002/5	1051	
p.f.	4002/6	1051	
p.f.	4002/7	1051	
p.f.	4002/8	1051	
p.f.	4002/9	1051	
p.f.	4003	1051	
p.f.	4004	1051	Strada del monte
p.f.	4005	1051	

Allegato "A" - P.T. 13 C.C. Tione I - "Comune di Tione di Trento - Beni demaniali"

Immobile		Partita tavolare di provenienza	Vincoli speciali e note	
p.f.	4012	1051	Strada in prossimità di Maiga Cengledino	
p.f.	4021	1051		
p.f.	4025	1051		
p.f.	4026	1051		
p.f.	4027	1051		
p.f.	4029	1051		
p.f.	4055	1051		
p.f.	4123	1051		
p.f.	857/6	1062		Vincolo ai fini assistenziali e sociali ai sensi della L.R. 2/1985 Parte del vialetto di accesso al centro tennis
p.f.	481	1077		
p.ed.	1535/3	1095		
p.f.	1034/1	1095		
p.f.	1034/2	1095		
p.f.	479	1188		
p.f.	981/1	1280	Parte del parcheggio a lato dell'Eurocenter	
p.ed.	804/3	1332		
p.f.	711/1	1332		
p.f.	2747/3	1459		
p.f.	2752/4	1459		
p.f.	2992/3	1459		
p.f.	2999/2	1459		
p.f.	2999/3	1459		
p.f.	3857	1494		
p.f.	3860	1494		
p.f.	1046/15	1496		
p.f.	2799/1	1615		
p.f.	2800	1615		
p.f.	2801/2	1615		
p.f.	2803	1615		
p.f.	4090	1615		
p.f.	4092	1615		
p.f.	4093	1615		
p.f.	4094	1615		
p.f.	4095	1615		
p.f.	172/1	1639		
p.f.	922/2	1639		
p.f.	1023/1	1639		
p.f.	1023/11	1639		
p.f.	2709/3	1639		
p.f.	4033	1639		
p.f.	4034	1639		
p.f.	4076	1639	Pista ciclopedonale nei pressi del rio Final	
p.f.	4077	1639	Pista ciclopedonale nei pressi del rio Final	
p.f.	4078	1639	Pista ciclopedonale nei pressi del rio Final	
p.f.	480	1691		
p.f.	945/2	1691	Via della Cornal e parte del relativo parcheggio Parcheggio ex carceri	
p.f.	1035/2	1691		
p.ed.	144	1815		
p.ed.	145	1815		
p.ed.	379	1815		
p.ed.	1906/2	1815		
p.ed.	1928/2	1815		
p.f.	27	1815		
p.f.	116/4	1815		
p.f.	143/1	1815		
p.f.	143/2	1815		
p.f.	794/1	1815	Parte del sedime stradale di Via Righi	
p.f.	795	1815	Marciapiedi in Via Ospedale	
p.f.	814	1815	Marciapiedi in Via Ospedale	
p.f.	816/3	1815		
p.f.	817/3	1815		

Allegato "A" - P.T. 13 C.C. Tione I - "Comune di Tione di Trento - Beni demaniali"

Immobile		Parità tavolare di provenienza	Vincoli speciali e note
p.f.	817/4	1815	
p.f.	818/2	1815	
p.f.	819/2	1815	
p.f.	820/2	1815	
p.f.	1010/6	1815	
p.f.	1010/10	1815	
p.f.	1010/11	1815	
p.f.	1010/12	1815	
p.f.	1010/13	1815	
p.f.	1010/14	1815	
p.f.	1010/15	1815	
p.f.	1010/16	1815	
p.f.	1010/17	1815	
p.f.	1010/18	1815	
p.f.	1010/19	1815	
p.f.	1028/1	1815	
p.f.	1028/2	1815	
p.f.	1058	1815	
p.f.	1281	1815	
p.f.	1298	1815	
p.f.	1344/2	1815	
p.f.	1366/2	1815	
p.f.	1905/12	1815	
p.f.	1945/10	1815	
p.f.	2691	1815	
p.f.	3036/1	1815	
p.f.	3078/2	1815	
p.f.	3080/2	1815	
p.f.	3081/7	1815	
p.f.	3834/38	1815	
p.f.	3834/39	1815	
p.f.	3834/40	1815	
p.f.	3859	1815	
p.f.	4024	1815	
p.f.	4032	1815	
p.f.	4046	1815	
p.f.	4096	1815	
p.f.	4116	1815	
p.f.	4117	1815	
p.f.	4119	1815	
p.f.	2788	1834	
p.f.	640/3	1835	
p.f.	641/2	1835	
p.f.	642/7	1835	
p.f.	642/8	1835	
p.f.	642/10	1835	
p.f.	642/11	1835	
p.f.	642/14	1835	
p.f.	1771/4	1835	
p.f.	1771/6	1835	
p.f.	1772/2	1835	
p.f.	1773/5	1835	
p.f.	1773/6	1835	
p.f.	1773/7	1835	
p.f.	1773/8	1835	
p.f.	1773/9	1835	
p.f.	1775/3	1835	
p.f.	1776/4	1835	
p.f.	1776/5	1835	
p.f.	1777/3	1835	
p.f.	1777/4	1835	

Allegato "A" - P.T. 13 C.C. Tione I - "Comune di Tione di Trento - Beni demaniali"

Immobile		Partita tavolare di provenienza	Vincoli speciali e note
p.f.	1777/5	1835	
p.f.	1777/6	1835	
p.f.	1778/2	1835	
p.f.	1778/3	1835	
p.f.	1786/4	1835	
p.f.	1787/3	1835	
p.f.	1790/3	1835	
p.f.	1792/3	1835	
p.f.	1816/3	1835	
p.f.	1819/2	1835	
p.f.	1819/3	1835	
p.f.	1845/5	1835	
p.f.	1845/7	1835	
p.f.	1846/2	1835	
p.f.	1854/3	1835	
p.f.	1855/3	1835	
p.f.	1856/4	1835	
p.f.	1856/5	1835	
p.f.	1859/11	1835	
p.f.	1859/13	1835	
p.f.	1944/3	1835	
p.f.	1945/6	1835	
p.f.	1945/8	1835	
p.f.	1951/3	1835	
p.f.	1953/3	1835	
p.f.	1954/2	1835	
p.f.	1955/2	1835	
p.f.	2159/5	1835	
p.f.	3855	1835	
p.f.	3858	1835	
p.ed.	803/21	2382	Parte del sedime stradale di Via Fabbrica
p.ed.	803/22	2382	Parte del sedime stradale di Via Fabbrica
p.ed.	803/23	2382	Parte del sedime stradale di Via Fabbrica
p.ed.	803/24	2382	Parte del sedime stradale di Via Fabbrica
p.ed.	804/6	2382	Parte del sedime stradale di Via Fabbrica
p.ed.	1905/2	2382	Parte del sedime stradale di Via Fabbrica
p.f.	625/5	2382	
p.f.	625/6	2382	
p.f.	630/3	2382	
p.f.	636/3	2382	
p.f.	636/4	2382	
p.f.	637/2	2382	
p.f.	638/2	2382	
p.f.	638/3	2382	
p.f.	642/4	2382	
p.f.	647/2	2382	
p.f.	649/3	2382	
p.f.	661/2	2382	
p.f.	662/3	2382	
p.f.	663/2	2382	
p.f.	664/2	2382	
p.f.	665/3	2382	
p.f.	670/4	2382	
p.f.	671/2	2382	
p.f.	672/3	2382	
p.f.	695/3	2382	
p.f.	701/9	2382	
p.f.	701/10	2382	
p.f.	709/2	2382	
p.f.	716/4	2382	
p.f.	716/5	2382	

Allegato "A" - P.T. 13 C.C. Tione I - "Comune di Tione di Trento - Beni demaniali"

Immobile	Partita tavolare di provenienza	Vincoli speciali e note
p.f. 716/6	2382	
p.f. 716/7	2382	
p.f. 717/2	2382	
p.f. 718/2	2382	
p.f. 719/4	2382	
p.f. 720/3	2382	
p.f. 721/3	2382	
p.f. 722/2	2382	
p.f. 2934	2382	Fondo situato in località Tianà su cui sono presenti le vasche di deposito dell'acquedotto comunale
p.f. 3875/4	2382	
p.f. 3875/5	2382	
p.f. 3875/10	2382	
p.f. 3875/11	2382	
p.f. 3877/2	2382	
p.f. 3877/3	2382	
p.f. 3877/4	2382	
p.f. 3877/5	2382	
p.f. 3877/6	2382	
p.f. 3878/3	2382	
p.f. 3991	2382	
p.f. 3999/3	2382	
p.f. 4017/1	2382	
p.f. 4056	2382	Vincolo di inalienabilità ai sensi della L.P. 23/1990
p.f. 4057	2382	
p.f. 4082	2382	Vincolo di inalienabilità ai sensi della L.P. 23/1990
p.f. 4083	2382	
p.f. 4129	2382	Vincolo di inalienabilità ai sensi della L.P. 23/1990
p.ed. 687	2620	Transito in Via Dazio di Tempesta
p.ed. 688	2620	Transito in Via Dazio di Tempesta
p.ed. 689	2620	Transito in Via Dazio di Tempesta
p.ed. 690	2620	Transito in Via Dazio di Tempesta
p.f. 1279/3	2620	
p.f. 3844/9	2620	
p.f. 3851/2	2620	
p.f. 673/11	2878	
p.f. 4100	2878	
p.f. 946/1	2964	
p.f. 946/4	2964	



A
 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 21/2012 DD. 22.03.2012

SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Diego Viviani

Allegato "B" - P.T. 601 C.C. Tione I - "Comune di Tione di Trento - Patrimonio indisponibile"

Immobile		Partita tavolare di provenienza	Vincoli speciali e note
p.ed.	402/1	124	Municipio
p.ed.	402/4	124	Pertinenza del municipio
p.ed.	1538/1	124	Tribunale - Scuola Musicale
p.ed.	1538/2	124	Parte della scuola materna
p.ed.	1783	124	Centro diurno per anziani
p.ed.	1848	124	Stazione delle autocorriere e piazzale di pertinenza
p.f.	3997	124	Pertinenza del municipio
p.ed.	2045/14	230	Sedime del Centro Sociale di Polin con diritto di superficie a favore della p.ed. 2583 di ITEA spa
p.ed.	1631	341	Biblioteca Comunale
p.ed.	832	601	Centro di Socializzazione al Lavoro
p.ed.	2471	701	C.R.M.
p.ed.	1727	1111	Cinema - teatro comunale e aree di pertinenza
p.ed.	1741	1537	Caserma G.d.F. e relative pertinenze
p.ed.	1830	1639	Scuola elementare
p.ed.	2408	1639	Scuola media
p.f.	722/1	1639	Pertinenza C.R.M.
p.ed.	1831	1691	Caserma Carabinieri
p.ed.	2485	1691	Pertinenza caserma Carabinieri
p.f.	950/2	1691	Pertinenza caserma Carabinieri
p.ed.	2563	2382	Caserma V.V.F. con vincolo di inalienabilità ai sensi della L.P. 23/1990

§
 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ~~CONSILIARE~~
 N. 21/2012 DD. 22.03.2012
 CONSILIARE



IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Diego Viviani

Allegato "C" - P.T. 125 C.C. Tione I - "Comune di Tione di Trento - Frazione di Tione"

Immobile		Partita favolare di provenienza	Vincoli speciali (oltre all'uso civico) e note
p.ed.	1010/4	125	Area edificiale in località Selva di Cengledin
p.ed.	1020	125	Rudere in località Le Lance non ricostruibile per il P.R.G.
p.ed.	1021	125	Area edificiale in località Le Lance
p.ed.	1622	125	Area edificiale in località Le Dosse
p.ed.	1624	125	Edificio in località Le Dosse
p.ed.	1695	125	Edificio in località Madonna del Monte con diritto di superficie a favore della Parrocchia di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista di Tione e vincolo di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 su parte dell'immobile
p.ed.	2358	125	Baracca in località Madonna del Monte
p.ed.	2607	125	Edificio in località Caset
p.f.	1592/1	125	
p.f.	1592/2	125	
p.f.	1592/5	125	
p.f.	1592/6	125	
p.f.	1592/7	125	
p.f.	1592/8	125	
p.f.	1592/10	125	
p.f.	1734/2	125	
p.f.	1866	125	
p.f.	1867	125	
p.f.	1905/1	125	
p.f.	1905/7	125	
p.f.	1905/13	125	
p.f.	1907/2	125	
p.f.	1952	125	
p.f.	1953/4	125	
p.f.	2008/1	125	
p.f.	2008/10	125	
p.f.	2008/13	125	
p.f.	2020	125	
p.f.	2022/2	125	
p.f.	2028/3	125	
p.f.	2028/6	125	
p.f.	2028/8	125	
p.f.	2033/1	125	
p.f.	2033/3	125	
p.f.	2034	125	
p.f.	2037/3	125	
p.f.	2038	125	
p.f.	2040	125	
p.f.	2071	125	
p.f.	2402/1	125	
p.f.	2441	125	
p.f.	2442/3	125	
p.f.	2449	125	
p.f.	2504/2	125	
p.f.	2506/1	125	
p.f.	2506/2	125	
p.f.	2506/3	125	
p.f.	2508	125	
p.f.	2509	125	
p.f.	2575	125	
p.f.	2582/1	125	
p.f.	2582/2	125	
p.f.	2585/1	125	
p.f.	2585/2	125	
p.f.	2587	125	
p.f.	2657	125	
p.f.	2675	125	
p.f.	2679	125	
p.f.	2683	125	

Allegato "C" - P.T. 125 C.C. Tione I - "Comune di Tione di Trento - Frazione di Tione"

Immobile		Partita tavolare di provenienza	Vincoli speciali (oltre all'uso civico) e note
p.f.	2684	125	
p.f.	2693	125	
p.f.	2798	125	
p.f.	2901	125	
p.f.	2923	125	
p.f.	2924	125	
p.f.	2927	125	
p.f.	2946/1	125	
p.f.	2972/1	125	
p.f.	2972/2	125	
p.f.	2973	125	
p.f.	2987/1	125	
p.f.	2987/2	125	
p.f.	3031	125	
p.f.	3487/9	125	
p.f.	3569	125	
p.f.	3620	125	
p.f.	3744	125	
p.f.	3745/1	125	
p.f.	3798/2	125	
p.f.	4099	125	
p.ed.	1049/2	126	Stallone di Malga Cengledino
p.ed.	1049/3	126	Casa di Malga Cengledino
p.ed.	1416	126	Area edificiale in località Marena
p.ed.	1442/2	126	Rudere in località Gaggio Ronchi non ricostruibile per il P.R.G.
p.ed.	1621	126	Rudere in località La Canal non ricostruibile per il P.R.G.
p.ed.	2274	126	Bait dei porci di Malga Cengledino
p.ed.	2435	126	Area edificiale in località Le Sole
p.ed.	2509	126	Edificio in località Eredoi
p.f.	1380	126	
p.f.	1381	126	
p.f.	1382	126	
p.f.	1473	126	
p.f.	1474	126	
p.f.	1488	126	
p.f.	1489	126	
p.f.	1490	126	
p.f.	1491	126	
p.f.	1492	126	
p.f.	1504	126	
p.f.	1505	126	
p.f.	1506	126	
p.f.	1551/1	126	
p.f.	1569	126	
p.f.	1573	126	
p.f.	1575	126	
p.f.	1576	126	
p.f.	1584	126	
p.f.	1605	126	
p.f.	1617	126	
p.f.	1843/3	126	
p.f.	1897/2	126	
p.f.	1898	126	
p.f.	1900	126	
p.f.	1902	126	
p.f.	1904	126	
p.f.	1929	126	
p.f.	1938/1	126	
p.f.	1945/3	126	
p.f.	1945/11	126	
p.f.	1995/2	126	

Allegato "C" - P.T. 125 C.C. Tione I - "Comune di Tione di Trento - Frazione di Tione"

Immobile		Partita tavolare di provenienza	Vincoli speciali (oltre all'uso civico) e note
p.f.	2065/1	126	
p.f.	2126	126	
p.f.	2140/1	126	
p.f.	2140/2	126	
p.f.	2141/2	126	
p.f.	2142/1	126	
p.f.	2142/2	126	
p.f.	2181/1	126	
p.f.	2181/2	126	
p.f.	2181/3	126	
p.f.	2181/4	126	
p.f.	2181/5	126	
p.f.	2184/1	126	
p.f.	2281/1	126	
p.f.	2296	126	
p.f.	2297	126	
p.f.	2306	126	
p.f.	2307	126	
p.f.	2329	126	
p.f.	2402/2	126	
p.f.	2438/1	126	
p.f.	2438/4	126	
p.f.	2462	126	
p.f.	2557/1	126	
p.f.	2557/3	126	
p.f.	2628	126	
p.f.	2630	126	
p.f.	2632	126	
p.f.	2948/4	126	
p.f.	3168/1	126	
p.f.	3406/2	126	
p.f.	3460	126	
p.f.	3461/2	126	
p.f.	3462	126	
p.f.	3463	126	
p.f.	3494	126	
p.f.	3560	126	
p.f.	3563	126	
p.f.	3583/1	126	
p.f.	3585/1	126	Vincolo di uso civico riportato sul decreto del 1934 per la p.f. 3585 ma sulla partita tavolare è vincolata solo la p.f. 3585/3
p.f.	3585/2	126	Vincolo di uso civico riportato sul decreto del 1934 per la p.f. 3585 ma sulla partita tavolare è vincolata solo la p.f. 3585/3
p.f.	3585/3	126	
p.f.	3598	126	
p.f.	3599/2	126	
p.l.	3603/2	126	
p.f.	3624	126	
p.f.	3646	126	
p.f.	3720/1	126	
p.f.	3720/2	126	
p.f.	3745/2	126	
p.f.	3747/1	126	Vincolo di uso civico riportato sul decreto del 1934 per la p.f. 3747/1 ma non annotato sulla partita tavolare
p.f.	3747/2	126	
p.f.	3747/3	126	Vincolo di uso civico riportato sul decreto del 1934 per la p.f. 3747/1, dalla quale la p.f. 3747/3 è stata scorporata, ma non annotato sulla partita tavolare
p.f.	3752	126	
p.f.	3762	126	
p.f.	3765/2	126	
p.l.	3795	126	

Allegato "C" - P.T. 125 C.C. Tione I - "Comune di Tione di Trento - Frazione di Tione"

Immobile		Partita tavolare di provenienza	Vincoli speciali (oltre all'uso civico) e note
p.f.	3821	126	
p.f.	3822	126	
p.f.	3823	126	
p.f.	3825	126	
p.f.	3826	126	
p.f.	3827	126	
p.f.	3828	126	
p.f.	3829	126	
p.f.	3834/1	126	
p.f.	3834/2	126	
p.f.	3834/3	126	
p.f.	3834/4	126	
p.f.	3834/8	126	
p.f.	3834/26	126	
p.f.	3834/34	126	
p.f.	3834/36	126	
p.f.	3834/37	126	
p.f.	3834/41	126	
p.f.	3834/43	126	
p.f.	3835	126	
p.f.	3836/1	126	
p.f.	3836/2	126	
p.f.	3836/3	126	
p.f.	3837	126	
p.f.	3840	126	
p.f.	4009	126	
p.f.	1995/1	1639	
p.f.	1995/3	1639	
p.f.	4098	1639	
p.f.	4101	1639	
p.ed.	2014	1640	Rudere in Località Le Sole non ricostruibile per il P.R.G.
p.ed.	1470/2	2927	Rudere in località Le Dosse non ricostruibile per il P.R.G.
p.f.	2909/2	2927	



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ~~CONSILIARE~~ CONSILIARE
 DD. 22-03-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Diego Viviani

Allegato "D" - P.T. 54 C.C. Tione I - "Comune di Tione di Trento"

Immobile		Partita tavolare di provenienza	Vincoli speciali e note
p.f.	732/2	54	
p.f.	899	54	
p.f.	1083	54	
p.f.	1084	54	
p.f.	1085	54	
p.f.	1086	54	
p.f.	1093	54	
p.f.	1141	54	
p.f.	1445/1	54	
p.f.	1445/2	54	
p.f.	1446	54	
p.ed.	825	124	Ex centrale idroelettrica in località Stele
p.ed.	1643	124	Ex caserma V.V.F.
p.f.	917/5	124	
p.f.	1087	124	
p.f.	1185	124	
p.f.	1194	124	
p.f.	1251	124	
p.f.	1252	124	
p.f.	1253	124	
p.f.	1265/2	124	
p.f.	1265/3	124	
p.f.	1283	124	
p.f.	1358	124	
p.f.	1434/1	124	
p.f.	1434/2	124	
p.f.	1439	124	
p.f.	1440/1	124	
p.f.	1440/2	124	
p.f.	1447	124	
p.f.	1448/1	124	
p.f.	1448/2	124	
p.f.	1449/1	124	
p.f.	1449/2	124	
p.f.	1483	124	
p.f.	1484/1	124	
p.f.	1484/3	124	
p.f.	1484/4	124	
p.f.	1496	124	
p.f.	1497	124	
p.f.	1498	124	
p.f.	1499	124	
p.f.	1500	124	
p.f.	1501	124	
p.f.	3439	124	
p.f.	3440	124	
p.f.	3977	124	
p.f.	3988	124	
p.f.	893	126	
p.f.	897/1	126	
p.f.	897/2	126	
p.f.	1480	126	
p.f.	2933/1	195	
p.f.	2933/2	195	
p.ed.	2045/1	230	Area verde circostante gli edifici ITEA in località Polin
p.ed.	2045/4	230	Area verde circostante gli edifici ITEA in località Polin
p.f.	3251	230	Vincolo ai fini assistenziali e sociali ai sensi della L.R. 2/1985
p.f.	3254	230	Vincolo ai fini assistenziali e sociali ai sensi della L.R. 2/1985
p.f.	3390	230	Vincolo ai fini assistenziali e sociali ai sensi della L.R. 2/1985
p.f.	3409	230	Vincolo ai fini assistenziali e sociali ai sensi della L.R. 2/1985
p.f.	3410/1	230	Vincolo ai fini assistenziali e sociali ai sensi della L.R. 2/1985

Allegato "D" - P.T. 54 C.C. Tione I - "Comune di Tione di Trento"

Immobile		Partita tabolare di provenienza	Vincoli speciali e note
p.ed.	1632	341	Magazzino Barchessa
p.f.	723	701	
p.f.	724	701	
p.f.	725	701	
p.f.	726	701	
p.f.	729/2	701	
p.f.	730	701	
p.f.	731/1	701	
p.f.	1444/1	701	
p.f.	1444/2	701	
p.f.	894/1	704	
p.f.	3850/1	1051	Striscia di terreno attigua all'ex caserma V.V.F.
p.f.	3895/2	1051	Ex sedime stradale in località Coré
p.f.	3968/2	1051	Ex sedime stradale a lato di Via Buston
p.ed.	1770	1095	Centro tennis
p.ed.	1771	1095	Centro tennis
p.f.	1034/3	1095	
p.ed.	1652	1111	Casa delle associazioni
p.ed.	2148	1188	Magazzino - cantiere comunale e piazzale di pertinenza
p.ed.	2457	1188	Tettoia presso il cantiere comunale
p.f.	707/2	1332	
p.f.	1435/1	1332	
p.f.	1435/2	1332	
p.f.	1436/1	1332	
p.f.	1436/2	1332	
p.f.	1437/1	1332	
p.f.	1437/2	1332	
p.f.	1438/1	1332	
p.f.	1438/2	1332	
p.f.	1462/3	1332	
p.f.	1462/4	1332	
p.f.	1464/2	1332	
p.f.	1464/3	1332	
p.f.	1465/1	1332	
p.f.	1465/2	1332	
p.f.	1466	1332	
p.f.	1467	1332	
p.f.	1468	1332	
p.f.	1469	1332	
p.f.	1470	1332	
p.f.	1471	1332	
p.f.	1472	1332	
p.f.	1475	1332	
p.f.	3150/1	1332	
p.f.	3151/1	1332	
p.f.	3152/1	1332	
p.f.	3153/1	1332	
p.f.	3154/1	1332	
p.f.	2607	1361	
p.f.	1441	1411	
p.f.	1442	1411	
p.f.	1443	1411	
p.f.	1481	1411	
p.f.	1482	1411	
p.f.	1090	1459	
p.ed.	478/2	1496	Ex casello in Piazza Centrale
p.f.	325	1496	
p.f.	702/3	1496	
p.f.	703/2	1496	
p.f.	704/1	1496	
p.f.	704/2	1496	

Immobile		Partita tavolare di provenienza	Vincoli speciali e note
p.f.	1049/3	1496	
p.f.	2682	1537	
p.f.	3294	1537	
p.ed.	1699	1639	Edificio dato in comodato alla cooperativa L'Ancora
p.ed.	1865	1639	Deposito di pertinenza della p.ed. 1699 (dato in comodato alla cooperativa L'Ancora)
p.f.	636/1	1639	
p.f.	636/2	1639	
p.f.	636/5	1639	
p.f.	637/1	1639	
p.f.	637/3	1639	
p.f.	719/1	1639	
p.f.	719/2	1639	
p.f.	2707	1639	
p.f.	2708	1639	
p.f.	2709/1	1639	
p.f.	2710	1639	
p.f.	2713/2	1639	
p.f.	3200/1	1639	
p.f.	3200/2	1639	
p.f.	1088	1691	
p.f.	1089	1691	
p.f.	1259/1	1691	
p.f.	1259/2	1691	
p.f.	1274/3	1691	
p.f.	1402	2620	
p.f.	1403/1	2620	
p.f.	1403/3	2620	

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ~~CONSILIARE~~ CONSILIARE
 N. 21/2012 DD. 22.03.2012



IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Diego Viviani

[Handwritten signature of Diego Viviani]

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101

102

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

201

Allegato "E" - Altre partite tavolari attive sul C.C. Tione I

Partita tavolare	Immobile		Vincoli speciali e note	Nuova intestazione del bene comunale
410	p.ed.	1391	Edificio in località Molinei assoggettabile a risanamento conservativo per il P.R.G.: il Comune è proprietario delle p.m. 1, 2 e 3 (tutte vincolate a uso civico) mentre le p.m. 4 e 5 sono di privati.	Comune di Tione di Trento - Frazione di Tione
446	p.ed.	1292/1	Rudere in località Pendoline ricostruibile per il P.R.G.: il Comune è proprietario della p.m. 2 (vincolata a uso civico) mentre le p.m. 1, 3 e 4 sono di privati. Alla proprietà della p.m. 2 è congiunta la proprietà della p.ed. 1292/2	Comune di Tione di Trento - Frazione di Tione
732	p.ed.	1199	Il Comune è proprietario della p.m. 3 (portico pedonale su Via Trentin) mentre le p.m. 1 e 2 sono di privati	Comune di Tione di Trento - Beni demaniali
782	p.f.	106/1	Parcheggio in Via del Foro: il Comune è comproprietario in ragione di 7/8 mentre la parte residua è della Comunità delle Giudicarie	Comune di Tione di Trento - Beni demaniali
861	p.ed.	838	Area edificiale in località Coré: il Comune è proprietario della p.m. 2 (vincolata a uso civico) mentre la p.m. 1 è di privati	Comune di Tione di Trento - Frazione di Tione
1910	p.ed.	1981	Il Comune è proprietario delle p.m. 25, 29, 30 e 31 (asilo nido comunale e circolo anziani) all'interno del Condominio Piazze	Comune di Tione di Trento - Patrimonio indisponibile
2858	p.ed.	2390	Il Comune è proprietario della p.m. 4 (marciapiedi su Via Cenglo) mentre le p.m. 1, 2 e 3 sono di privati	Comune di Tione di Trento - Beni demaniali
2941	p.f.	1293	Parcheggio in Via Condino: il Comune è comproprietario in ragione di 1/3 e sta procedendo all'espropriazione della quota residua, di proprietà di un privato deceduto	Comune di Tione di Trento - Beni demaniali

È
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ~~001852015~~
CONSIGLIARE
N. 21/2012 DD. 22.03.2012



IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Diego Siviani

1888

1889

1890

1891

1892

Allegato "F" - P.T. 2 C.C. Tione II - "Comune di Tione di Trento - Beni demaniali"

Immobile		Partita tavolare di provenienza	Vincoli speciali e note
p.f.	2754/2	2	Strada per l'ex segheria sul torrente Fiana
p.f.	2774	2	Strada principale

‡
 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ~~CONSIGLIO~~
 CONSILIARE
 N. 21/2012 DD. 22.03.2012


 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Diego Viviani

Immobile		Partita tavolare di provenienza	Vincoli speciali (oltre all'uso civico) e note
p.ed.	163	1	Rudere dell'ex segheria sul torrente Fiana
p.ed.	240	1	Rudere di edificio a Malga Lanciada
p.ed.	242	1	Casa di Malga Lanciada
p.f.	1519	1	
p.f.	1520/1	1	
p.f.	1521	1	
p.f.	1522	1	

G
 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ~~CONSILIARE~~
 CONSILIARE
 N. 21/2012 DD. 29.03.2012



IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Diego Miviani

Immobile		Partita tavolare di provenienza	Vincoli speciali e note
p.f.	1549	300	
p.f.	1550	300	
p.f.	1551/1	300	
p.f.	1551/2	300	
p.f.	1551/3	300	
p.ed.	261	367	Opera di presa e vasca dell'acquedotto comunale in località Conche
p.f.	57/4	367	
p.f.	1566	367	
p.f.	1564	558	
p.f.	90/3	607	
p.f.	90/4	607	
p.f.	91/4	607	
p.f.	1569	611	Parte di Piazza Baratieri
p.ed.	73/2	613	Parte di Piazza Baratieri
p.ed.	73/6	613	
p.f.	10/2	613	

H
 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ~~QUADRI~~ CONSILIARE
 N. 21/2012 DD. 22-03-2012



IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Diego Vignani

[Handwritten signature of Diego Vignani]

Allegato "H" - P.T. 300 C.C. Saone - "Comune di Tione di Trento - Beni demaniali"

Immobile		Partita tavolare di provenienza	Vincoli speciali e note
p.f.	258/2	30	
p.f.	300/2	30	Immobile situato dietro al cimitero utilizzato in parte come parcheggio e per il resto prato
p.f.	300/3	30	Parte del cimitero di Saone
p.ed.	73/4	186	Marciapiedi a lato della S.S. 237
p.f.	57/2	186	
p.f.	255/2	186	
p.f.	255/4	186	
p.f.	256/2	186	
p.f.	257/2	186	
p.f.	259/1	186	
p.f.	266/2	186	
p.f.	267/2	186	
p.f.	271/2	186	
p.f.	274/2	186	
p.f.	275/2	186	
p.f.	278/2	186	
p.f.	279/2	186	
p.f.	280/2	186	
p.f.	281/2	186	
p.f.	282/2	186	
p.f.	282/3	186	Parte del cimitero di Saone
p.f.	282/4	186	
p.f.	1093/7	186	
p.f.	1109/3	186	
p.ed.	177/2	300	Parte del sedime stradale di una laterale di Via Nuova
p.f.	52/2	300	
p.f.	52/3	300	
p.f.	1109/6	300	
p.f.	1508/1	300	
p.f.	1509	300	
p.f.	1510	300	
p.f.	1511	300	
p.f.	1512	300	
p.f.	1513	300	
p.f.	1514	300	
p.f.	1515	300	
p.f.	1517	300	
p.f.	1519	300	
p.f.	1520	300	
p.f.	1521	300	
p.f.	1522	300	
p.f.	1524	300	
p.f.	1525	300	
p.f.	1527	300	
p.f.	1528	300	
p.f.	1529	300	
p.f.	1531	300	
p.f.	1533	300	
p.f.	1535	300	
p.f.	1537	300	
p.f.	1538	300	
p.f.	1539	300	
p.f.	1542/1	300	
p.f.	1542/4	300	
p.f.	1543	300	
p.f.	1544	300	
p.f.	1545	300	
p.f.	1546	300	
p.f.	1547	300	
p.f.	1548	300	

Immobile		Partita tavolare di provenienza	Vincoli speciali (oltre all'uso civico) e note
p.f.	1347	367	

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ~~CONSIGLIO~~ CONSILIARE
N. 21/2012 DD. 22.05.2012



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Diego Piviani

Immobile		Partita tavolare di provenienza	Vincoli speciali e note
p.f.	173/1	30	
p.f.	244	30	
p.f.	245	30	
p.f.	258/1	30	
p.f.	299	30	
p.f.	305	30	
p.f.	306	30	
p.f.	307	30	
p.f.	314	30	
p.f.	315/1	30	
p.f.	315/4	30	
p.f.	1471/1	30	
p.f.	571	186	
p.f.	944	186	
p.f.	945	186	
p.f.	978	186	
p.f.	979	186	
p.f.	980	186	
p.f.	981	186	
p.f.	1006	186	
p.f.	1065	186	
p.f.	1071	186	
p.f.	570	367	
p.ed.	185	460	Ex cabina elettrica SET Distribuzione spa
p.ed.	176	607	Ex casa cantoniera
p.f.	1092	607	Petinenza dell'ex casa cantoniera

L
 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ~~CONSIGLIO~~ CONSILIARE
 N. 21/2012 DD. 22.03.2012



IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Diego Viplani

15

18


19
20
21
22

Partita tavolare	Immobile		Vincoli speciali e note	Nuova intestazione del bene comunale
612	p.ed.	282	Casa Comunale di Saone: Il Comune è proprietario delle p.m. 1, 2, 3 e 5 mentre la p.m. 4 (cabina elettrica) è di proprietà di SET Distribuzione spa	Comune di Tione di Trento

M
 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ~~CONSIGLIO~~ CONSILIARE
 N. 21/2012..... DD. 22.03.2012.....



IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Diego Viviani



Punto n. 18 all'odg

INTERVENTI

Relazione l'Assessore Zamboni.

Tione dispone di numerosi immobili, che sono suddivisi senza una particolare logica in 92 partite tavolari. Si è ritenuto di riordinare le partite tavolari razionalizzandole, e raggruppando gli immobili per gruppi omogenei essenzialmente in beni demaniali, beni patrimoniali disponibili, beni patrimoniali indisponibili e beni di uso civico. in totale alla fine 9 partite tavolari su tre Comuni catastali.

Nel corso dell'operazione sono emersi alcuni sfridi di particelle stradali non più tali, che sono da sdemanzializzare e declassificare da strade.

Punto n. 19 all'odg

Deliberazione n. 22/2012 dd. 22.03.2012

OGGETTO: Approvazione della variante al piano di lottizzazione sulla p.f. 978/2 in C.C. Tione I^ parte all'incrocio tra via Nazario Sauro e via Roma. Prima adozione.

EF/ef

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che si allontana il Consigliere Giovanni Ballardini.

Vista la richiesta presentata in data 15.11.2011, prot. n. 18699, dall'architetto Marzoli Aldo per conto del signor Ballardini Giovanni, legale rappresentante della società F.lli Ballardini Carni di Ballardini Giovanni, Roberto e Arrigo e dei signori Ballardini Giovanni, Roberto, Arrigo e Fioroni Giulietta, relativa all'approvazione della variante al piano di lottizzazione sulla p.f. 978/2 in C.C. Tione I^ parte all'incrocio tra via Nazario Sauro e via Roma.

Vista la documentazione progettuale integrativa alla variante al piano di lottizzazione presentata in data 09.02.2012, prot. n. 1955, che prevede il rifacimento ed il completamento lungo via Nazario Sauro del marciapiede fino all'incrocio con il viale principale, con allargamento su proprietà comunale, che comporta un ulteriore importo delle spese di urbanizzazione a carico dei soggetti lottizzanti di euro 8.415,24 come risulta dal computo metrico estimativo datato 02.02.2012 a firma del dott.arch. Marzoli Aldo, a fronte di una riduzione della superficie complessiva riferita al nuovo parcheggio pubblico all'incrocio tra via Nazario Sauro e via Roma da cedere al Comune da mq. 440 a mq. 400.

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 42/2007 di data 15.11.2007 avente ad oggetto: "Autorizzazione al piano di lottizzazione sulla p.f. 878/2 in C.C. Tione I^a parte all'incrocio tra via Nazario Sauro e via Roma" e relativa convenzione di lottizzazione stipulata in data 21.04.2008, Rep. N. 1058/Contratti tra il Comune di Tione di Trento ed i signori Ballardini Giovanni, Ballardini Roberto, Ballardini Arrigo, Fioroni Giulietta e la società F.lli Ballardini Carni s.n.c. legalmente rappresentata dai signori Ballardini Giovanni, Roberto ed Arrigo.

Preso atto, come prescritto con deliberazione consiliare n. 42/2007, che i lottizzanti risultano obbligati ad ampliare l'attuale marciapiede pubblico della larghezza di circa 95 cm ad una larghezza più idonea pari a ml. 1,50 in corrispondenza dell'attuale sedime della strada comunale sulla porzione frontistante la loro proprietà, ai fini di ottemperare a quanto prescritto dal D.P.R. 503/96 503 recante "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".

Preso atto che il piano di lottizzazione approvato con deliberazione consiliare n. 42/2007 prevede l'obbligo di realizzazione un parcheggio pubblico con 20 posti macchina ed il rifacimento del marciapiede esistente lungo via Nazario Sauro con ampliamento dello stesso fino ad una larghezza di ml. 1,50 in corrispondenza dell'attuale sedime stradale, da realizzare a carico dei lottizzanti, così come concordato nella convenzione di lottizzazione stipulata in data 21.04.2008.

Preso atto che l'articolo 11 delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale prevede che per ogni posto macchina pubblico da realizzarsi, comprendendo anche gli spazi di accesso e manovra, debba essere ceduta al Comune una superficie minima di mq. 22 e quindi dovendo i lottizzanti realizzare n. 20 posti macchina pubblici la quota di superficie correlata da cedere al Comune dovrebbe essere di mq. 440.

Specificato che la proposta di variante al piano di lottizzazione conferma la previsione iniziale relativa alla realizzazione di un parcheggio pubblico in superficie con 20 posti

macchina pubblici prevedendo l'ampliamento della corsia centrale di manovra a ml. 6,00, il completamento lungo via Nazario Sauro del marciapiede di progetto fino all'incrocio con il viale principale, con ampliamento su proprietà comunale e con la riduzione a mq. 400 della superficie complessiva da cedere al Comune anziché la superficie di 440 mq. autorizzata.

Preso atto che la riduzione della superficie di 40 mq da cedere al Comune riguarda una porzione di terreno prospiciente la rampa di accesso da via Roma al piano interrato del nuovo edificio in corso di costruzione ed una fascia attigua alla predetta rampa e quindi una porzione di superficie che sarebbe di fatto quasi interamente inutilizzabile dal Comune che comporta un aumento della larghezza della corsia di manovra e che non comporta comunque una riduzione dei posti macchina complessivi da cedere al Comune, anzi non comporterà al Comune medesimo sulla porzione di 40 mq stralciata dalla cessione alcun obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria, né tanto meno altri obblighi che il Comune deve obbligatoriamente farsi carico relativamente all'utilizzo di spazi pubblici quali sgombero neve, illuminazione, ecc, il tutto come meglio indicato negli elaborati tecnici a firma dell'arch. Marzoli Aldo.

Vista la Legge Provinciale 4 marzo 2008 n. 1, in particolare gli articoli 38 (disposizioni generali), 44 (formazione dei piani attuativi d'iniziativa privata) e gli articoli 8 (piani attuativi), 9 (obblighi, facoltà ed effetti dei piani attuativi), 10 (elementi dei piani attuativi), 11 (contenuti dello schema di convenzione) del Regolamento della L.P. 01/085 approvato con Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/1.eg.

Visti gli articoli 10 (piani di lottizzazione) e 15 (ambito di sedime) delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale e gli articoli 33 (domanda di lottizzazione), 34 (convenzione di lottizzazione), 35 (procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla lottizzazione) del Regolamento Edilizio Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40/2007 di data 15.11.2007.

Atteso che la variante al Piano di Lottizzazione in esame predisposta dall'architetto Marzoli Aldo risulta costituita dagli elaborati tecnici di seguito elencati che si richiamano e che formano parte integrante ed essenziale della presente delibera oltre alla planimetria relativa alla rete di illuminazione pubblica a firma del per.ind. Maffei Nicola :

- relazione tecnico illustrativa;
- elaborati grafici :
 - tavola 0 – planimetria per sistemazione marciapiede antistante la p.cd. 1553/1
 - tavola 0 – planimetria per cessione aree a parcheggio
 - tavola 1 planimetria di raffronto aree a parcheggio
 - tavola V - elaborato per la variante al PRG
- computo metrico.

Dato atto che il piano di lottizzazione è stato valutato dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio (CPC) della Comunità delle Giudicarie con deliberazione n. 51/2012 di data 28.02.2012 che ha espresso parere obbligatorio favorevole sulla qualità architettonica ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c) della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 e s.m..

Visto il comma 5 dell'articolo 38 della Legge Provinciale 4 marzo 2008 n. 1, di seguito riportato: *“Se il piano attuativo richiede delle modifiche alle previsioni del piano regolatore generale per una più razionale programmazione degli interventi la deliberazione del consiglio comunale che lo approva, nel caso di piani attuativi d'iniziativa privata e mista pubblico-privata, o che lo adotta, nel caso di piani attuativi d'iniziativa pubblica, costituisce adozione di variante al piano regolatore generale. In questo caso si applica la procedura di approvazione delle varianti al piano regolatore generale”.*

Preso atto che la proposta di variante al piano di lottizzazione pervenuta in data 15.11.2011 è stata valutata dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del

14.12.2011, verbale n. 4, con *"parere favorevole eliminando il valore numerico della superficie minima dei posti auto e applicando la procedura prevista all'art. 38 comma 5 della Legge Urbanistica provinciale"*.

Preso atto che la proposta di variante al piano di lottizzazione, così come da versione modificata pervenuta in data 09.02.2012 che prevede anche il rifacimento ed allargamento del marciapiede fino al viale principale, è stata valutata dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 22.02.2012, verbale n. 1, con il seguente parere: *"Si richiama il parere già espresso in data 14.12.2011 ribadendolo e si esprime parere favorevole con riferimento alla proposta pervenuta il 09.02.2012"*.

Visto l'allegato schema di convenzione che sarà stipulata dal Sindaco in forma pubblica amministrativa con la quale i lottizzanti si obbligano a realizzare le ulteriori opere di urbanizzazione consistente nel rifacimento ed allargamento del marciapiede fino al viale principale a fronte della riduzione di 40 mq della superficie del parcheggio pubblico da cedere al Comune.

Specificato che rimangono salvi gli ulteriori specifici obblighi a carico dei soggetti lottizzanti previsti con la convenzione di lottizzazione di data 21.04.2008, sub. G.N. 1609/2008, non modificata con lo schema di convenzione di cui alla presente deliberazione.

Preso atto quindi che alla variante al piano di lottizzazione proposta deve essere applicata la procedura di una variante al Piano Regolatore Generale e quindi debba essere adottata preliminarmente in prima adozione, resa pubblica mediante specifico avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, su un quotidiano locale, all'albo pretorio e sul web del Comune, successivamente adottata definitivamente dal Consiglio Comunale e quindi approvata dalla Giunta Provinciale.

Preso atto che il Comune non può farsi carico della spesa relativa alla pubblicazione su un quotidiano locale dell'avviso relativo alla prima adozione della variante al piano di lottizzazione stimata indicativamente in euro 1.000 e quindi il predetto importo dovrà essere versato dai lottizzanti alla Tesoreria comunale preliminarmente all'incarico, per la pubblicazione su un quotidiano locale dell'avviso medesimo a cura dell'Ufficio tecnico.

Atteso che ai sensi dell'articolo 26 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. la presente deliberazione rientra fra le competenze del Consiglio comunale.

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 56 L.R. 1/93 come modificato dall'art. 16 comma 6 L.R. 10/98, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11/2001 dd. 05.03.2001.

Visto il T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti n. 14 favorevoli, n. zero contrari, n. 5 astenuti (Giacomuzzi, Maraner, Oss, Pellegrini e Scandolari) su n. 19 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di **APPROVARE**, per quanto di propria competenza e secondo quanto specificato in premessa che si richiama, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, della Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1, la variante al piano di lottizzazione sulla p.f. 978/2 in C.C. Tione I^a parte all'incrocio tra via Nazario Sauro e via Roma, sulla base degli elaborati tecnici a

- firma dell'architetto Marzoli Aldo che vengono richiamati quale parte integrante della presente deliberazione e depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico comunale.
2. Di **DARE ATTO**, secondo quanto specificato in premessa, ai sensi dell'articolo 38, comma 5, della Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1, che la presente deliberazione costituisce prima adozione della variante al Piano Regolatore Generale.
 3. Di **DARE ATTO** ai sensi di quanto disposto dall'articolo 148, comma 5, lettera 0a) della L.P. 01/08, che la prima adozione della delibera di approvazione della variante al piano di lottizzazione sulla p.f. 978/2 in C.C. Tione I^ parte all'incrocio tra via Nazario Sauro e via Roma, in tutti i suoi elementi, saranno depositati a libera visione del pubblico presso l'ufficio tecnico comunale per trenta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e su un quotidiano locale, specificando che durante il periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di presentare osservazioni nel pubblico interesse.
 4. Di **DISPORRE** l'avviso di cui al punto precedente da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e su un quotidiano locale, nonché all'albo pretorio ed al sito web del Comune.
 5. Di **TRASMETTERE**, ai sensi dell'art. 40, comma 4 della L.P. 22/91 e s.m.i. contemporaneamente al deposito, la prima adozione della variante al piano di lottizzazione sulla p.f. 978/2 in C.C. Tione I^ parte, al Servizio Urbanistica della P.A.T., per una valutazione tecnica del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, fatta salva la facoltà del servizio medesimo di devolvere alla C.U.P. la valutazione di propria competenza, come disposta dall'articolo 148, comma 5, lettera a) della L.P. 01/2008.
 6. Di **DARE ATTO** che la variante al piano di lottizzazione sulla p.f. 978/2 in C.C. Tione I^ parte all'incrocio tra via Nazario Sauro e via Roma, modificata in conseguenza dell'eventuale accoglimento delle osservazioni pervenute ed eventuali osservazioni del Servizio Urbanistica della P.A.T. o della C.U.P., sarà successivamente adottata definitivamente dal Consiglio Comunale.
 7. Di **IMPEGNARE** la spesa pari ad euro 1.000,00 al cap. 5025 intervento 4000005 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2012 di questo Comune, in esercizio provvisorio anticipazioni per contro terzi, dove esiste l'apposita disponibilità per l'impegno della spesa di cui sopra, importo che dovrà essere rimborsato dai lottizzanti tramite versamento alla Tesoreria comunale preliminarmente all'incarico per la pubblicazione su un quotidiano locale dell'avviso di cui al precedente dispositivo 4.
 8. Di **INCARICARE** l'Ufficio Tecnico Comunale di tutti gli atti esecutivi relativi alla presente deliberazione, in particolare di procedere alle incombenze relative alla predisposizione ed alla pubblicazione dell'avviso di deposito della variante al piano di lottizzazione sulla p.f. 978/2 in C.C. Tione I^ parte all'incrocio tra via Nazario Sauro e via Roma e conseguente liquidazione.
 9. Di **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 44, comma 3 della Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1, l'allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale della presente e che sarà stipulata dal Sindaco in forma pubblico amministrativa.
 10. Di **SPECIFICARE** che la presente deliberazione costituisce valido titolo ai sensi dell'articolo 101, comma 1, della L.P. 01/08 s.m.i. a favore dei soggetti lottizzanti per realizzare le ulteriori opere di urbanizzazione su proprietà pubblica consistenti nel rifacimento, completamento ed allargamento del marciapiede di via Nazario Sauro fino al viale principale.

11. Di **DARE ATTO** che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
12. Di **DARE ATTO** che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

Punto n. 19 all'odg

INTERVENTI

Dato atto che si allontana il Consigliere Giovanni Ballardini

Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione che nasce da un'esigenza reale. Nell'area che viene ceduta al Comune di circa 440 mq erano ricompresa anche aree come la rampa di accesso ai garage interrati, cosa non ragionevole, in quanto non era area di fatto ad uso pubblico. Per questo si è previsto di modificare la lottizzazione. La parte lottizzante esegue alcune opere ulteriori, Il comune non acquisizione 40 mt che peraltro non hanno utilità.

Maraner afferma che l'ultima volta aveva evidenziato che la corsia di mezzo era sottodimensionata.

Ora vede che è stata portata a 6 metri come prevede la normativa. Però vi sono anche altre modifiche. Si è spostato il parcheggio pubblico su area privata, ma di una misura ridottissima.

Sostanzialmente uno stallo risulta sottodimensionato. Si interviene un po' alla carlona, l'area pubblica è ridotta ai minimi termini.

Inoltre questa variante al piano di lottizzazione è anche variante al PRG e questa è una procedura complessa. Trova che poteva essere l'occasione per prevedere una pavimentazione più decorso del marciapiedi .

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

REP. N. _____

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TIONE DI TRENTO - PROVINCIA DI TRENTO

CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ a

Tione di Trento, presso la Sede Municipale, avanti a mè dott. Diego

Viviani, Segretario Generale del Comune di Tione di Trento, come

tale abilitato a rogare gli atti nell'interesse del Comune, assistito dai

testimoni di seguito indicati, aventi i requisiti di legge, come mi

confermano:-----

➤ _____, nato a _____ il

_____, residente a _____ () in

_____ n. _____, (cod. fisc. _____),

_____;

➤ _____, nato a _____ il

_____, residente a _____ () in

_____ n. _____, (cod. fisc. _____),

_____;

sono personalmente comparsi i signori:

➤ **Gottardi Mattia**, nato a Tione di Trento il 08.03.1980 ed ivi

residente in via Filzi n. 16, avvocato (cod. fisc.

GTTMTT80C08L174H), il quale interviene nel presente atto in

qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di Tione

di Trento, con sede a Tione di Trento in Piazza Cesare Battisti n.

1 (cod. fisc. 00336020227), in esecuzione della deliberazione

consiliare n. _____ del _____, esecutiva, allegata

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE
M. 22/2019 DD. 22/03/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Diego Viviani

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

in copia conforme all'originale sub. "A" alla presente
convenzione;-----

➤ **BALLARDINI GIOVANNI**, nato a Tione di Trento il 20.09.1964
e residente a Tione di Trento, Via Bezzecca n. 2, C.F.
BLLGNN64P20L174C,-----

➤ **BALLARDINI ROBERTO**, nato a Tione di Trento il 21.11.1968
e residente a Tione di Trento, Via Bezzecca n. 2, C.F.
BLLRRT68S21L174T,-----

➤ **BALLARDINI ARRIGO**, nato a Tione di Trento il 09.10.1974 e
residente a Tione di Trento, Via Bezzecca n. 2, C.F.
BLLRRG74R09L174T, i quali intervengono in quest'atto in
proprio ed in qualità di legali rappresentanti della società F.Ili
Ballardini Carni di Ballardini Giovanni, Roberto e Arrigo s.n.c.,
con sede a Tione di Trento in via del Foro n. 14, giusti poteri
statutari come da copia acquisita del Certificato di iscrizione alla
C.C.I.A.A.;-----

➤ **FIORONI GIULIETTA**, nata a Tione di Trento il 24.06.1965 e
residente a Tione di Trento, Via Bezzecca n. 2, C.F.
FRNGTT65H64L174M, la quale interviene in quest'atto in
proprio;-----

Detti componenti, della cui identità personale io, Segretario
rogante, sono certo, in conformità alla deliberazione consiliare n.
_____ del _____, mi richiedono di ricevere il presente atto.

Premesso:

- che la società F.Ili Ballardini Carni di Ballardini Giovanni, Roberto e

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

REP. N. _____

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TIONE DI TRENTO - PROVINCIA DI TRENTO

CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ a

Tione di Trento, presso la Sede Municipale, avanti a mè dott. Diego Viviani, Segretario Generale del Comune di Tione di Trento, come tale abilitato a rogare gli atti nell'interesse del Comune, assistito dai testimoni di seguito indicati, aventi i requisiti di legge, come mi confermano:-----

➤ _____, nato a _____ il

_____, residente a _____ () in

_____ n. _____, (cod. fisc. _____),

_____;

➤ _____, nato a _____ il

_____, residente a _____ () in

_____ n. _____, (cod. fisc. _____),

_____;

sono personalmente comparsi i signori:

➤ **Gottardi Mattia**, nato a Tione di Trento il 08.03.1980 ed ivi residente in via Filzi n. 16, avvocato (cod. fisc.

GTTMTT80C08L174H), il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di Tione

di Trento, con sede a Tione di Trento in Piazza Cesare Battisti n.

1 (cod. fisc. 00336020227), in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ del _____, esecutiva, allegata

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE
M. 28/2019/2 DD. 22/03/2019
L. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Diego Viviani
CANTIERE

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

in copia conforme all'originale sub. "A" alla presente
convenzione;-----

➤ **BALLARDINI GIOVANNI**, nato a Tione di Trento il 20.09.1964
e residente a Tione di Trento, Via Bezzecca n. 2, C.F.
BLLGNN64P20L174C,-----

➤ **BALLARDINI ROBERTO**, nato a Tione di Trento il 21.11.1968
e residente a Tione di Trento, Via Bezzecca n. 2, C.F.
BLLRRT68S21L174T,-----

➤ **BALLARDINI ARRIGO**, nato a Tione di Trento il 09.10.1974 e
residente a Tione di Trento, Via Bezzecca n. 2, C.F.
BLLRRG74R09L174T, i quali intervengono in quest'atto in
proprio ed in qualità di legali rappresentanti della società F.Ili
Ballardini Carni di Ballardini Giovanni, Roberto e Arrigo s.n.c.,
con sede a Tione di Trento in via del Foro n. 14, giusti poteri
statutari come da copia acquisita del Certificato di iscrizione alla
C.C.I.A.A.;-----

➤ **FIORONI GIULIETTA**, nata a Tione di Trento il 24.06.1965 e
residente a Tione di Trento, Via Bezzecca n. 2, C.F.
FRNGTT65H64L174M, la quale interviene in quest'atto in
proprio;-----

Detti componenti, della cui identità personale io, Segretario
rogante, sono certo, in conformità alla deliberazione consiliare n.
_____ del _____, mi richiedono di ricevere il presente atto.

Premesso:

- che la società F.Ili Ballardini Carni di Ballardini Giovanni, Roberto e

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

Arrigo s.n.c. ed i signori Ballardini Giovanni, Roberto, Arrigo e Fioroni Giulietta (nel prosieguo del presente atto denominati anche come "soggetti lottizzanti") risultano comproprietari della p.f. 978/2 in C.C. Tione I^ parte; -----

- che è stata approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. _____ dd. _____ la variante al Piano di Lottizzazione sulla p.f. 978/2 in C.C. Tione I, che costituisce variante al Piano Regolatore Generale, redatta dall'arch. Aldo Marzoli con studio tecnico a Pinzolo in via XXI Aprile n. 12, secondo le indicazioni fornite dal Comune di Tione di Trento; -----

- che la variante al Piano di Lottizzazione prevede il rifacimento ed il completamento lungo via Nazario Sauro del marciapiede fino all'incrocio con il viale principale, con allargamento su proprietà comunale, che comporta un ulteriore importo delle spese di urbanizzazione a carico dei soggetti lottizzanti di euro 8.415,24 così come risulta dal computo metrico estimativo datato 02.02.2012 dagli elaborati grafici approvati con la predetta delibera consiliare che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente allegati a firma del dott.arch. Marzoli Aldo, a fronte di una riduzione della superficie complessiva riferita al nuovo parcheggio pubblico all'incrocio tra via Nazario Sauro e via Roma da cedere al Comune da mq. 440 a mq. 400; -----

- che i soggetti lottizzanti si impegnano ad eseguire detti lavori a propria cura e spese secondo le previsioni progettuali contenute nel Piano di Lottizzazione e nel computo metrico estimativo delle opere,

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

redatto dall'arch. Marzoli Aldo, dal quale si rileva una ulteriore spesa relativa alle opere di urbanizzazione di € 8.415,24 (ottomilaquattrocentoquindici virgola ventiquattro); -----

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. ____ dd. ____, esecutiva ai sensi di Legge, che si richiama ed allegata, ha autorizzato il Sindaco alla stipula della presente Convenzione. -----

Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, gli intervenuti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Il presente atto viene stipulato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44, comma 3 della L.P. 01/2008 e dell'articolo 11 del Decreto del Presidente n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 recante "disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1" e della disciplina comunale in materia, ai fini di realizzare le opere previste dal Piano di Lottizzazione. -----

Articolo 2

I soggetti lottizzanti mediante la sottoscrizione della presente convenzione si impegnano a dare esecuzione alla variante al Piano di Lottizzazione di cui in premessa, secondo gli elaborati di progetto, assumendo in modo esplicito e formale tutti gli obblighi ed impegni previsti da questo articolo e dai seguenti. -----

Articolo 3

I soggetti lottizzanti si impegnano ad ultimare le opere previste nel progetto di variante della lottizzazione, individuate negli elaborati

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

Arrigo s.n.c. ed i signori Ballardini Giovanni, Roberto, Arrigo e Fioroni Giulietta (nel prosieguo del presente atto denominati anche come "soggetti lottizzanti") risultano comproprietari della p.f. 978/2 in C.C. Tione I[^] parte; -----

- che è stata approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. _____ dd. _____ la variante al Piano di Lottizzazione sulla p.f. 978/2 in C.C. Tione I, che costituisce variante al Piano Regolatore Generale, redatta dall'arch. Aldo Marzoli con studio tecnico a Pinzolo in via XXI Aprile n. 12, secondo le indicazioni fornite dal Comune di Tione di Trento; -----

- che la variante al Piano di Lottizzazione prevede il rifacimento ed il completamento lungo via Nazario Sauro del marciapiede fino all'incrocio con il viale principale, con allargamento su proprietà comunale, che comporta un ulteriore importo delle spese di urbanizzazione a carico dei soggetti lottizzanti di euro 8.415,24 così come risulta dal computo metrico estimativo datato 02.02.2012 dagli elaborati grafici approvati con la predetta delibera consiliare che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente allegati a firma del dott.arch. Marzoli Aldo, a fronte di una riduzione della superficie complessiva riferita al nuovo parcheggio pubblico all'incrocio tra via Nazario Sauro e via Roma da cedere al Comune da mq. 440 a mq. 400; -----

- che i soggetti lottizzanti si impegnano ad eseguire detti lavori a propria cura e spese secondo le previsioni progettuali contenute nel Piano di Lottizzazione e nel computo metrico estimativo delle opere,

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

redatto dall'arch. Marzoli Aldo, dal quale si rileva una ulteriore spesa relativa alle opere di urbanizzazione di € 8.415,24 (ottomilaquattrocentoquindici virgola ventiquattro); -----

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. ___ dd. _____, esecutiva ai sensi di Legge, che si richiama ed allegata, ha autorizzato il Sindaco alla stipula della presente Convenzione. -----

Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, gli intervenuti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Il presente atto viene stipulato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44, comma 3 della L.P. 01/2008 e dell'articolo 11 del Decreto del Presidente n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 recante "disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1" e della disciplina comunale in materia, ai fini di realizzare le opere previste dal Piano di Lottizzazione. -----

Articolo 2

I soggetti lottizzanti mediante la sottoscrizione della presente convenzione si impegnano a dare esecuzione alla variante al Piano di Lottizzazione di cui in premessa, secondo gli elaborati di progetto, assumendo in modo esplicito e formale tutti gli obblighi ed impegni previsti da questo articolo e dai seguenti. -----

Articolo 3

I soggetti lottizzanti si impegnano ad ultimare le opere previste nel progetto di variante della lottizzazione, individuate negli elaborati

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

progettuali e meglio descritte in precedenza ed in seguito, entro il termine previsto con la convenzione di lottizzazione stipulata in data in data 21.04.2008, Rep. N. 1058/Contratti, ovvero 10 (dieci) anni dalla data esecutività della deliberazione consiliare che autorizza la lottizzazione n. 42/2007 di data 15.11.2007, ossia entro il 01.12.2017.

Qualora allo scadere del predetto termine le opere non risultassero iniziate o fossero incomplete, il Sindaco potrà revocare l'autorizzazione a lottizzare o prorogarla, sulla base di motivata istanza.

Le opere previste nel progetto di lottizzazione autorizzato dovranno comunque essere realizzate ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilità anche di parte dell'edificio previsto in costruzione sulla p.f. 978/2 in C.C. Tione 1^ parte.

Articolo 4

La responsabilità dei lavori è esclusivamente a carico dei soggetti lottizzanti, i quali si impegnano, assumendosi oneri e costi, ad affidarne la direzione ad un tecnico abilitato e ad accettare le prescrizioni e le varianti che saranno necessarie per eseguire i lavori a perfetta regola d'arte.

Eventuali varianti che si rendessero necessarie saranno concordate tra il Comune ed i soggetti lottizzanti.

Articolo 5

L'Amministrazione Comunale si riserva di far verificare dall'Ufficio Tecnico Comunale la corretta contabilizzazione delle opere di

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

urbanizzazione eseguite in dipendenza della presente convenzione.-

Articolo 6

Durante la realizzazione delle opere previste nel Piano di Lottizzazione, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente all'attuazione ed all'uso delle opere sono a totale ed esclusivo carico dei soggetti lottizzanti. -----

Articolo 7

A garanzia del pieno rispetto degli obblighi assunti con la presente convenzione, i soggetti lottizzanti si impegnano a costituire una cauzione per un importo di €. 8.500 (ottomilacinquecento/00), che dovrà avere una durata minima di anni 6 (sei), mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta e senza obbligo di preventiva escussione del debitore, con diritto dell'Amministrazione Comunale di valersi, anche in parte e a semplice richiesta della fideiussione sopra citata nel caso di inadempimento anche parziale degli obblighi derivanti dalla presente convenzione. -----

L'importo della fideiussione dovrà essere periodicamente aggiornato, sulla scorta dei nuovi elenchi prezzi che verranno messi a disposizione in futuro dalla Provincia Autonoma di Trento e da nuove analisi di mercato.

Viene concordemente pattuito e convenuto che la procedura di adeguamento dell'importo della fideiussione seguirà le seguenti modalità:

1) entro sei mesi dalla disponibilità di un nuovo elenco prezzi

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

progettuali e meglio descritte in precedenza ed in seguito, entro il termine previsto con la convenzione di lottizzazione stipulata in data in data 21.04.2008, Rep. N. 1058/Contratti, ovvero 10 (dieci) anni dalla data esecutività della deliberazione consiliare che autorizza la lottizzazione n. 42/2007 di data 15.11.2007, ossia entro il 01.12.2017.

Qualora allo scadere del predetto termine le opere non risultassero iniziate o fossero incomplete, il Sindaco potrà revocare l'autorizzazione a lottizzare o prorogarla, sulla base di motivata istanza.

Le opere previste nel progetto di lottizzazione autorizzato dovranno comunque essere realizzate ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilità anche di parte dell'edificio previsto in costruzione sulla p.f. 978/2 in C.C. Tione I[^] parte.

Articolo 4

La responsabilità dei lavori è esclusivamente a carico dei soggetti lottizzanti, i quali si impegnano, assumendosi oneri e costi, ad affidarne la direzione ad un tecnico abilitato e ad accettare le prescrizioni e le varianti che saranno necessarie per eseguire i lavori a perfetta regola d'arte.

Eventuali varianti che si rendessero necessarie saranno concordate tra il Comune ed i soggetti lottizzanti.

Articolo 5

L'Amministrazione Comunale si riserva di far verificare dall'Ufficio Tecnico Comunale la corretta contabilizzazione delle opere di

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

urbanizzazione eseguite in dipendenza della presente convenzione.-

Articolo 6

Durante la realizzazione delle opere previste nel Piano di Lottizzazione, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente all'attuazione ed all'uso delle opere sono a totale ed esclusivo carico dei soggetti lottizzanti. -----

Articolo 7

A garanzia del pieno rispetto degli obblighi assunti con la presente convenzione, i soggetti lottizzanti si impegnano a costituire una cauzione per un importo di €. 8.500 (ottomilacinquecento/00), che dovrà avere una durata minima di anni 6 (sei), mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta e senza obbligo di preventiva escussione del debitore, con diritto dell'Amministrazione Comunale di valersi, anche in parte e a semplice richiesta della fideiussione sopra citata nel caso di inadempimento anche parziale degli obblighi derivanti dalla presente convenzione. -----

L'importo della fideiussione dovrà essere periodicamente aggiornato, sulla scorta dei nuovi clenchi prezzi che verranno messi a disposizione in futuro dalla Provincia Autonoma di Trento e da nuove analisi di mercato.

Viene concordemente pattuito e convenuto che la procedura di adeguamento dell'importo della fideiussione seguirà le seguenti modalità:

1) entro sei mesi dalla disponibilità di un nuovo elenco prezzi

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

provinciale, che comporti un aumento dei costi dei lavori superiore al 10% rispetto ai prezzi del computo metrico estimativo, anche già adeguati, il Comune di Tione di Trento, tramite l'Ufficio tecnico comunale, provvederà a ricalcolare l'importo dei lavori assunti a proprio carico con la presente convenzione dalla Ditta lottizzante;

2) il nuovo importo dei lavori sarà comunicato dall'Ufficio tecnico comunale, ai soggetti lottizzanti i quali, entro 30 giorni, provvederanno al deposito della fideiussione nel nuovo importo così calcolato ed al ritiro della vecchia fideiussione.

La restituzione dell'importo di cui sopra potrà avvenire solo dopo l'esito positivo del sopralluogo effettuato dai competenti uffici comunali o dai tecnici esterni incaricati dall'Amministrazione Comunale per la constatazione della regolare esecuzione delle opere. L'onere per la certificazione di regolare esecuzione dei lavori/collaudo, che dovrà essere eseguita entro 6 mesi dalla fine dei lavori di urbanizzazione primaria, è interamente a carico dei soggetti lottizzanti.

La fideiussione sarà restituita ai soggetti lottizzanti al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- realizzazione ed ultimazione, a perfetta regola d'arte, con conseguente collaudo, di tutte le opere previste a carico dei soggetti lottizzanti dalla presente convenzione e dagli elaborati di progetto; il collaudo dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di urbanizzazione primaria a mezzo di verbale steso in contraddittorio tra i soggetti lottizzanti e

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

l'Ufficio Tecnico Comunale, contestualmente alla dichiarazione di ultimazione dei lavori; -----

- assolvimento di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione.-----

I soggetti lottizzanti si impegnano a nominare un Direttore dei Lavori ed un coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione delle opere di urbanizzazione.-----

I soggetti lottizzanti non potranno avanzare alcuna pretesa di riduzione dei contributi di concessione versati o versandi ai fini del rilascio delle concessioni edilizie a motivo dell'eventuale incameramento della fideiussione.-----

Articolo 8

Rimangono salvi gli ulteriori specifici obblighi a carico dei soggetti lottizzanti previsti con la convenzione di lottizzazione di data 21.04.2008, sub. G.N. 1609/2008 non modificati con la presente convenzione.-----

Articolo 9

Rimane fin da ora stabilito che il rilascio delle concessioni edilizie o Denuncia d'Inizio Attività è subordinato alla corresponsione da parte del concessionario del contributo di concessione ai sensi del Regolamento comunale per l'applicazione del contributo di concessione vigente al momento del rilascio della concessione edilizia.

Ai sensi dell'articolo 4 (urbanizzazione delle aree) del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del contributo di

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

provinciale, che comporti un aumento dei costi dei lavori superiore al 10% rispetto ai prezzi del computo metrico estimativo, anche già adeguati, il Comune di Tione di Trento, tramite l'Ufficio tecnico comunale, provvederà a ricalcolare l'importo dei lavori assunti a proprio carico con la presente convenzione dalla Ditta lottizzante;

2) il nuovo importo dei lavori sarà comunicato dall'Ufficio tecnico comunale, ai soggetti lottizzanti i quali, entro 30 giorni, provvederanno al deposito della fideiussione nel nuovo importo così calcolato ed al ritiro della vecchia fideiussione.

La restituzione dell'importo di cui sopra potrà avvenire solo dopo l'esito positivo del sopralluogo effettuato dai competenti uffici comunali o dai tecnici esterni incaricati dall'Amministrazione Comunale per la constatazione della regolare esecuzione delle opere. L'onere per la certificazione di regolare esecuzione dei lavori/collaudato, che dovrà essere eseguita entro 6 mesi dalla fine dei lavori di urbanizzazione primaria, è interamente a carico dei soggetti lottizzanti.

La fideiussione sarà restituita ai soggetti lottizzanti al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- realizzazione ed ultimazione, a perfetta regola d'arte, con conseguente collaudo, di tutte le opere previste a carico dei soggetti lottizzanti dalla presente convenzione e dagli elaborati di progetto; il collaudo dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di urbanizzazione primaria a mezzo di verbale steso in contraddittorio tra i soggetti lottizzanti e

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

l'Ufficio Tecnico Comunale, contestualmente alla dichiarazione di ultimazione dei lavori; -----

- assolvimento di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione.- -----

I soggetti lottizzanti si impegnano a nominare un Direttore dei Lavori ed un coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione delle opere di urbanizzazione.-----

I soggetti lottizzanti non potranno avanzare alcuna pretesa di riduzione dei contributi di concessione versati o versandi ai fini del rilascio delle concessioni edilizie a motivo dell'eventuale incameramento della fidejussione.-----

Articolo 8

Rimangono salvi gli ulteriori specifici obblighi a carico dei soggetti lottizzanti previsti con la convenzione di lottizzazione di data 21.04.2008, sub. G.N. 1609/2008 non modificati con la presente convenzione.-----

Articolo 9

Rimane fin da ora stabilito che il rilascio delle concessioni edilizie o Denuncia d'inizio Attività è subordinato alla corresponsione da parte del concessionario del contributo di concessione ai sensi del Regolamento comunale per l'applicazione del contributo di concessione vigente al momento del rilascio della concessione edilizia.

Ai sensi dell'articolo 4 (urbanizzazione delle aree) del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del contributo di

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

concessione, il contributo di concessione sarà ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria o, ove inferiore, del minor costo delle opere realizzate-----

Rimane salva l'applicazione delle sanzioni di legge per le ipotesi di abusi edilizi.

Articolo 10

Qualora, prima dell'effettuazione di tutti i lavori assunti a proprio carico con la presente convenzione i soggetti lottizzanti procedano al trasferimento - a qualunque titolo - di tutta o di parte della superficie del lotto oggetto del Piano di Lottizzazione, dovrà, sotto pena del risarcimento del danno e dell'introito da parte del Comune della fideiussione prestata : -----

a) trasferire all'acquirente tutti gli oneri che le derivano dalla presente convenzione; -----

b) obbligare l'acquirente ad inserire ed a far inserire in tutti gli atti successivi di disposizione a qualunque titolo analoga clausola. --

Articolo 11

La presente convenzione, che modifica ed integra la convenzione di lottizzazione di data 21.04.2008 annotata al Libro Fondiario sub. G.N. 1609/2008, dovrà essere annotata al Libro Fondiario su tutte le particelle ricomprese nel perimetro della lottizzazione di proprietà dei soggetti lottizzanti, a cura del Comune di Tione di Trento ma con oneri a carico dei soggetti lottizzanti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, comma 7bis del Decreto del Presidente della provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg. recante "disposizioni

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

regolamentari di attuazione della Legge Provinciale 4 marzo 2008,
n. 1"-----

Articolo 12

Tutte le spese per ed in causa del presente atto, nessuna esclusa,
saranno a totale carico dei soggetti lottizzanti. -----

Il presente atto è stato pubblicato mediante lettura da me fatta alle
parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano
e così lo sottoscrivono. -----

Ballardini Giovanni

per sé e per la società F.Ili Ballardini Carni s.n.c.

Ballardini Roberto

per sé e per la società F.Ili Ballardini Carni s.n.c.

Ballardini Arrigo

per sé e per la società F.Ili Ballardini Carni s.n.c.

Fioroni Giulietta

Comune di Tione di Trento

Il Sindaco - avv. Gottardi Mattia

I testimoni

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

concessione, il contributo di concessione sarà ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria o, ove inferiore, del minor costo delle opere realizzate-----

Rimane salva l'applicazione delle sanzioni di legge per le ipotesi di abusi edilizi.

Articolo 10

Qualora, prima dell'effettuazione di tutti i lavori assunti a proprio carico con la presente convenzione i soggetti lottizzanti procedano al trasferimento - a qualunque titolo - di tutta o di parte della superficie del lotto oggetto del Piano di Lottizzazione, dovrà, sotto pena del risarcimento del danno e dell'introito da parte del Comune della fidejussione prestata : -----

a) trasferire all'acquirente tutti gli oneri che le derivano dalla presente convenzione; -----

b) obbligare l'acquirente ad inserire ed a far inserire in tutti gli atti successivi di disposizione a qualunque titolo analoga clausola. --

Articolo 11

La presente convenzione, che modifica ed integra la convenzione di lottizzazione di data 21.04.2008 annotata al Libro Fondiario sub. G.N. 1609/2008, dovrà essere annotata al Libro Fondiario su tutte le particelle ricomprese nel perimetro della lottizzazione di proprietà dei soggetti lottizzanti, a cura del Comune di Tione di Trento ma con oneri a carico dei soggetti lottizzanti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, comma 7bis del Decreto del Presidente della provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg. recante "disposizioni

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

regolamentari di attuazione della Legge Provinciale 4 marzo 2008,

n. 1"

Articolo 12

Tutte le spese per ed in causa del presente atto, nessuna esclusa, saranno a totale carico dei soggetti lottizzanti.

Il presente atto è stato pubblicato mediante lettura da me fatta alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e così lo sottoscrivono.

Ballardini Giovanni

per sé e per la società F.lli Ballardini Carni s.n.c.

Ballardini Roberto

per sé e per la società F.lli Ballardini Carni s.n.c.

Ballardini Arrigo

per sé e per la società F.lli Ballardini Carni s.n.c.

Fioroni Giulietta

Comune di Tione di Trento

Il Sindaco - avv. Gottardi Mattia

I testimoni

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

Il Segretario Generale

dott. Diego Viviani

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

Il Segretario Generale

dott. Diego Viviani

Punto n. 20 all'odg

Deliberazione n. 23/2012 dd. 22.03.2012

OGGETTO: Approvazione del progetto preliminare riqualificazione della "piazzetta De Steffanini" sulla p.f. 106/1 in C.C: Tione I° all'incrocio tra Via del Foro e Via Roma antistante la sede della Comunità delle Giudicarie.

AA/aa

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che rientra il Consigliere Giovanni Ballardini.

Sentita la relazione del Sindaco in merito alla necessità di procedere alla riqualificazione dell'area posta all'incrocio di Via del Foro e Via Roma ed antistante la sede della Comunità delle Giudicarie.

Considerato che il parcheggio attualmente esistente risulta di proprietà del Comune di Tione e della Comunità delle Giudicarie con quote rispettivamente di sette ed un ottavo.

Considerato inoltre che, al fine di valorizzare il futuro nuovo ingresso alla sede della Comunità, essa parteciperà alla spesa dell'intervento sulla base dei colloqui intercorsi.

Preso atto che l'Ufficio Tecnico comunale, sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione comunale e della Comunità delle Giudicarie, ha predisposto un progetto preliminare dell'intervento di riqualificazione dell'area in oggetto attraverso la realizzazione di una nuova pavimentazione in porfido e posa di elementi arredo urbano conservando alcuni spazi di parcheggio in conformità alle previsioni del PRG e prevedendo una parziale pedonalizzazione dell'area.

Considerato che tale progetto è stato esaminata favorevolmente dalla Commissione edilizia comunale come da relativo parere di conformità urbanistica e paesaggistica di data 22.02.2012.

Vista la nota prot. n. 3996 di data 21.03.2012 della Comunità delle Giudicarie con la quale si esprime parere favorevole all'esecuzione dell'intervento.

Visto pertanto il progetto preliminare di "Riqualificazione della "piazzetta De Steffanini" sulla p.f. 106/1 in C.C. Tione I° all'incrocio tra Via del Foro e Via Roma antistante la sede della Comunità delle Giudicarie", predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale concludente nella spesa complessiva di **Euro 220.000,00.=** di cui Euro 149.350,00.= per lavori a base d'asta, Euro 70.650,00.= per somme a disposizione dell'amministrazione, e composto degli elaborati di seguito richiamati:

1. relazione illustrativa;
2. planimetria di progetto;
3. documentazione fotografica;
4. quadro economico.

Considerato che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale, l'approvazione dei progetti di opere pubbliche di importo complessivo superiore ad Euro 100.000 viene adottata con deliberazione del Consiglio Comunale.

Preso atto che ai fini dell'approvazione in oggetto non sono necessari pareri ed autorizzazioni e che l'approvazione in linea tecnica del progetto verrà adottata con deliberazione della Giunta Comunale una volta ottenuti tutti i pareri e/o autorizzazioni eventualmente necessari.

Considerato che la spesa complessiva di progetto pari ad Euro 220.000,00,= troverà copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2012 secondo le modalità di finanziamento che verranno individuate dall'Amministrazione Comunale una volta assegnato il finanziamento dalla Comunità delle Giudicarie.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. in materia di lavori pubblici, ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice degli Appalti in materia di lavori pubblici, nonché il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n° 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L.
Con n. 15 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 5 astenuti (Giacomuzzi, Maraner, Oss, Pellegrini e Scandola) espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti,

delibera

1. **Di approvare** ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale, il progetto preliminare di "Riqualificazione della "piazzetta De Steffanini" sulla p.f. 106/1 in C.C. Tione I° all'incrocio tra Via del Foro e Via Roma antistante la sede della Comunità delle Giudicarie", redatto dall'Ufficio Tecnico comunale comportante una spesa complessiva di **Euro 220.000,00.=** di cui Euro 149.350,00.= per lavori a base d'asta, Euro 70.650,00.= per somme a disposizione dell'amministrazione.
2. **Di dare atto** che la spesa complessiva di progetto pari ad Euro 220.000,00.= troverà copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2012 secondo le modalità di finanziamento che verranno individuate dall'Amministrazione Comunale una volta assegnato il finanziamento dalla Comunità delle Giudicarie.
3. **Di dare evidenza** che avverso la presente deliberazione è ammessa **opposizione** alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del TULLRROC approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L; **ricorso straordinario** al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse.

Punto n. 20 all'odg Interventi

L'Assessore Salvaterra invita l'ing. Accili dell'Ufficio tecnico comunale per relazionare sul progetto che ha predisposto con l'ing. Weiss e l'arch. Polla.

L'ing. Accili relaziona utilizzando il proiettore e illustrando le varie soluzioni progettuali proposte con i relativi elaborati grafici.

Ricorda che il progetto ha avuto parere favorevole di conformità urbanistica e paesaggistica e parere favorevole da parte della Comunità.

La spesa complessiva di 220.000,00 euro è finanziata dalla Comunità per 70.000,00 euro.

Maraner si riallaccia a quanto detto da ing. Accili con riferimento ai costi che sono di circa 220.000,00 euro. Con questa cifra si sistema tutta la piazzetta e l'area circostante, però ricorda che nell'ultimo Consiglio comunale si diceva che la rotatoria a nord del paese costerà 450.000,00 euro, così sostenne l'ing. Dalbon relazionando e quindi gli pare che quest'ultima sia una stima di spesa eccessiva.

Sindaco e Vice Sindaco fanno notare che si tratta di affermazioni dell'ing. Dalbon che era il tecnico dell'altra parte e non del Comune e che comunque non si tratta di importi scomputabili dal contributo di concessione.

Maraner trova che questo intervento sia un po' estemporaneo rispetto ad una sistemazione generale, pur essendovi una difformità rispetto alle previsioni urbanistiche (solo parcheggio e non zona pedonale). Sono comunque d'accordo sulla sistemazione della piazzetta come zona pedonale su cui trova incongruo un parcheggio.

Crede che bisognerebbe pensare ad un porticato presso la Comunità.

L'Assessore Salvaterra afferma che era stato chiesto alla Comunità di fare un porticato ma sono state avanzate difficoltà tecniche, vista la pendenza del terreno.

Maraner afferma che sono compiaciuti che venga utilizzato personale comunale invece che dare incarichi a professionisti esterni, valorizzando il personale comunale e risparmiando.

Si astiene non perché il progetto non sia condivisibile ma perché trova assurda la presenza di un parcheggio e perché non c'è conformità urbanistica, come espresso dalla Commissione Edilizia con un parere che lo lascia molto perplesso.

Oss chiede come si pensa di fare il senso unico.

L'Assessore Salvaterra e il Vice Sindaco affermano che si deve studiare bene dove fare i doppi sensi e i sensi unici, va approfondita la questione.

Punto n. 21 odg

Deliberazione n. 24 dd. 22.03.2012

OGGETTO: Declassificazione e sdemanializzazione della neo p.f. 1525/2 C.C. Saone
GS/gS

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con nota del 2 dicembre 2011 (prot. 19880/2011) la P.A.T. – Servizio Infrastrutture Stradali e Ferroviarie ha richiesto la sdemanializzazione della neo p.f. 1525/2 C.C. Saone, di 69 m², immobile di proprietà comunale specificamente individuato con il tipo di frazionamento n. 466/2011 a firma del geom. Luigi Rattin, tecnico del medesimo ufficio P.A.T.. Tale richiesta è finalizzata all'espropriazione di detto immobile da parte della P.A.T. e alla conseguente realizzazione dei lavori di rifacimento del ponte sul rio Ridever, al km 9,600 della S.P. 222 del Duron.

Il progetto esecutivo di tali lavori è stato approvato dal Dirigente del Servizio Infrastrutture Stradali e Ferroviarie della P.A.T. con determinazione n. 439 del 23 novembre 2011 e prevede la modifica del tracciato stradale realizzando un nuovo ponte sul rio Ridever leggermente più a valle di quello attuale.

Il nuovo sedime stradale comprenderà la neo p.f. 1525/2, la cui superficie è stata scorporata dalla p.f. 1525, immobile costituito da un sentiero in area bosco, iscritto al libro fondiario in P.T. 300 ed accatastato come "strada".

Conseguentemente, è necessario procedere alla declassificazione della neo p.f. 1525/2, ai sensi degli art. 6 e 9 della L.P. 42/1973 e alla sua sdemanializzazione, ai sensi dell'art. 829, c. 2, del Codice Civile.

- Vista la L.P. 42/1973 "Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico di interesse provinciale" ed esaminato il tipo di frazionamento citato in premessa;
- visti gli art. 822, 824 e 829, c. 2, del Codice Civile, relativi ai beni demaniali;
- visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
- visto lo Statuto del Comune, come modificato da ultimo con la deliberazione consiliare n. 41/2010 del 13 agosto 2010;
- acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e rilevato che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e, pertanto, non è necessaria l'espressione del parere del responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

con voti favorevoli n. 20, contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi per alzata di mano dai n. 20 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

10. di declassificare, ai sensi degli art. 6 e 9 della L.P. 42/1973, e sdemanializzare, ai sensi dell'art. 829, c. 2, del Codice Civile, per le motivazioni esposte in premessa, la neo p.f. 1525/2 C.C. Saone, di 69 m², immobile di proprietà comunale specificamente individuato con il tipo di frazionamento n. 466/2011 sopra citato, al fine della realizzazione, da parte della P.A.T. – Servizio Infrastrutture Stradali e Ferroviarie, dei lavori di rifacimento del

ponte sul rio Ridever, al km 9,600 della S.P. 222 del Duron, evidenziando che la superficie della neo p.l. 1525/2, in seguito alla realizzazione di detti lavori, costituirà parte del nuovo sedime stradale della medesima S.P. 222;

11. di specificare che, ai sensi dell'art. 6 della L.P. 42/1973, il presente provvedimento dovrà essere pubblicato all'albo del comune per quindici giorni consecutivi (ulteriori rispetto al periodo di pubblicazione di cui all'art. 79, c. 1, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005), evidenziando che gli interessati potranno presentare opposizione entro i quindici giorni successivi alla scadenza di detto termine;
12. di incaricare gli uffici comunali degli atti esecutivi della presente deliberazione e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l'Ufficio Tecnico della comunicazione del presente provvedimento, successivamente alla pubblicazione di cui sopra, alla P.A.T. – Servizio Infrastrutture Stradali e Ferroviarie;
13. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, lett. B, della L. 1034/1971 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali" o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Punto n. 21 ODG

Interventi

Relaziona il Sindaco affermando che si tratta di un atto necessario in base a richiesta dalla PAT al fine di realizzare il ponte dopo Zuclo per la strada verso il Durone.

Punto n. 22 all'odg

Deliberazione n. 25 dd. 22.03.2012

OGGETTO: Scuola dell'Infanzia di Tione di Trento. Surroga rappresentante comunale nel Comitato di Gestione. Art. 11 L.P. 21.03.1977 n. 13.

NC/nc

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 48/2010 dd. 13.08.2010, esecutiva, mediante la quale si nominavano due rappresentanti del Comune di Tione di Trento in seno al Comitato di Gestione della Scuola dell'Infanzia di Tione di Trento, e precisamente i signori Antonella Ripa per la maggioranza consiliare e Michele Calce per la minoranza consiliare.

Vista la lettera del Signor Michele Calce dd. 16.02.2011 mediante la quale lo stesso presenta le proprie dimissioni dal Comitato di Gestione della Scuola dell'Infanzia di Tione di Trento.

Rilevato che la minoranza consiliare ha espresso la richiesta di provvedere alla surroga del signor Michele Calce nel Comitato di Gestione della Scuola dell'Infanzia di Tione di Trento.

Sentita la proposta dei gruppi della minoranza consiliare per la nomina nel Comitato di Gestione della Scuola dell'Infanzia di Tione di Trento della signora Giovanna Scandolari.

Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dal Responsabile della struttura interessata e dato atto che la presente non riveste rilievo contabile per cui non si rende necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Rilevato che la votazione segreta per schede ha avuto il seguente esito, constatato e proclamato dal Presidente, assistito dai Consiglieri designati scrutatori, dà il seguente risultato:

Signora Giovanna Scandolari n. 10 voti
Schede bianche n. 8
Schede nulle n. 2

DELIBERA

1. Di nominare la signora Giovanna Scandolari rappresentante della minoranza consiliare del Comune di Tione di Trento in seno al Comitato di Gestione della Scuola dell'Infanzia di Tione di Trento, in surroga del dimissionario signor Michele Calce.
2. Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta.
3. Di **dare evidenza che** avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 c. 5 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse.

Punto n. 22 odg


INTERVENTI

Si tratta di surrogare il rappresentante della minoranza
Il Consigliere Michele Oss propone Giovanna Scandolari.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 0,35.

Il presente verbale si compone di n. 81 pagine e degli allegati richiamati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Stefanelli




IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani